

---

# **AGGIORNAMENTI NORMATIVI**

---

## IL DECRETO "ANTI-CRISI" E LE ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI DI FINE ANNO

Nel precedente numero esaminando il "collegato fiscale" alla finanziaria, costituito dalla cosiddetta "Manovra estiva"<sup>1</sup> abbiamo segnalato altri due provvedimenti di carattere fiscale in corso di formazione: la legge finanziaria 2009<sup>2</sup> e un ulteriore provvedimento di correzione dei conti pubblici, denominato "Manovra anti-crisi"<sup>3</sup>. Di seguito sintetizziamo le novità di interesse per gli enti non commerciali, la maggior parte delle quali contenute nel decreto legge 185/2008.

<b>Regime previdenziale dei volontari del servizio civile nazionale</b>	
Art. 4, c. 2 D.L. 185/2008	<p>Viene modificata la disciplina riguardante il riconoscimento del periodo di servizio civile ai fini del trattamento pensionistico. Mentre fino alla fine dello scorso anno ai volontari del servizio civile nazionale (come in precedenza avveniva per gli obiettori in servizio sostitutivo civile) era riconosciuto il beneficio previdenziale secondo il principio della contribuzione figurativa, viene ora previsto che i periodi corrispondenti al servizio civile su base volontaria successivi al 1° gennaio 2009 sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda del volontario, senza oneri per il Fondo Nazionale del servizio civile.</p> <p>Di conseguenza, a decorrere dalla stessa data, viene abrogato qualsiasi obbligo contributivo a carico dello Stato; l'eventuale copertura assicurativa avverrà solo a fronte del versamento dei contributi previdenziali a carico del volontario. La norma prevede inoltre che i contributi potranno essere versati in unica soluzione ovvero in centoventi rate mensili senza applicazione degli interessi.</p>

<sup>1</sup> D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. L. 6.8.2008, n. 133.

<sup>2</sup> L. 22.12.2008, n. 203.

<sup>3</sup> D.L. 29.11.2008, n. 185, conv. L. 28.1.2009, n. 2.

<b>Detassazione dei premi di produttività</b>	
<p>Art. 5 D.L. 185/2008</p>	<p>Viene prorogato il regime agevolativo introdotto, in via temporanea e per il secondo semestre dello scorso anno, dal D.L. 93/2008<sup>4</sup> consistente nella possibilità di assoggettare ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, pari al 10%, alcune voci della retribuzione corrisposte ai lavoratori dipendenti.</p> <p>La proroga disposta per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009, è limitata però alle sole quote di retribuzione legate alla produttività aziendale<sup>5</sup>, mentre non riguarda più le somme erogate per prestazioni di lavoro straordinario e per quelle di lavoro supplementare o rese in funzione di clausole elastiche nei contratti <i>part-time</i>.</p> <p>Inoltre, rispetto al regime fiscale agevolato previsto per il 2008:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– è confermata l'applicabilità dell'agevolazione ai soli lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni e dei titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi, anche nella modalità a progetto);</li> <li>– il limite di reddito di lavoro dipendente cui è subordinato l'accesso al beneficio è stato innalzato da 30.000 a 35.000 euro;</li> <li>– è stato aumentato da 3.000 a 6.000 euro l'importo massimo delle somme erogate a titolo di premio di produttività cui potrà essere applicata l'imposta sostitutiva del 10%.</li> </ul>
<b>Deduzione dell'IRAP dall'IRES</b>	
<p>Art. 6, cc. 1-4 D.L. 185/2008</p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta 2008 l'IRAP diviene parzialmente deducibile dalle imposte dirette (l'IRES, per gli enti non commerciali).</p> <p>La deducibilità è limitata ad una quota pari al 10% dell'IRAP versata; tale percentuale è forfetariamente riferita all'imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati (al netto degli interessi attivi e dei</p>

<sup>4</sup> Cf art. 2, c. 1, D.L. 27.5.2008, n. 93, conv. L. 24.7.2008, n. 126.

<sup>5</sup> La proroga infatti si riferisce alle sole ipotesi di cui alla lett. c) del c. 1 dell'art. 2 del D.L. 93/2008, cioè delle «*somme erogate a livello aziendale*» in relazione «*a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa*».

	<p>proventi assimilati) ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato (al netto delle deduzioni di legge). La possibilità di deduzione riguarda i soli soggetti passivi IRAP che determinano la base imponibile secondo i criteri "ordinari", mentre ne sono esclusi quelli che calcolano la base imponibile avvalendosi di criteri forfetari.</p> <p>Per gli enti non commerciali la deducibilità è limitata all'IRAP relativa alle attività commerciali, con esclusione quindi di quella afferente l'attività istituzionale che viene calcolata con il c.d. "metodo retributivo".</p> <p>Per fruire della deduzione è necessario che siano stati sostenuti costi per spese del personale e/o interessi passivi. Nessuna deduzione compete qualora nessuno di tali oneri sia stato sostenuto.</p> <p>La deduzione avviene secondo il criterio di cassa.</p>
<b>Detrazione dell'IVA "per cassa"</b>	
<p>Art. 7 D.L. 185/2008</p>	<p>Viene stabilito che può essere versata al momento dell'incasso del corrispettivo l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi poste in essere nei confronti di cessionari e committenti che acquistano nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arte o professione.</p> <p>Nel caso di opzione per la nuova forma di liquidazione dell'imposta il cessionario o committente può esercitare la detrazione solo quando il venditore/prestatore ha incassato il corrispettivo.</p> <p>L'imposta diventa comunque esigibile, anche se il pagamento non è avvenuto, decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.</p> <p>Le modalità applicative sono demandate ad uno specifico decreto ministeriale.</p>
<b>Abrogazione di adempimenti</b>	
<p>Art. 16, c. 2 D.L. 185/2008</p>	<p style="text-align: center;"><b>Invio telematico dei corrispettivi</b></p> <p>Viene abrogato l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi previsto per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e le attività assimilate ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 633 del 1972 (compresa la somministrazione di alimenti e bevande) e per le imprese della grande distribuzione.</p> <p>L'obbligo, che era stato introdotto nel 2006<sup>6</sup>, non era mai divenuto operativo (se non per gli operatori della grande</p>

<sup>6</sup> Cf art. 38, cc. 33-37-ter, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. L. 4.8.2006, n. 248.

	<p>distribuzione) a causa della mancata emanazione dei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle entrate che avrebbero dovuto definire le modalità tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle informazioni nonché la decorrenza dell’obbligo, scaglionato per categorie di contribuenti.</p> <p>Per le imprese della grande distribuzione la trasmissione telematica dei corrispettivi cessa di essere obbligatoria, ma è comunque possibile su base facoltativa<sup>7</sup>.</p>
<p>Art. 16, c. 3 D.L. 185/2008</p>	<p style="text-align: center;"><b>Comunicazione preventiva delle compensazioni di crediti d’imposta</b></p> <p>Sono state abrogate le disposizioni che prevedevano l’obbligo di comunicare preventivamente all’Agenzia delle entrate l’utilizzo in compensazione di crediti in misura superiore a 10.000 euro da parte dei titolari di partita IVA. L’obbligo era stato introdotto con la finanziaria 2007<sup>8</sup>.</p>
<p>Art. 16, c. 4 D.L. 185/2008</p>	<p style="text-align: center;"><b>Registrazione e invio telematico dei dati dei distributori automatici</b></p> <p>Viene abrogato l’obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici previsto al fine della trasmissione dei relativi dati all’Agenzia delle entrate.</p> <p>L’obbligo, introdotto con la Finanziaria 2008<sup>9</sup>, non era mai divenuto operativo in assenza del provvedimento dell’Agenzia delle entrate che avrebbe dovuto definire: le modalità di memorizzazione delle singole operazioni; i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione telematica; le specifiche tecniche e le modalità di effettuazione dei controlli.</p>
<b>Detrazione d’imposta per microprogetti di interesse locale</b>	
<p>Art. 23 D.L. 185/2008</p>	<p>Viene previsto che gruppi di cittadini organizzati possano formulare all’ente locale territoriale competente proposte operative di pronta realizzabilità per l’esecuzione di opere di interesse locale. La proposta, che non deve prevedere oneri a carico dell’ente pubblico, deve indicare i co-</p>

<sup>7</sup> L’abrogazione disposta dal D.L. 185/2008, infatti, riguarda le disposizioni del D.L. 223/2006 che prevedevano l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi anche per la grande distribuzione; non è stato invece abrogato l’art. 1, c. 429 della L. 311/2004 che stabilisce la facoltà di trasmissione telematica dei corrispettivi, in seguito ad apposita opzione.

<sup>8</sup> Cf L. 27.12.2006, n. 296, art. 1, cc. 30-32.

<sup>9</sup> Cf L. 24.12.2007, n. 244, art. 1, cc. 363-366.

sti e i mezzi di finanziamento.

Le opere realizzate sono acquisite a titolo originario al patrimonio indisponibile dell'ente pubblico.

I progetti devono essere realizzati nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti o delle clausole di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati. Gli enti locali possono predisporre apposito regolamento per disciplinare le attività e i processi riguardanti le opere in argomento.

La proposta di intervento deve essere vagliata dall'ente pubblico che può, entro due mesi dalla presentazione, disporre l'approvazione con delibera motivata, regolando le fasi essenziali del procedimento di realizzazione e i tempi di esecuzione. Se l'intervento proposto riguarda immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è necessario il previo parere o autorizzazione da parte delle competenti Soprintendenze.

Per la realizzazione delle opere il gruppo attuatore è esentato dagli oneri fiscali e amministrativi, fatta eccezione per l'IVA.

Le spese per la formulazione delle proposte e la realizzazione delle opere sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito dei soggetti che le hanno sostenute nella misura del 36%, nel rispetto dei limiti di ammontare e delle modalità di cui all'articolo 1 della legge 449/1997.

### Accertamento e riscossione

Art. 16, c. 5  
D.L.  
185/2008

#### **Riduzione delle sanzioni da ravvedimento operoso**

Le sanzioni ridotte previste in caso di ricorso al ravvedimento operoso sono state diminuite.

In particolare, passa:

- da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- da un quinto ad un decimo del minimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene:
  - entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione;
  - ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

	<p>– da un ottavo ad un dodicesimo del minimo la sanzione comminabile per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.</p> <p>La riduzione dell’importo della sanzione riguarda anche i ravvedimenti relativi a violazioni commesse anteriormente al 29 novembre 2008<sup>10</sup>, ma non ancora contestate.</p>
<p>Art. 27, cc. 1-3-<i>bis</i> D.L. 185/2008</p>	<p style="text-align: center;"><b>Adesione agli inviti al contraddittorio</b></p> <p>Viene ampliata la possibilità di usufruire dell’istituto dell’accertamento con adesione disciplinato dal D.Lgs. 218/1997; il contribuente può infatti prestare adesione anche ai contenuti dell’invito a comparire innanzi al competente Ufficio dell’Amministrazione finanziaria, per quanto attiene alle imposte dirette, all’IVA e alle altre imposte indirette.</p> <p>La norma si colloca nel più ampio contesto di estensione dell’istituto dell’accertamento concordato<sup>11</sup> ai verbali di constatazione che consentono l’emissione di accertamenti parziali.</p> <p>L’invito al contraddittorio deve contenere, oltre all’indicazione dei periodi d’imposta oggetto di accertamento, alla data e al luogo della comparizione, una serie di ulteriori elementi. In particolare l’invito a comparire deve essere motivato e contenere le imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione di tali maggiori imposte, ritenute e contributi.</p> <p>Il contribuente può fruire di tale forma di adesione solo qualora l’invito al contraddittorio non sia stato preceduto da processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell’art. 5-<i>bis</i> del D.Lgs. 218/1997.</p> <p>Il contribuente può aderire ai rilievi contenuti nell’invito mediante comunicazione da effettuarsi tramite il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 10 settembre 2008 e versando delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In caso di pagamento rateale la comunicazione deve contenere l’indicazione del numero delle rate prescelto; alla comunicazione si deve accom-</p>

<sup>10</sup> Data di entrata in vigore del D.L. 185/2008.

<sup>11</sup> Già avviato con il D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. L. 6.8.2008, n. 133, art. 83, cc. 18-18-*quarter*.

	<p>pagnare la quietanza di pagamento della prima o unica rata. In caso di pagamento rateale, non occorre la prestazione di alcuna garanzia.</p> <p>Le somme dovute devono essere versate entro 15 giorni antecedenti la data di comparizione.</p> <p>L'acquiescenza comporta la riduzione delle sanzioni alla metà rispetto a quelle previste (un ottavo invece di un quarto).</p> <p>Va segnalata la differente decorrenza delle disposizioni determinata dalle intervenute modifiche del decreto legge in sede di conversione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– in relazione alle imposte dirette, all'IRAP e all'IVA, la facoltà di adesione agli inviti al contraddittorio si applica a partire dagli inviti emessi dal 1° gennaio 2009;</li> <li>– in relazione alle altre imposte indirette, invece, l'istituto trova applicazione con riferimento agli inviti emessi a partire dal 29 gennaio 2009.</li> </ul>
<p>Art. 27, cc. 4-<i>bis</i> D.L. 185/2008</p>	<p style="text-align: center;"><b>Riduzione delle sanzioni in caso di acquiescenza</b></p> <p>Al fine di uniformare il regime sanzionatorio introdotto dalla nuova disciplina dell'adesione agli inviti al contraddittorio, le sanzioni previste dall'articolo 15 del D.Lgs. 218/1997 in caso di mancata impugnazione dell'avviso di accertamento, nonché di rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione, sono ridotte alla metà (un ottavo invece di un quarto), se il contribuente paga le somme complessivamente dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.</p> <p>Le sanzioni ridotte alla metà si applicano solo se l'avviso di accertamento e di liquidazione non è preceduto dall'invito a comparire.</p>
<p>Art. 27, cc. 16-20 D.L. 185/2008</p>	<p style="text-align: center;"><b>Utilizzo in compensazione di crediti inesistenti</b></p> <p>Al fine di contrastare l'indebito utilizzo della compensazione nel modello F24 è stato previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la compensazione di crediti inesistenti è punita con la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi; se il credito inesistente supera i 50.000 euro, la sanzione è del 200%<sup>12</sup>;</li> <li>– l'Agenzia delle entrate può notificare un apposito atto di recupero del credito d'imposta entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo</li> </ul>

<sup>12</sup> L'inasprimento della sanzione per l'utilizzo di crediti inesistenti di importo superiore ai 50.000 euro è stato stabilito dall'art. 7 del D.L. 10.2.2009, n. 5, conv. L. 9.4.2009, n. 33.



utilizzo, a pena di decadenza; i nuovi termini si applicano a decorrere dalla data di presentazione del modello F24 nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali, al 29 novembre 2008, siano ancora pendenti gli ordinari termini di decadenza dal potere di accertamento;

- in caso di mancato pagamento delle somme richieste mediante l'atto di recupero, è possibile la loro iscrizione nei ruoli straordinari.

Prima delle modifiche la violazione di indebita compensazione era sempre punita con la sanzione amministrativa del 30% dell'importo indebitamente compensato.

Si ricorda che in presenza di determinate condizioni, l'indebita compensazione potrebbe assumere rilevanza penale; è infatti punita con la reclusione da sei mesi a due anni la condotta di volontaria utilizzazione in compensazione, per un ammontare complessivamente superiore a 50.000 euro per ciascun periodo d'imposta, di «*crediti non spettanti o inesistenti*»<sup>13</sup>.

Va tenuto presente che, ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni, i crediti "inesistenti" sono quelli artificialmente costruiti o rappresentati, oppure quelli derivanti da errore contabile o di interpretazione; i crediti effettivamente esistenti, ma non suscettibili, per indicazione legislativa, di formare oggetto di compensazione in sede di versamento unificato sono invece definiti crediti "non spettanti".

### **Detrazione d'imposta per la riqualificazione energetica degli edifici**

Art. 29, c. 6  
D.L.  
185/2008

Per le spese volte alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti, sostenute nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008 (anni 2009 e 2010), al fine di fruire della detrazione IRES del 55% dovrà essere inviata all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione, fermi restando i requisiti e gli altri adempimenti previsti dalla disciplina in esame (es. asseverazione dei lavori, separata indicazione in fattura del costo della manodopera, pagamenti da effettuare con bonifici bancari o postali, comunicazione all'ENEA).

Il nuovo obbligo non è applicabile alle spese sostenute nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 (an-

<sup>13</sup> Cf art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000.

no 2008, per i soggetti “solari”).

I termini e le modalità per l’invio di tale comunicazione sono stati stabiliti con il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate<sup>14</sup> che ha approvato il modello. La comunicazione all’Agenzia delle entrate è necessaria soltanto ai fini del monitoraggio sull’utilizzo delle risorse e non anche come condizione per il diritto alla detrazione.

In relazione alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2009, la detrazione dovrà essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo. Non sarà più possibile, pertanto, scegliere, come previsto per l’anno 2008, un numero di rate compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 10.

### **Comunicazione di dati e notizie all’Agenzia delle entrate da parte delle associazioni**

Art. 30,  
cc. 1-3-*bis*  
D.L.  
185/2008

Al fine di usufruire della non imponibilità (ai fini IRES e IVA) di corrispettivi, quote e contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie fiscalmente rilevanti al fine di consentire gli opportuni controlli.

Tale adempimento si affianca alla necessaria sussistenza dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria (es. indicazione di specifiche clausole nello statuto).

Le disposizioni in esame si applicano agli enti associativi, siano essi già esistenti che di nuova costituzione.

Sono invece esclusi dall’ambito applicativo del nuovo obbligo:

- le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI e iscritte nel relativo registro, che non svolgono attività commerciale;
- gli organismi di volontariato di cui alla L. 266/1991, aventi la qualifica di Onlus sulla base della nuova disciplina;
- le associazioni pro-loco che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale di cui alla L. 398/1991.

L’obbligo di comunicazione in esame deve avvenire in via telematica mediante un apposito modello approvato dall’Agenzia delle entrate con le modalità ed entro i termini stabiliti dalla stessa Agenzia.

<sup>14</sup> Provvedimento 6.5.2009.

<b>Modifica alla disciplina delle Onlus</b>	
<p>Art. 30, c. 4 D.L. 185/2008</p>	<p>Viene introdotta una nuova modalità di esercizio dell'attività di beneficenza che ne amplia l'ambito applicativo. Le Onlus che operano in questo settore possono effettuare tanto la beneficenza "diretta" (quella già contemplata dalla legge) quanto la beneficenza "indiretta" che viene così definita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– effettuazione di erogazioni liberali in denaro;</li> <li>– utilizzando somme che provengono da gestioni patrimoniali o da donazioni appositamente raccolte;</li> <li>– a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori tipici delle Onlus;</li> <li>– per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.</li> </ul>
<b>Limitazioni della qualifica di Onlus di diritto per le organizzazioni di volontariato</b>	
<p>Art. 30, c. 5 D.L. 185/2008</p>	<p>Gli organismi di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 non sono più considerati automaticamente Onlus "di diritto". Tali enti possono essere riconosciuti come Onlus a condizione che lo svolgimento di attività commerciali sia limitato a quelle considerate "marginali" dal decreto ministeriale 25 maggio 1995, cioè:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– le attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;</li> <li>– le attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;</li> <li>– la cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari, sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;</li> <li>– le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;</li> <li>– le attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'articolo 148 comma 3 del TUIR, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.</li> </ul>

<b>Agevolazioni fiscali per gli atti di trasferimento a favore delle Onlus</b>	
<p>Art. 30, cc. 5-bis-5-ter D.L. 185/2008</p>	<p>Viene introdotta una nuova agevolazione in favore delle Onlus, con efficacia temporale limitata al 31 dicembre 2009.</p> <p>L'agevolazione consiste nella previsione dell'applicazione dell'imposta catastale in misura fissa, pari a 168 euro, per i trasferimenti a titolo oneroso a favore delle Onlus a condizione che l'ente dichiari nell'atto di acquisto l'intenzione di utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento dell'attività e l'effettivo utilizzo si realizzi entro due anni dall'acquisto.</p>
<b>Aliquota IVA agevolata per manutenzioni su edifici abitativi</b>	
<p>Art. 2, c. 15 L. 203/2008</p>	<p>Viene ulteriormente prorogato, con riferimento alle prestazioni fatturate dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011<sup>15</sup>, il regime di applicazione dell'IVA con aliquota ridotta (10% anziché 20%) previsto per le prestazioni di servizi rese nell'ambito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata.</p> <p>L'agevolazione compete indipendentemente dal fatto che il costo della manodopera sia indicato separatamente in fattura (diversamente da quanto avviene per la detrazione IRPEF del 36%, per le ristrutturazioni edilizie e per la detrazione IRPEF/IRES del 55%, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici)<sup>16</sup>.</p>
<b>Detrazione IRPEF delle rette per gli asili nido</b>	
<p>Art. 2, c. 6 L. 203/2008</p>	<p>Il costo delle rette sostenuto dai genitori in relazione alla frequenza di asili nido da parte dei propri figli costituisce un onere detraibile dall'IRPEF nella misura del 19% a va-</p>

<sup>15</sup> L'agevolazione era già stata prorogata dalla finanziaria 2008 per il periodo 2008-2010 (cf art. 1, c. 18, L. 244/2007). La riduzione dell'aliquota, che è stata introdotta con la finanziaria 2000 (L. 488/1999, art. 7, c. 1, lett. b) sulla base di un'autorizzazione europea e poi via via prorogata, è destinata a divenire definitiva in forza di un accordo politico raggiunto dall'ECOFIN il 10 marzo scorso che prevede la modifica della Direttiva 2006/112/CE in modo da consentire agli Stati membri di applicare a titolo permanente le riduzioni di aliquote in essa previste.

<sup>16</sup> Tale aspetto è stato espressamente confermato dall'Agenzia delle entrate (cf Circ. 12 del 19.2.2008, punto 1.1).

lere dal periodo d'imposta 2008 e per i successivi<sup>17</sup>.  
 La Circolare dell'Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2006, n. 6, punto 2.1 ha chiarito che, ai fini della detrazione in esame sono "asili nido" le strutture dirette a garantire la formazione e la socializzazione delle bambine e dei bambini di età compresa tra i tre mesi ed i tre anni, siano essi pubblici che privati.  
 La detrazione d'imposta spetta in relazione ad un importo massimo pari a 632 euro per ogni figlio ospitato negli asili nido (la detrazione massima per ogni figlio è quindi pari a 120,08 euro).  
 La detrazione compete, in aderenza al principio di cassa, in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta interessato (anno solare), a prescindere dall'anno scolastico cui si riferiscono.  
 La documentazione dell'avvenuto pagamento può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento.  
 La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto; qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto<sup>18</sup>.

### **Agevolazioni per la trasformazione delle IPAB**

Art. 2, c. 10  
L. 203/2008

Al fine di agevolare il riordino delle IPAB, cioè la loro trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona ovvero, in associazioni o fondazioni di diritto privato, sono prorogate anche per il 2009 le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, consistenti nell'esenzione dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecarie e catastali.

<sup>17</sup> La detrazione era stata introdotta transitoriamente per il periodo d'imposta 2005 e poi prorogata fino a quello 2007 (cf art. 1, c. 335, L. 266/2005; art. 1, c. 400, L. 296/2006 e art. 1, c. 201, L. 244/2007), diviene ora permanente.

<sup>18</sup> A tale proposito l'Agenzia delle entrate con Circ. n. 11 del 16.2.2007 ha precisato che i criteri di ripartizione tra i genitori delle detrazioni d'imposta per i figli a carico, stabiliti dall'art. 12, c. 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986, si applicano esclusivamente alle detrazioni stesse e non anche alle detrazioni per oneri.

## IL NUOVO CALENDARIO DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI

Il cosiddetto decreto “milleproroghe”<sup>1</sup> ha ridefinito il calendario delle scadenze delle dichiarazioni annuali, prevedendo in molti casi uno slittamento del termine.

A differenza di quanto avvenuto negli ultimi anni, in particolare da quando le scadenze erano state anticipate dall’autunno all’estate ed era poi necessario, sotto la pressione degli operatori del settore, disporre di anno in anno slittamenti in avanti, le modifiche apportate dal “milleproroghe” intervengono sul D.P.R. 322 del 1998 e costituiscono la nuova agenda valida a partire dal 2009; riguardano in particolare:

- la trasmissione telematica dei modelli 730;
- la trasmissione telematica delle dichiarazioni dei redditi (modelli Unico) e IRAP delle persone fisiche, delle società di persone (e soggetti equiparati) e dei soggetti IRES;
- la presentazione della dichiarazione annuale IVA;
- la presentazione dei modelli 770 Semplificato e 770 Ordinario;
- la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IRAP in caso di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione volontaria, fallimento e liquidazione coatta amministrativa.

A modificare il panorama dichiarativo si aggiunge inoltre la modifica relativa alla dichiarazione IRAP che da quest’anno “esce” dal modello Unico per diventare autonoma.

Nessuna modifica, invece, sul versante dei termini per l’effettuazione dei versamenti derivanti dalle dichiarazioni che, con la sola eccezione relativa ai conguagli derivanti dai modelli 730, restano quelle precedentemente previste.

---

<sup>1</sup> D.L. 30.12.2008, n. 207, conv. L. 27.2.2009, n. 14, art. 42, cc. da 7-ter a 7-sexies.

## 1. IL MODELLO UNICO ENC

Alla sua introduzione il modello Unico raccoglieva – tendenzialmente – tutte le dichiarazioni annuali di carattere fiscale (da qui la sua denominazione). Negli anni, però, le dichiarazioni del sostituto d'imposta sono diventate autonome ed oggi, per effetto della separazione della dichiarazione IRAP, l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata comprende solo la dichiarazione dei redditi e quella IVA e riguarda solo i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Gli enti non commerciali devono presentare il modello Unico ENC all'Agenzia delle entrate mediante trasmissione telematica, direttamente, tramite il sistema *Entratel* o *Fisconline* oppure avvalendosi di un intermediario abilitato.

Il nuovo termine per la trasmissione telematica del modello è l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, posticipato rispetto alla precedente previsione che lo fissava al settimo; per gli enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare la scadenza passa quindi dal 31 luglio al 30 settembre.

## 2. LA DICHIARAZIONE IVA AUTONOMA

I casi in cui la dichiarazione annuale IVA non deve essere inserita nel modello Unico, ma deve essere inviata autonomamente sono indicati nell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. 322 del 1998 ed elencati nelle istruzioni ai modelli IVA. Alcune tra le ipotesi previste riguardano anche gli enti non commerciali; in particolare sono tenuti alla presentazione della dichiarazione separata gli enti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare e quelli con periodo d'imposta chiuso anteriormente al 31 dicembre.

La dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in via telematica nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 settembre 2009.

## 3. LA DICHIARAZIONE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA MODELLO 770

Da diversi anni ormai la dichiarazione del sostituto d'imposta prevede l'utilizzo di due diversi modelli, il modello 770 Semplificato e il modello 770 Ordinario. Quello che interessa normalmente gli enti non commerciali è il primo; deve essere utilizzato dagli enti che hanno corrisposto somme assoggettate a ritenuta d'acconto, come stipendi a dipendenti, indennità di fine rapporto, compensi a collaboratori, parcelle a professionisti.

Il secondo modello è invece riservato ai sostituti d'imposta, intermediari finanziari e agli altri soggetti, che devono comunicare i dati relativi alle ritenute operate sui dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale

erogati nell'anno 2008 od operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo.

Come per il passato il modello 770 Semplificato può essere suddiviso in due parti, trasmesse in via telematica da due soggetti distinti:

- una parte costituita dal frontespizio, dalle comunicazioni relative ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati, nonché dai relativi prospetti SS, ST, SV e SX;
- l'altra costituita dal frontespizio, dalle comunicazioni relative ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni, ai corrispettivi erogati dal condominio a soggetti imprenditori e ai redditi diversi, nonché dai relativi prospetti SS, ST e SX.

La suddivisione del modello non è ammessa se sono state effettuate compensazioni "interne" di ritenute, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, tra i versamenti attinenti alle suddette due parti oppure con i versamenti relativi al modello 770 Ordinario.

Entrambi i modelli devono essere trasmessi in via telematica, direttamente o tramite intermediario. La scadenza viene unificata per entrambi i modelli al 31 luglio; in precedenza questo era il termine per il modello Ordinario, mentre quello Semplificato era fissato al 31 marzo.

#### **4. LA DICHIARAZIONE IRAP**

Quest'anno debutta la dichiarazione autonoma IRAP. La finanziaria 2008<sup>2</sup> ha infatti previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 la dichiarazione IRAP non può più essere inclusa in quella unificata e va presentata direttamente alla Regione o alla Provincia autonoma territorialmente competente.

È stata invece differita al 2010 la cosiddetta "regionalizzazione dell'IRAP", cioè la trasformazione dell'imposta in tributo proprio regionale<sup>3</sup>.

Le disposizioni attuative della norma sono state emanate con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 settembre 2008 che ha stabilito i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e le opportune disposizioni di coordinamento. In particolare il decreto prevede che:

- la dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica;
- valgono le scadenze previste dal D.P.R. 322 del 1998;
- l'invio delle dichiarazioni alle Regioni e alle Province autonome avviene tramite l'Agenzia delle entrate, che vi provvede in modo contestuale alla ricezione.

In pratica la dichiarazione IRAP deve essere inviata all'Agenzia delle entrate negli stessi termini fissati per il modello Unico, cioè entro il nono me-

<sup>2</sup> Cf art. 1, c. 52, L. 244/2007.

<sup>3</sup> Così prevede l'art. 1, c. 43 della L. 244/2007; la proroga è disposta dall'art. 42, c. 7 del D.L. 207/2008.



se successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Come per il modello Unico i termini non sono influenzati dal termine di approvazione del bilancio o del rendiconto, ma solo dalla data di chiusura del periodo d'imposta.

A differenza degli anni scorsi, non sono più previsti diversi modelli per le diverse tipologie di contribuenti. Il modello IRAP 2009<sup>4</sup>, invece, è costituito da un unico modello all'interno del quale sono presenti tutti i quadri relativi alle diverse categorie di soggetti passivi:

- quadro IQ, relativo alle persone fisiche;
- quadro IP, relativo alle società di persone e soggetti equiparati;
- quadro IC, relativo alle società di capitali, enti commerciali e soggetti equiparati;
- quadro IE, relativo agli enti non commerciali e soggetti equiparati;
- quadro IK, relativo alle Amministrazioni ed enti pubblici.

Sono inoltre previsti alcuni quadri comuni:

- il quadro IR, riguardante la ripartizione della base imponibile e dell'imposta e i dati relativi al versamento;
- il quadro IS, contenente prospetti vari (es. deduzioni, opzioni, soggetti non operativi, ecc.).

## 5. LA DICHIARAZIONE ICI

La proroga a regime dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ha effetto anche in relazione al termine di presentazione della dichiarazione ICI; qualora sia ancora obbligatoria infatti le due scadenze coincidono<sup>5</sup>. Va tuttavia tenuto presente che il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, può stabilire un diverso termine di presentazione della dichiarazione ICI, più adeguato alle proprie esigenze organizzative, del quale deve dare ampia informazione ai contribuenti al fine di consentire il corretto adempimento dell'obbligo.

Si ricorda che la dichiarazione non deve più essere presentata relativamente agli immobili oggetto di trasferimento e di costituzione di diritti reali la cui registrazione, trascrizione e voltura sono effettuate con il modello unico informatico (MUI) (fanno però eccezione gli immobili ubicati nei comuni dove le funzioni amministrative statali in materia di catasto sono delegate alle Province Autonome di Trento e di Bolzano)<sup>6</sup>.

L'obbligo di presentare la dichiarazione ICI persiste invece nelle seguenti ipotesi:

<sup>4</sup> È stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate 31.1.2009.

<sup>5</sup> Cf art. 10, c. 4, D.Lgs. 504/1992.

<sup>6</sup> L'art. 37, c. 53 del D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. L. 4.8.2006, n. 248 e il Provvedimento dell'Agenzia del Territorio del 18.12.2007, infatti, hanno previsto, in generale, la soppressione dell'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione ICI in seguito alla effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali.

- al fine di fruire di riduzioni o detrazioni d'imposta;
- nei casi in cui le modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione degli importi dovuti dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure di aggiornamento telematico previste dall'articolo 3-*bis* del decreto legislativo 463/1997, mediante il "modello unico informatico" (MUI);
- in tutti gli altri casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'ICI non siano acquisibili da parte dei Comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

In pratica per gli enti non commerciali la dichiarazione è richiesta in una serie di ipotesi comunque numerose; a titolo esemplificativo si ricorda il caso degli immobili che hanno perso o acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'imposta e quello degli immobili di interesse storico o artistico.

<b>SCADENZE INVIO DICHIARAZIONI</b>	
<b>SCADENZA</b>	<b>ADEMPIMENTO</b>
<b>31 luglio 2009</b>	<b>Tutti gli enti</b> Trasmissione telematica del modello 770/2009 Semplificato (eventualmente suddiviso in due parti).
<b>31 luglio 2009</b>	<b>Tutti gli enti</b> Trasmissione telematica del modello 770/2009 Ordinario.
<b>30 settembre 2009</b>	<b>Enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</b> Trasmissione telematica del modello IRAP 2009.
<b>30 settembre 2009</b>	<b>Enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</b> Trasmissione telematica del modello Unico 2009 comprensivo della dichiarazione IVA relativa al 2008 (modello IVA 2009).
<b>30 settembre 2009</b>	<b>Enti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare</b> Trasmissione telematica della dichiarazione IVA "separata" relativa al 2008 (modello IVA 2009).
<b>Entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b>	<b>Enti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare</b> Trasmissione telematica del modello Unico e del modello IRAP.

<b>SCADENZE VERSAMENTI</b>	
<b>SCADENZA</b>	<b>VERSAMENTO</b>
<b>16 marzo 2009</b>	<b>Tutti gli enti</b> Saldo IVA 2008.
<b>16 giugno 2009</b>	<b>Enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</b> Saldo IRES e IRAP 2008 e acconto 2009.
<b>16 giugno 2009</b>	<b>Enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</b> Saldo IVA dovuto in sede di dichiarazione Unico 2009, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2009.
<b>16 giugno 2009</b>	<b>Tutti gli enti</b> Acconto ICI.
<b>16 luglio 2009</b>	<b>Enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</b> Saldo IRES e IRAP 2008 e acconto 2009, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi.
<b>16 luglio 2009</b>	<b>Enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</b> Saldo IVA 2008, risultante dalla dichiarazione Unico 2009, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo 2009 (fino al 16.6.2009) e con l'ulteriore maggiorazione dello 0,4% (calcolata anche sulla precedente) per il periodo 17 giugno 2009 – 16 luglio 2009.
<b>30 novembre 2009</b>	<b>Enti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</b> Seconda o unica rata di acconto IRES e IRAP 2009.
<b>16 dicembre 2009</b>	<b>Tutti gli enti</b> Saldo ICI.
<b>Entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta</b>	<b>Enti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare</b> Saldo IRES e IRAP e primo acconto.
<b>Entro il 30° giorno successivo al giorno 16 del sesto mese dopo la chiusura del periodo d'imposta</b>	<b>Enti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare</b> Saldo IRES e IRAP e primo acconto, con la maggiorazione dello 0,4% di interessi.
<b>Entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta</b>	<b>Enti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare</b> Seconda o unica rata di acconto IRES e IRAP.



## IL MINISTERO ILLUSTRA I LIMITI DELL'ESENZIONE ICI PER GLI IMMOBILI DESTINATI AD ATTIVITÀ SOCIALMENTE RILEVANTI

Il Ministero dell'economia e delle finanze interviene, attraverso la Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle finanze, nella tormentata vicenda dell'esenzione dall'ICI prevista per gli immobili che gli enti non commerciali utilizzano per lo svolgimento di attività di particolare rilevanza sociale<sup>1</sup>.

Con la Circolare 2/DF del 26 gennaio scorso, infatti, il Ministero prova ad elaborare delle linee guida per una uniforme applicazione della norma con la quale nel 2006 il legislatore ha fornito una (discutibile e controversa) interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 504 del 1992.

Secondo la norma istitutiva dell'imposta sono esenti dall'imposta gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali che siano «*destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a) della legge 20 maggio 1985, n. 222 [cioè alle attività di religione o di culto]*».

La norma interpretativa, stabilendo che l'esenzione si intende applicabile alle attività sopra citate a condizione «*che non abbiano esclusivamente natura commerciale*»<sup>2</sup> mira a modificare il criterio applicativo della norma di esenzione alla quale si era addivenuti attraverso l'opera della Corte di Cassazione, che, in alcune sentenze emanate nel 2004<sup>3</sup> aveva introdotto limitate limitazioni all'agevolazione richiedendo, per l'accesso all'esenzione,

<sup>1</sup> V. *ex Lege* nn. 1/2004, 3/2005, 2/2006, 3/2006 e 2/2007.

<sup>2</sup> Art. 39, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. L. 4.8.2006, n. 248. Si tratta del secondo intervento interpretativo operato dal legislatore sulla norma di esenzione; con il precedente era stato stabilito che l'esenzione dovesse intendersi applicabile alle attività indicate «*a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse*» (art. 7, D.L. 30.9.2005, n. 203, conv. L. 2.12.2005, n. 248).

<sup>3</sup> Cf le Sent. di Cassazione del 5.3.2004, n. 4573 e dell'8.3.2004, nn. 4642, 4644 e 4645.

non solo la circostanza che l'immobile fosse utilizzato da un ente non commerciale (requisito soggettivo) e che fosse destinato esclusivamente e tassativamente ad una delle attività indicate dalla legge (requisito oggettivo), ma l'ulteriore condizione, non richiesta dalla legge, che l'attività non fosse qualificabile come attività commerciale.

L'intervento del legislatore, che si proponeva di impedire che l'interpretazione giurisprudenziale della norma la rendesse praticamente inapplicabile per la maggior parte delle ipotesi di esenzione contemplate dalla legge (infatti, alcune attività, come quelle ricettive, sono commerciali perché lo stabilisce la legge; altre lo sono necessariamente perché altrimenti non sarebbe possibile svolgerle: si pensi alle attività didattiche e a quelle sanitarie), è stato però infelicitemente formulato. L'indubbia ambiguità della dizione utilizzata per distinguere le attività che danno accesso all'esenzione, quelle «*che non abbiano esclusivamente natura commerciale*» hanno spinto il Ministero ad intervenire.

Prima di esaminare i contenuti del documento ministeriale e la sua utilità per risolvere i problemi applicativi della norma di esenzione, ci sembra opportuno sottolineare che la Circolare contiene importanti affermazioni di principio circa la peculiarità degli enti *non profit*, del loro ruolo, della rilevanza delle loro finalità, finalità che vengono concretamente realizzate attraverso lo svolgimento di attività che, seppure fiscalmente inquadrate tra quelle commerciali, non sono però del tutto equiparabili, né sovrapponibili alle medesime attività svolte dagli operatori economici che agiscono perseguendo il profitto.

## 1. IL REQUISITO SOGGETTIVO

Dopo aver ricordato che l'esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente un requisito di carattere soggettivo e un requisito di carattere oggettivo, la Circolare precisa che sotto il profilo soggettivo l'agevolazione riguarda esclusivamente gli enti non commerciali, come definiti dalla norma fiscale<sup>4</sup>, ed elenca, a titolo esemplificativo, i soggetti, pubblici e privati, che rientrano in questa categoria.

Tra gli enti pubblici vengono citati gli organi e le amministrazioni dello Stato, gli enti territoriali, le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie, gli enti pubblici non economici, gli istituti previdenziali e assistenziali, le Università e gli enti di ricerca, le aziende pubbliche di servizi alla persona. L'esplicita inclusione delle diverse tipologie di enti pubblici tra i destinatari dell'esenzione in argomento serve anche a confermare che per tali enti, a

---

<sup>4</sup> «*Enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali*»: art. 73, TUIR.

seconda dell'utilizzo dell'immobile, può trovare applicazione sia l'esenzione disposta dalla lettera a)<sup>5</sup> che quella della lettera i).

L'elencazione degli enti privati comprende tutti quelli disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e quelli regolati dalle diverse e specifiche leggi di settore, come ad esempio: le organizzazioni di volontariato, le ONG, le associazioni di promozione sociale, le associazioni sportive dilettantistiche, le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, le ex IPAB privatizzate e, naturalmente, le Onlus (ma solo quelle che rientrano tra gli enti non commerciali, con esclusione, quindi, delle cooperative, comprese quelle sociali che, anche se "Onlus di diritto", sono comunque enti societari e non, come prescrive la legge, enti non commerciali).

Tra gli enti non commerciali di natura privata, la Circolare elenca infine gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti; oltre quelli della Chiesa cattolica, vi rientrano quelli delle confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato italiano: la Tavola valdese, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, le Comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana d'Italia.

## 1.1 Il soggetto utilizzatore dell'immobile

Il documento ministeriale esamina poi un ulteriore aspetto riguardante l'ambito di applicazione della norma: quello del soggetto proprietario o titolare di un diritto reale sullo stesso.

Mentre la norma prevede l'esenzione per gli immobili "utilizzati" dagli enti non commerciali (ed esclusivamente destinati alle attività previste) e sebbene le prime interpretazioni e applicazioni ne rispettavano il contenuto letterale<sup>6</sup>, l'indirizzo ormai consolidato, prima nella giurisprudenza e poi nella prassi dell'Amministrazione finanziaria, è nel senso che il richiesto utiliz-

---

<sup>5</sup> Riguarda gli «*immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4 [immobili di cui il comune è proprietario o titolare di un diritto reale quando insistono interamente sul suo territorio] dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali*».

<sup>6</sup> Si veda, ad esempio, la C.M. n. 14 del 5.7.1993, nella quale il Ministero, a proposito dell'esenzione disposta dalla lett. i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504 del 1992 chiarisce che «*sono esenti dall'imposta gli immobili, da chiunque posseduti, i quali siano utilizzati dagli "enti non commerciali" esclusivamente per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali ed altre espressamente indicate nella lettera i) medesima*»; analogamente nella nota del 2.5.1994, n. 2/1032/G il Ministero afferma che «*sono esenti dall'ICI gli immobili, a qualunque soggetto appartengano, i quali siano utilizzati dagli "enti non commerciali"*».



zo dell'immobile da parte degli enti non commerciali sia un presupposto che si aggiunge a quello – da ritenersi sottinteso – del possesso del bene da parte dei soggetti utilizzatori.

In tal senso si è più volte espressa la Corte di Cassazione secondo la quale, «*stante il generale principio di imponibilità degli immobili fissato dagli articoli 1<sup>7</sup> e 3<sup>8</sup> del decreto legislativo 504 del 1992 [...] interpretando sistematicamente la relativa disciplina ...*» ai fini del diritto all'esenzione è necessario «*il simultaneo coesistere di due condizioni: e cioè la specifica destinazione degli immobili ad una delle enunciate finalità e che l'utilizzazione sia effettuata direttamente dall'ente possessore*»<sup>9</sup>.

Né sembra scalfire le convinzioni dei giudici di Cassazione l'argomento fondato sulla disposizione di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 446/1997 che attribuisce ai comuni la facoltà di stabilire, per via regolamentare che l'esenzione «*concernente gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore*». Se una nuova disposizione concede ai comuni la possibilità di limitare l'esenzione ai soli casi in cui vi sia identità tra soggetto utilizzatore e soggetto possessore dell'immobile si dovrebbe poter concludere che la regola generale non richieda tale identità.

D'altra parte questa lettura della norma sembra perfettamente coerente con la *ratio* dell'esenzione che mira ad agevolare e rendere possibili quelle attività di più accentuata rilevanza sociale che il legislatore reputa meritevoli di tutela anche concedendo agevolazioni per i proprietari che mettono a disposizione degli enti non commerciali gli immobili nei quali tali attività vengono realizzate.

Questa interpretazione è confermata anche dalla relazione illustrativa del decreto legislativo 446 del 1997 che, commentando la previsione dell'articolo 59, sottolinea come la nuova disposizione consenta ai comuni di intervenire sulla norma di esenzione «*limitandone l'applicabilità ai soli fabbricati ed introducendo l'ulteriore condizione del loro possesso, a titolo di proprietà o diritto reale di godimento, da parte dell'ente non commerciale utilizzatore*». Precisa ancora la relazione che in assenza di modifica regolamentare «*è sufficiente l'utilizzo e non è richiesto altresì il possesso da parte dell'ente non commerciale*» e mette in allerta i comuni ricordando che «*la norma può condurre agevolmente ad eludere il pagamento dell'imposta. Si pensi, ad esempio, ad una società proprietaria di un'area fabbricabile di elevatissimo valore; è sufficiente che la stessa dia in affitto od in comodato (magari fittiziamente) tale area ad una associazione assistenziale o sportiva (che sia un ente non commerciale) la quale la utilizzi per lo svolgimento di*

<sup>7</sup> L'articolo indica, quale presupposto dell'imposta, il possesso di immobili.

<sup>8</sup> L'articolo identifica i soggetti passivi dell'imposta nei proprietari o titolari di altri diritti reali e nei locatari nel caso di locazione finanziaria.

<sup>9</sup> Cass. Sent. n. 13232 del 20.6.2005.

*siffatta attività assistenziale o sportiva, affinché trovi applicazione l'esenzione in vantaggio della società proprietaria dell'area per tutti gli anni dell'affitto o del comodato».*

Eppure, chiamata a pronunciarsi sul punto, la Corte Costituzionale ha affermato che l'articolo 59 del decreto legislativo 446/1997 «*ha il solo scopo di attribuire ai comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/1992, la facoltà di escludere gli enti non commerciali che possiedono terreni agricoli e aree fabbricabili dal novero dei soggetti esenti – e, perciò, di applicare l'ICI anche nei loro confronti –, ferma restando l'esenzione per i fabbricati posseduti dai medesimi enti non commerciali e da essi direttamente utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 7»<sup>10</sup>. Duole constatare che una norma di esenzione dal principale tributo comunale sia gravata da una interpretazione così lontana dalla lettera e del tutto avulsa dalla *ratio*.*

La Circolare ministeriale cita le due Ordinanze della Corte Costituzionale precisando che, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 59 del decreto legislativo 446, la Suprema Corte «*ha affermato che detta norma non innova la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504 del 1992, in quanto l'esenzione deve essere riconosciuta solo all'ente non commerciale che, oltre a possedere l'immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate. L'articolo 59, comma 1, lettera c), pertanto, ha il solo scopo di attribuire ai comuni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504 del 1992, la facoltà di stabilire unicamente che l'esenzione in questione si applichi soltanto ai fabbricati, escludendo dall'agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli»<sup>11</sup>. D'altra parte, in presenza di una interpretazione così autorevolmente affermata sarebbe stato difficile, se non impossibile, ipotizzare una diversa impostazione da parte dell'Amministrazione finanziaria.*

Sotto il profilo pratico va segnalato che, essendo del tutto agevole per i comuni l'adozione della norma di limitazione dell'esenzione nel proprio regolamento e considerando che è nel loro interesse ridurre al minimo le occasioni di contenzioso, è da presumere che alla mancata adozione della previsione limitativa dell'agevolazione nel regolamento comunale faccia riscontro la mancata volontà di assoggettare a tassazione gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali anche se posseduti da soggetti diversi.

Infine, sempre in tema di regolamentazione comunale dell'imposta, va ricordato che non di rado i comuni adottano regolamenti che attenuano la compressione dell'ambito applicativo dell'esenzione: ad esempio prevedono che l'esenzione si applichi anche nel caso in cui utilizzatore e proprietario non siano lo stesso soggetto, a condizione che si tratti di due enti non commerciali e che l'immobile sia ceduto in uso a titolo gratuito.

<sup>10</sup> Corte Cost., Ordinanza 19.12.2006, n. 429 e Ordinanza 26.1.2007, n. 19.

<sup>11</sup> Analoghe precisazioni erano contenute nel modello di dichiarazione annuale ICI degli ultimi anni.

## 2. IL REQUISITO OGGETTIVO

Gran parte dell'analisi del Ministero si incentra sul requisito oggettivo della norma di esenzione, con particolare riferimento alla connotazione che allo stesso è stata attribuita dalla norma di interpretazione autentica del 2006. Come esplicitamente sostenuto, il documento si prefigge di *«precisare in modo puntuale quando le attività indicate dalla norma di esenzione siano svolte in maniera non esclusivamente commerciale e, conseguentemente, le ipotesi nelle quali gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali possano considerarsi esenti da ICI»*.

Il tentativo di individuare gli elementi che consentono di stabilire quando le attività sono svolte in maniera non esclusivamente commerciale costituisce la parte decisamente più interessante e innovativa del documento. Partendo dal presupposto che non esistono attività commerciali "parziali" o "non esclusive" il legislatore ha introdotto un concetto che non trova riscontro nel nostro ordinamento tributario secondo il quale, come ricorda la Circolare *«un'attività o è commerciale, o non lo è, non essendo possibile individuare una terza categoria di attività»*. Se, quindi, non è possibile indicare attività qualificabili come non esclusivamente commerciali, per dare un contenuto positivo alla previsione normativa si deve ritenere *«che quest'ultimo inciso debba essere riferito solamente alle specifiche modalità di esercizio delle attività in argomento, che consentano di escludere la commercialità allorquando siano assenti gli elementi tipici dell'economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza) ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di esenzione»*. Ciò in quanto – argomenta in maniera del tutto condivisibile il Ministero – *«la combinazione del requisito soggettivo e di quello oggettivo comporta che le attività svolte negli immobili ai quali deve essere riconosciuta l'esenzione dall'ICI non siano di fatto disponibili sul mercato o che siano svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti dalle strutture pubbliche e che sono estranee alla sfera di azione degli operatori privati commerciali»*.

Oltre alle significative affermazioni di principio va riconosciuto alla Circolare anche il merito elaborare una puntuale casistica capace di costituire una guida pratica all'applicazione della norma, individuando, per ciascuna delle attività indicate dalla legge, modalità di esercizio che possano essere considerate non esclusivamente commerciali e che siano quindi compatibili con l'esenzione ICI. Inoltre, per favorire maggiore certezza nell'applicazione dell'esenzione, individua l'ambito delle diverse attività attraverso il rinvio alla legislazione che le regola.

### 2.1 Le attività assistenziali

#### ➤ Ambito

Le attività assistenziali sono quelle riconducibili ai servizi sociali come

definiti dal decreto legislativo 112/1992<sup>12</sup> con il ruolo riconosciuto agli enti non lucrativi dalla legge 328/2000<sup>13</sup>.

### ➤ **Modalità di esercizio**

Nell'ambito delle attività assistenziali la Circolare distingue le attività per le quali gli enti pubblici hanno sviluppato un organico sistema di convenzionamento dalle altre, individuando due diverse modalità di esercizio:

- per le attività convenzionate o contrattualizzate è richiesto che siano previste rette nella misura fissata dalla convenzione; in questo caso si ritengono verificati due elementi qualificanti: la garanzia di *standard* di qualità e l'esclusione che le prestazioni siano orientate alla realizzazione di profitti;
- per le attività non convenzionabili occorre prevedere prestazioni gratuite; in alternativa possono essere previste rette, ma la gestione non deve produrre utili.

## 2.2 Le attività previdenziali

### ➤ **Ambito**

Le attività previdenziali sono quelle relative all'esercizio della previdenza obbligatoria.

### ➤ **Modalità di esercizio**

La Circolare, richiamando la Risoluzione 1242 del 25 giugno 1994 evidenzia che non possono rientrare tra gli immobili esenti gli uffici, siano essi amministrativi o tecnici *«atteso che per essi non sussiste il delineato rapporto di stretta immanenza con lo svolgimento delle [...] attività»* indicate dalla norma di esenzione.

Data la peculiarità delle attività previdenziali, il cui svolgimento si esaurisce in attività tecnico-amministrative, non vengono identificate modalità di esercizio rientranti nell'ipotesi di esenzione.

---

<sup>12</sup> *«Tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia».*

<sup>13</sup> L'art. 1, c. 4 stabilisce che gli enti locali, le regioni e lo Stato *«riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali».*

## 2.3 Le attività sanitarie

### ➤ **Ambito**

Le attività sanitarie sono quelle disciplinate dal decreto legislativo 502/1992, dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal D.P.C.M. 29 novembre 2001.

### ➤ **Modalità di esercizio**

Le attività devono essere accreditate o contrattualizzate dalla regione; pertanto sono svolte, nel rispetto della normativa locale vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico; ciò offre la garanzia di uno *standard* di qualità e pone un limite alle prestazioni rese, escludendo che l'attività sia orientata alla realizzazione di profitti.

La Circolare precisa che l'esenzione non può pertanto essere riconosciuta alle strutture sanitarie non accreditate.

## 2.4 Le attività didattiche

### ➤ **Ambito**

Sono didattiche le attività disciplinate dalla legge 53/2003, tra le quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti.

### ➤ **Modalità di esercizio**

L'esenzione viene subordinata ad una serie di condizioni:

- che l'attività sia paritaria, in modo da garantire il rispetto di precisi obblighi (accoglienza di alunni portatori di handicap, applicazione della contrattazione collettiva al personale, pubblicità del bilancio, caratteristiche delle strutture e adeguamento a *standard* previsti) e le imprescindibili caratteristiche formative e di insegnamento richieste dalla legge;
- che non vengano applicati criteri discriminatori di accesso, circostanza da dimostrare attraverso l'adozione di un apposito regolamento che disciplini i criteri di selezione;
- che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti esclusivamente nell'attività didattica.

La Circolare precisa che, pertanto, «*sono escluse dall'esenzione le scuole non paritarie, in quanto non offrono un servizio assimilabile a quello pubblico sotto il profilo dei programmi di studio e della significatività sociale, quelle non aperte a tutti alle medesime condizioni e quelle che non reinvestono totalmente gli eventuali avanzi di gestione dell'attività didattica*».

## 2.5 Le attività ricettive

### ➤ **Ambito**

Le attività ricettive sono quelle comprese nella ricettività turistica non alberghiera e nella ricettività sociale; esse sono disciplinate dalle disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, nelle quali vengono fissate le caratteristiche delle strutture, individuati i gestori e delimitata la tipologia degli utenti.

### ➤ **Modalità di esercizio**

La ricettività non alberghiera di cui si tratta viene distinta in due tipologie, quella turistica e quella sociale per ciascuna delle quali sono richieste precise modalità di svolgimento.

In riferimento alla ricettività turistica è richiesta innanzitutto:

- un'accessibilità limitata, cioè non rivolta ad un pubblico indifferenziato, ma esclusivamente ai destinatari "propri" delle attività istituzionali degli enti gestori (la Circolare fa l'esempio degli alunni degli istituti scolastici e delle loro famiglie, degli iscritti al catechismo, degli appartenenti alla parrocchia, dei membri dell'associazione che gestisce la struttura ricettiva);
- la discontinuità nell'apertura in quanto, proprio per le sue caratteristiche non deve svolgersi per l'intero anno solare.

La ricettività sociale è quella destinata ad offrire soluzioni abitative che rispondono a situazioni socialmente critiche; può trattarsi:

- di sistemazioni abitative temporanee che mirano a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali (centri di accoglienza, pensionati per i parenti dei malati ricoverati in ospedali distanti dalle loro residenze, comunità alloggio);
- di attività ricettive dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali meritevoli (pensionati per studenti, per lavoratori precari, per stranieri), anche per periodi protratti nel tempo.

Viene inoltre richiesto che le attività ricettive siano rese a fronte di rette di importo significativamente ridotto rispetto ai prezzi di mercato.

La Circolare precisa che, pertanto, sono escluse dall'esenzione le strutture alberghiere da chiunque gestite e quelle che, sia pure in possesso di autorizzazioni per ricettività complementare, si comportano di fatto come alberghi.

## 2.6 Le attività culturali

### ➤ **Ambito**

Le attività culturali vengono identificate attraverso il rinvio alle aree di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali; si tratta dei musei, delle pinacoteche, dei cinema e dei teatri.

### ➤ **Modalità di esercizio**

Gli immobili destinati ad attività museali devono ospitare la sola attività museale propriamente detta (anche se per gli ingressi sono previsti corrispettivi), ma non anche attività connesse di natura commerciale, come luoghi di vendita libri e oggettistica o ambienti nei quali si somministrano alimenti e bevande.

Per quanto riguarda gli immobili nei quali si svolge attività cinematografica la Circolare stabilisce che rientrano tra le ipotesi di esenzione:

- i cinema che la legge definisce «*sala della comunità ecclesiale o religiosa*», ovvero le sale cinematografiche «*di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale religiosa competente in campo nazionale*»<sup>14</sup>;
- le sale cinematografiche in cui si proiettano esclusivamente film di interesse culturale, film d'essai, film d'archivio, film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità, film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale, film per ragazzi.

Circa i teatri viene richiesto che l'attività teatrale sia svolta avvalendosi solo di compagnie non professionali.

## 2.7 Le attività ricreative

### ➤ **Ambito**

Per le attività ricreative la Circolare non ha individuato alcuna norma di riferimento; le descrive come quelle che si collocano in un'area residuale rispetto alle attività assistenziali e a quelle culturali; l'esempio proposto è quello dei "circoli ricreativi".

### ➤ **Modalità di esercizio**

Le attività devono essere esercitate con modalità non commerciali e non devono essere svolte da terzi.

## 2.8 Le attività sportive

### ➤ **Ambito**

Le attività sportive sono quelle rientranti nelle discipline riconosciute dal

---

<sup>14</sup> Art. 2, c. 210, D.Lgs. 28/2004.

CONI e svolte da associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'articolo 90 della legge 289/2002.

➤ **Modalità di esercizio**

Le attività sportive devono essere "organizzate" direttamente dall'ente (partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei); è esclusa l'esenzione se l'ente si limita a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (come nel caso di affitto di campi da tennis o da calcio o della gestione di piscine con ingressi a pagamento).

La Circolare ne fa conseguire che *«l'esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è direttamente quella "sportiva", ma di affitto degli spazi»*.

## 2.9 Le attività di religione o di culto

➤ **Ambito**

La Circolare ricorda che le attività di religione o di culto sono individuate dallo stesso decreto legislativo sull'ICI attraverso il rinvio alla legge 222 del 1985 che, all'articolo 16, lettera a) le definisce come *«quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana»*.

➤ **Modalità di esercizio**

La Circolare non indica alcuna modalità di esercizio per queste attività né, d'altra parte, ve ne era necessità, dal momento che si tratta di attività che non possono mai essere considerate commerciali.

## 3. L'EFFETTIVO ED ESCLUSIVO UTILIZZO

Il documento ministeriale si sofferma anche sul tema della necessità dell'effettivo ed esclusivo utilizzo dell'immobile alle attività previste quale condizione per l'accesso all'esenzione. Citando la giurisprudenza, sottolinea che ai fini del riconoscimento dell'esenzione non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, ma quella effettivamente svolta negli immobili; infatti *«la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se corredata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate dalla norma»*. Sull'argomento la giurisprudenza è più volte intervenuta e la Circolare cita le più recenti pronunce.

Altro elemento richiesto dalla disposizione normativa è l'esclusività dell'utilizzo dell'immobile per le attività agevolate, con la conseguenza che



l'esenzione non spetta se nell'immobile si svolgono, anche marginalmente, attività diverse da quelle tassativamente indicate nella legge. Anche in questo caso la giurisprudenza è numerosa e autorevole; sull'argomento si è addirittura espresso il Consiglio di Stato il quale ha sostenuto che *«ove si tratti [...] di un intero immobile destinato solo in parte, seppure prevalente, alle finalità favorite dalla legge, il carattere restrittivo della ripetuta norma che richiede l'“esclusività” della destinazione, impedisce comunque l'attribuzione della agevolazione fiscale»*. Può essere utile ricordare che in casi del genere è quasi sempre possibile effettuare un frazionamento catastale attraverso il quale stralciare dal complesso immobiliare la porzione di fabbricato utilizzata per l'attività agevolata, conservando così, per tale porzione, il diritto all'esenzione.

#### **4. L'ONERE DELLA PROVA**

Infine la Circolare ricorda che, come sostenuto da consolidata giurisprudenza, l'onere della prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell'esenzione spetta a chi sostiene di averne il diritto.

## LA RATEAZIONE NEL PAGAMENTO DEI TRIBUTI

L'ordinamento tributario vigente prevede in molti casi la possibilità per i contribuenti di pagare a rate i tributi dovuti. La facoltà è concessa, ad esempio, per i tributi iscritti a ruolo, per quelli calcolati dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate a seguito della liquidazione e dei controlli formali sulle dichiarazioni, per quelli dovuti a seguito del perfezionarsi degli accertamenti con adesione.

Con le recenti modifiche legislative è stata eliminata in alcuni casi la necessità di prestare garanzia fideiussoria, per ottenere la rateazione delle somme dovute. Così non sussiste più tale obbligo in presenza di ruoli superiori a 50.000 euro, nella considerazione, forse, che il ruolo costituisce già di per sé titolo esecutivo ai fini della riscossione. La prestazione della garanzia è rimasta, invece, obbligatoria per la rateazione delle somme superiori a 50.000 euro, richieste al contribuente con la comunicazione di irregolarità.

### **1. LA RATEAZIONE DELLE IMPOSTE DOVUTE A SEGUITO DELLA LIQUIDAZIONE E DEL CONTROLLO FORMALE SULLE DICHIARAZIONI**

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), ha introdotto l'articolo 3-*bis* nel decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, che prevede la possibilità, per i contribuenti ed i sostituti d'imposta, di rateizzare le somme dovute a seguito dell'attività di controllo e liquidazione delle dichiarazioni, effettuata ai sensi degli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 54-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonché di rateizzare le somme, superiori a 500 euro, scaturenti dalla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata.

Si tratta dei controlli automatici e formali a seguito dei quali gli Uffici inviano al contribuente le c.d. comunicazioni di irregolarità, prima di far notificare, dall'agente della riscossione, le cartelle esattoriali.

---

\* Esperto nel contenzioso tributario.

L'importo rateizzabile è rappresentato necessariamente dall'intero debito esposto in comunicazione, comprensivo degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e delle sanzioni per ritardati od omessi versamenti. Ad ogni singola comunicazione corrisponde un distinto e autonomo piano di rateazione.

Le modalità per usufruire della dilazione variano a seconda degli importi dovuti a seguito dei controlli automatizzati o dei controlli formali, come di seguito riportato.

➤ **Somme fino a 2.000 euro**

Se le somme dovute sono inferiori a 2.000 euro, oppure a 500 euro quando riguardano l'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, il beneficio della dilazione in un numero massimo di 6 rate trimestrali (diciotto mesi), di pari importo, è concesso dall'Ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di «*temporanea situazione di obiettiva difficoltà*» dello stesso. La "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" richiesta dalla norma è quella in cui si trova il contribuente che è nell'impossibilità di pagare il debito comunicato in unica soluzione e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Entro lo stesso termine l'Ufficio valuta la situazione economica del contribuente e gli comunica l'accoglimento ovvero il rigetto dell'istanza.

➤ **Somme oltre 2.000 euro**

Se le somme dovute sono superiori a 2.000 euro la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versarle in un'unica soluzione o in un massimo di 6 rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

➤ **Somme oltre 5.000 euro**

Anche per le somme superiori a 5.000 euro la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versarle in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

➤ **Somme oltre 50.000 euro**

Qualora le somme dovute siano superiori a 50.000 euro il contribuente può scegliere di versare il dovuto in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo. A tal fine è tenuto a prestare idonea garanzia ed a far pervenire la relativa documentazione all'Ufficio di competenza entro 10 giorni dal versamento della prima rata, che deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

L'importo della garanzia deve essere commisurato al totale delle somme

dovute, comprese le sanzioni calcolate nella misura piena prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (ossia pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo). La durata della garanzia deve coprire l'intero periodo della rateazione, aumentato di un anno. La garanzia deve essere prestata mediante fideiussione bancaria rilasciata da un istituto di credito o da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia), ovvero mediante polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

In alternativa, a garanzia delle somme dovute, l'ufficio può autorizzare il contribuente, ovvero un terzo datore, a prestare ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena.

Il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52 comma 4, D.P.R. 131/1986, ovvero, in alternativa, sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 c.p.c., redatta, a spese del contribuente, da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili.

## 1.1 Versamento delle rate

La prima rata, come già detto, deve essere versata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Le successive rate devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo alla scadenza del pagamento della prima rata. Sull'importo delle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi in ragione del 3,5% annuo, con decorrenza dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di predisposizione della comunicazione (la data di predisposizione è indicata nella comunicazione).

Il pagamento delle rate deve essere effettuato mediante mod. F24, sul quale va sempre indicato il codice atto (riportato nel mod. F24 precompilato, allegato alla comunicazione e valido per il pagamento in un'unica soluzione).

I codici-tributo da utilizzare per i versamenti sono i seguenti:

- **9001**, con riferimento alle comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni;
- **9526**, con riferimento alle comunicazioni degli esiti dell'attività di liquidazione dell'imposta dovuta sulle indennità di fine rapporto e sulle prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale;
- **9527**, con riferimento alle comunicazioni degli esiti dell'attività di liquidazione dell'imposta dovuta sugli altri redditi soggetti a tassazione separata.

Di recente sono stati istituiti anche i codici-tributo da utilizzare per la “quota interessi” della rata:

- **9002** è il codice per pagare gli interessi relativi al codice-tributo 9001;
- **9003** è il codice per pagare gli interessi relativi al codice-tributo 9526;
- **9004** è il codice per pagare gli interessi relativi al codice-tributo 9527.

## 1.2 Decadenza dal beneficio della rateazione

Il mancato o insufficiente o tardivo pagamento di una rata comporta la decadenza dalla rateazione. In questo caso, l'importo originariamente richiesto in comunicazione, decurtato di quanto già versato dal contribuente a titolo di “quota capitale”, è iscritto a ruolo, in via automatizzata, con le sanzioni calcolate in misura piena.

Nel caso in cui il debito sia assistito da garanzia, l'Ufficio notifica preliminarmente al garante (o al terzo datore d'ipoteca) un formale invito (con allegato mod. F24 appositamente predisposto) a pagare l'intero ammontare del debito residuo e, in caso di mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'invito, effettua l'iscrizione a ruolo nei confronti del contribuente e del garante (o del terzo datore d'ipoteca).

La relativa cartella deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata o pagata tardivamente e sulla stessa l'agente della riscossione non potrà concedere la dilazione del pagamento prevista dall'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

## 2. LA RATEAZIONE DEI RUOLI

Con le modifiche apportate agli articoli 19 del D.P.R. n. 602/1973 e 26 del D.Lgs. n. 46/1999<sup>1</sup> è stato attribuito agli agenti della riscossione il potere di dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organi dello Stato (con l'eccezione delle pene pecuniarie, già rateizzate in sede penale, di cui all'art. 236, c. 1, del D.P.R. 30.5.2002, n. 115), dalle Agenzie istituite dallo Stato e dagli altri enti pubblici.

La disciplina si estende anche alle restanti entrate riscosse a mezzo ruolo, per le quali, tuttavia, è riconosciuta all'ente creditore la facoltà di adottare la diversa determinazione di disporre in proprio la rateazione, determinazione da comunicare all'agente della riscossione competente, in ragione della sede legale dello stesso ente, e produttiva di effetti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla ricezione della comunicazione da parte del competente agente della riscossione.

Accanto alle modifiche intervenute nella spettanza del potere di con-

<sup>1</sup> Cf cc. 2-bis e 2-ter dell'art. 36 del D.L. n. 248/2007, conv. L. 28.2. 2008, n. 31.

cedere la dilazione sono state introdotte le seguenti variazioni della disciplina sostanziale della materia:

- il pagamento può essere dilazionato fino ad un massimo di 72 rate mensili (art. 19, c. 1, D.P.R. n. 602/1973);
- è possibile, attualmente, ottenere la rateazione del ruolo anche dopo l'inizio della procedura esecutiva, contrariamente a quanto era previsto con la previgente disciplina;
- non è più contemplata la possibilità di ottenere la sospensione della riscossione, prevista nella legislazione previgente;
- è possibile ottenere la rateazione dei ruoli, qualunque sia l'importo dello stesso, senza l'obbligo di prestare idonea garanzia (fideiussione, ipoteca, ecc.) che, invece, era obbligatoria con la normativa previgente per la rateazione dei ruoli di importo superiore a 50.000 euro (fino al 31.12.2007 anche per i ruoli superiori a 25.822,84 euro);
- pertanto nella loro nuova formulazione l'articolo 19 del D.P.R. n. 602/1973 e l'articolo 26 del D.Lgs. n. 46/1999, per i crediti iscritti in ruoli diversi dalle predette pene pecuniarie e dalle entrate degli enti che abbiano esercitato la facoltà di cui al nuovo comma 1-*bis* dello stesso articolo 26 del D.P.R. n. 602/1973, prevedono che il debitore in temporanea situazione di obiettiva difficoltà possa chiedere all'agente della riscossione la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 72 rate mensili.

Conseguentemente, risulteranno rateizzabili, in linea di principio, tutte le tipologie di entrate riscosse mediante ruolo.

Continueranno, tuttavia, ad esservi delle categorie di crediti iscritti a ruolo per le quali non è possibile concedere la dilazione, ad esempio per effetto di quanto previsto da disposizioni dell'ordinamento comunitario. È il caso delle partite iscritte a ruolo dall'Agenzia delle entrate ai fini del recupero di agevolazioni dichiarate illegittime (in quanto considerate aiuti di Stato) dai competenti organi dell'Unione Europea.

Parimenti dovranno essere considerati non dilazionabili, per ragioni di specialità della normativa di riferimento, i crediti la cui riscossione rientra nella fattispecie della "riscossione spontanea a mezzo ruolo", quale prevista dall'articolo 32, comma 1, lettere *a*) e *b*) del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, vale a dire quella da effettuare a seguito di iscrizione a ruolo non derivante da inadempimento e quando la somma da iscrivere a ruolo è, già dall'inizio, ripartita in più rate, su richiesta del debitore.

Il contribuente che intende dilazionare il pagamento delle partite iscritte a ruolo dall'I.N.P.S. può seguire due diversi percorsi: infatti le somme dovute sono rateizzabili sia dagli uffici dello stesso ente, ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto legge 8 luglio 2002, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in un numero massimo di 60 rate mensili, sia dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 36, commi 2-*bis* e 2-*ter*, del decreto legge n. 248/2007, in un numero massimo di 72 rate mensili.

## 2.1 Effetti della presentazione delle istanze ed avvio del procedimento amministrativo

L'istanza di rateazione può essere accolta solo se riguarda la totalità degli importi iscritti a ruolo, per i quali è già scaduto il termine per il pagamento (60 giorni dalla data di notifica della cartella), al netto degli importi già versati.

Fanno eccezione i ruoli I.N.P.S. per i quali, come già detto, si può chiedere la dilazione allo stesso Istituto, oltre che all'agente della riscossione. Tuttavia, il debitore iscritto a ruolo sia dall' I.N.P.S. che da altri enti creditori, per ottenere la dilazione dagli agenti della riscossione delle restanti somme di competenza di questi ultimi, dovrà documentare di aver chiesto la rateazione anche allo stesso I.N.P.S.

Il contribuente che chiede la dilazione, qualora risulti iscritto anche in ruoli per i quali la relativa cartella di pagamento non è stata ancora notificata, potrà essere informato della circostanza, dallo stesso agente della riscossione, e invitato ad estendere l'istanza di dilazione anche a tali ruoli, pur non essendo obbligato a farlo, sulla base della disciplina legislativa.

Se il contribuente decade da una precedente dilazione non potrà più ottenere una nuova rateazione delle partite di ruolo per le quali si è verificata la decadenza, ma potrà ottenere la dilazione di ulteriori somme iscritte a suo carico a condizione, però, che effettui il pagamento, in un'unica soluzione, delle predette partite.

Il procedimento amministrativo, che si avvia con la presentazione dell'istanza di rateazione, è disciplinato dalla legge 8 agosto 1990, n. 241, anche se gestito da soggetti privati come le società che fanno capo ad Equitalia (art. 1, c. 1-ter).

Pertanto, a fronte della richiesta di dilazione, l'agente della riscossione dovrà comunicare all'interessato l'avvio del relativo procedimento; la comunicazione dovrà contenere gli elementi indicati dall'articolo 8, comma 2, della legge 241/1990, quali il termine di conclusione del procedimento ed i nominativi del responsabile di tale procedimento e del responsabile dell'adozione del provvedimento finale.

La presentazione dell'istanza di rateazione, in attesa dell'esito del suo esame, produce i seguenti effetti:

- non determina la revoca delle misure cautelari (fermi amministrativi ed ipoteche) già in precedenza adottate;
- non inibisce l'adozione di nuove azioni cautelari;
- preclude l'avvio di nuove azioni esecutive e sospende la prosecuzione delle procedure esecutive già avviate.

Il procedimento avviato mediante l'istanza di rateazione deve essere concluso necessariamente con un provvedimento espresso, di accoglimento o di rigetto<sup>2</sup>, che dovrà essere notificato al contribuente entro il termine di

<sup>2</sup> Cf L. 241/1990, art. 2.

90 giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.

Con il provvedimento di accoglimento, il contribuente riceverà anche il relativo piano di ammortamento.

Il provvedimento di rigetto, totale o parziale, dell'istanza dovrà essere validamente motivato con l'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della decisione<sup>3</sup>.

Prima della notifica del provvedimento definitivo, dovrà essere data al contribuente la possibilità di presentare le proprie osservazioni sulle sfavorevoli determinazioni dell'agente della riscossione.

A tal fine dovrà essere notificata all'interessato una comunicazione contenente i motivi che ostacolano l'accoglimento della domanda: il contribuente potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dalla comunicazione e l'agente della riscossione dovrà dare conto, nella motivazione dell'atto definitivo, dell'eventuale mancato recepimento delle citate osservazioni.

L'atto definitivo deve contenere anche l'indicazione che avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di rateazione il contribuente può fare ricorso al TAR entro 60 giorni dalla notifica.

---

<sup>3</sup> Cf L. 241/1990, art. 3.





## LA PRIVACY E LE ATTIVITÀ DEGLI ENTI ECCLESIASTICI

### 1. PRINCIPI GENERALI DELLA NORMATIVA CANONICA E STATALE

Gli enti della Chiesa cattolica (in *primis* diocesi e parrocchie) devono acquisire i dati personali per poter promuovere e gestire le proprie attività, istituzionali e non: la raccolta e l'utilizzo di tali dati sono sempre soggetti alla normativa canonica che tutela la «buona fama e la riservatezza»<sup>1</sup>.

Gli enti ecclesiastici sono invece esclusi dalla applicazione della normativa statale<sup>2</sup> in virtù della pacifica e ormai consolidata interpretazione del comma 6 dell'articolo 181 e del comma 3, lettera a) dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 196/2003, purché ricorrano le seguenti condizioni:

1. il trattamento deve avvenire nell'ambito di attività istituzionali di religione e culto (cf art. 16, lett. a, L. 222/1985 «*Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*»);
2. la Confessione religiosa deve aver adottato un sistema di autoregolamentazione (per la Chiesa cattolica è tale il Decreto Generale della CEI, 20.10.1999, «*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*»);
3. i dati non devono essere comunicati o diffusi all'esterno di detti enti (es. si rimane all'interno della Confessione religiosa, e non sussiste dunque comunicazione di dati all'esterno, se una parrocchia comunica dati personali agli uffici della Curia diocesana).

Si deve però sempre ricordare che la giusta tutela della riservatezza è un principio giuridico ormai pacificamente riconosciuto e tutelato dagli ordinamenti giuridici, nonché dal can. 220 del Codice di Diritto Canonico del 1983: «*Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità*».

<sup>1</sup> Cf can. 220 e Decreto Generale CEI del 20.10.1999.

<sup>2</sup> Prima L. n. 675 del 31.12.1996, ora D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003.

Pertanto, al di là della puntuale disciplina ora vigente, è sempre doveroso garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati relativi alle persone che entrano in contatto con gli enti ecclesiastici e le loro attività; ciò significa che la conoscenza di queste notizie deve essere limitata alle persone che ne hanno bisogno per organizzare le attività parrocchiali (le catechiste, gli educatori, i volontari della carità, l'addetto alla segreteria parrocchiale, ecc.) e a questi è fatto divieto di divulgarle all'esterno.

## 2. APPLICAZIONE DELLA SOLA NORMATIVA CANONICA

Gli enti della Chiesa cattolica, nel trattare i dati personali, devono sempre attenersi alla normativa canonica vigente<sup>3</sup>:

1. il *responsabile dei dati*<sup>4</sup>, ovvero colui che ha il governo dell'ente (il vescovo, il parroco, ecc.), è tenuto a vigilare sull'attività promossa dall'ente stesso e sui comportamenti dei suoi *collaboratori*<sup>5</sup> circa l'osservanza di tutta la normativa canonica in materia;
2. i dati presenti nei *registri canonici* non possono mai essere comunicati a persone diverse dall'interessato. Pertanto nessuno può consultare liberamente i registri, salvo i collaboratori del *responsabile* formalmente incaricati (anch'essi sono tenuti al segreto, anche quando terminano la collaborazione);
3. gli *ambienti* in cui sono custoditi i registri, i documenti e gli altri atti devono essere di proprietà dell'ente (salvo deroga concessa dal Vescovo diocesano) e devono offrire opportune garanzie di sicurezza; in particolare è precisato che l'*archivio* (inteso come luogo ove si conservano i documenti) deve essere inviolabile e dotato di una serratura per evitare tentativi di furto, la chiave deve essere conservata dal *responsabile* e ogni tentativo di intrusione, sottrazione e danneggiamento deve essere comunicato all'autorità ecclesiastica. Se vi è necessità di istituire un "archivio segreto" esso deve essere custodito con la massima cautela;
4. qualora si utilizzino *supporti informatici* per il trattamento dei dati personali si deve predisporre una procedura per creare copie di sicurezza e per rendere l'archivio inaccessibile agli estranei provvedendo ad inserire una chiave informatica (*password*) che deve essere periodicamente modificata e custodita in busta sigillata dal *responsabile*. Tutte le procedure adottate per garantire la sicurezza informatica devono essere annotate nel *registro dell'archivio*<sup>6</sup>;
5. fatta salva la dovuta riservatezza, una specifica disciplina è prevista in ordine alla custodia dei supporti mediante cui sono conservati i dati personali: mentre per i *registri canonici* deve essere garantita l'assoluta ri-

<sup>3</sup> Cf Decreto Generale CEI 1999.

<sup>4</sup> V. modello di "Nomina di responsabile del trattamento" in *Documentazione*.

<sup>5</sup> V. modello di "Nomina di collaboratore" in *Documentazione*.

<sup>6</sup> V. modello CEI di "Registro dell'archivio" in *Documentazione*.

servatezza, in quanto raccolgono tutti i dati relativi alla celebrazione dei sacramenti e ai fatti rilevanti in ordine all'appartenenza ecclesiale, per i cosiddetti *elenchi* e *schedari* è consentita una più ampia accessibilità in virtù del fatto che raccolgono dati di uso più corrente e comune, funzionali alle quotidiane attività dell'ente ecclesiastico (elenco degli iscritti all'oratorio, dei membri del consiglio pastorale, dei volontari della parrocchia, dei partecipanti a gite). Inoltre:

- gli *elenchi* e gli *schedari* possono essere creati anche solo su supporto informatico, mentre per i *registri canonici* devono comunque essere mantenuti i volumi cartacei;
  - le *richieste di cancellazione* seguono due percorsi differenti: la cancellazione dagli *elenchi* e dagli *schedari* comporta che il dato sia rimosso dai medesimi; invece per i *registri canonici* non è possibile procedere alla materiale cancellazione della registrazione (perché sono fatti storici circa i quali non si può mai affermare che non siano accaduti) e ci si deve limitare ad annotare a margine la richiesta ricevuta dall'interessato;
  - la *richiesta di correzione di dati* che l'interessato asserisce essere errati può essere fatta con il consenso dell'Ordinario se si riferisce ai *registri canonici* (salvo che non riguardino lo "stato canonico" delle persone, nel qual caso non serve l'intervento dell'Ordinario), oppure direttamente dal *responsabile*, se relativa a schedari ed elenchi;
6. un'ultima disposizione riguarda i "bollettini" che gli enti pubblicano al fine di divulgare notizie relative alle proprie attività. Per regola generale è possibile utilizzare questo strumento anche facendo riferimenti espliciti a persone che hanno partecipato alle celebrazioni e alle manifestazioni, salvo che le stesse chiedano di non essere menzionati; per quanto riguarda invece le offerte ricevute, la prudenza raccomanda sempre di acquisire l'espressa autorizzazione degli offerenti.

### 3. APPLICAZIONE ANCHE DELLA NORMATIVA STATALE

Pur dovendosi sempre applicare la normativa canonica, come sopra descritta, è necessario osservare anche la normativa statale quando vengono trattati dati personali:

1. in riferimento ad attività diverse da quelle di religione e culto, *ex lettera b)*, articolo 16, legge n. 222/1985, quali:
  - attività di assistenza e beneficenza (es. asili nido, case di riposo, centri di accoglienza, mense dei poveri, consultori);
  - istruzione (scuole parrocchiali);
  - educazione e cultura (es. attività svolte da gruppi parrocchiali di animazione culturale, teatrale);
  - altre attività commerciali (es. bar parrocchiali, sale cinematografiche);
2. raccolti non per finalità esclusivamente religiose, quali sono i dati dei di-

pendenti, dei collaboratori, dei professionisti e dei fornitori.

Prima di affrontare il modo di adempiere a quanto richiesto dal decreto legislativo n. 196/2003 è opportuno conoscere come vengono classificati i diversi dati oggetto del trattamento ex articolo 4:

- dati personali, cioè «*qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale*»;
- dati sensibili, «*quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale*»;
- dati giudiziari, quelli idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato.

Qualora vengano raccolti e trattati solo dati personali è sufficiente consegnare l'*informativa*<sup>7</sup> e chiedere il *consenso*<sup>8</sup> espresso; qualora invece siano acquisiti dati sensibili è necessario che il consenso sia scritto e sia altresì richiesta l'Autorizzazione al Garante per il trattamento dei dati, salvo i casi in cui essa è sostituita da una delle Autorizzazioni Generali; infine se sono dati sensibili «*idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro [...] a carattere [...] religioso*» (art. 37, c. 1, lett. c, D.Lgs. n. 196/2003) si deve anche procedere alla notifica in via telematica al Garante (art. 38, c. 2, D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dall'art. 29 della L. n. 133/2008).

Questi adempimenti competono al titolare del trattamento, ovvero al rappresentante legale dell'ente (es. parroco), salvo che lo stesso abbia nominato – nelle forme previste dal D.Lgs. n. 196/2003 – un *responsabile* (assistito dagli eventuali incaricati<sup>9</sup> al trattamento). Il *responsabile*, preposto dal titolare agli adempimenti richiesti per il trattamento dei dati, può essere un dipendente, un collaboratore volontario, una persona giuridica o anche un soggetto che professionalmente svolge un'attività connessa con il trattamento stesso (es. il professionista che elabora le buste paga dei dipendenti). Gli incaricati, autorizzati a compiere operazioni di trattamento dei dati (es. raccolta, inserimento negli archivi, elaborazione dei dati) possono essere nominati oltre che dal titolare anche dal *responsabile*.

Per dare reale attuazione al diritto riconosciuto dall'articolo 1, «*Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano*», la nor-

<sup>7</sup> V. "Informativa e acquisizione consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003" in *Documentazione*.

<sup>8</sup> V "Informativa e acquisizione consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003" in *Documentazione*.

<sup>9</sup> V. "Lettera di incarico al trattamento dei dati" in *Documentazione*.

mativa impone al titolare o al *responsabile* di adottare quei comportamenti e quelle precauzioni – cosiddette misure idonee e misure minime di sicurezza – ritenuti idonei e necessari a garantire che le operazioni sui dati non provochino la violazione della privacy:

1. tutti i dati personali devono essere custoditi in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione e perdita dei medesimi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta (art. 31);
2. non è mai possibile diffondere un dato relativo allo stato di salute (art. 26, c. 5);
3. le misure minime mutano in relazione alle circostanze e alle conoscenze tecniche acquisite, tuttavia alcune precauzioni sono ritenute ineludibili:
  - gli archivi ove sono custoditi i dati e i documenti devono essere chiusi in modo da impedire gli accessi da parte di persone non autorizzate e la chiave deve essere conservata dal titolare o dal *responsabile*;
  - quando un dato, un registro, un elenco è utilizzato da un incaricato, non deve essere lasciato incustodito e comunque in condizione tale da poter essere conosciuto e consultato da estranei (maggior cura nell'impedire accessi estranei deve essere prestata in riferimento ai dati sensibili);
  - gli incaricati, al termine delle attività compiute utilizzando i dati, devono riconsegnare tutti i documenti al *responsabile* o comunque riporli nell'archivio che li custodisce;
4. quando sono utilizzati strumenti informatici:
  - occorre predisporre per ogni incaricato una credenziale di autenticazione composta da un codice per l'identificazione dell'incaricato e una parola chiave (*password*) da lui solo conosciuta, composta da almeno 8 caratteri e da modificarsi almeno ogni 6 mesi (ogni 3 mesi se si trattano dati sensibili);
  - il computer non può essere lasciato incustodito e comunque non deve essere utilizzato in modo tale da permettere ad estranei di accedervi (anche solo leggendo il monitor);
  - i programmi utilizzati devono essere aggiornati periodicamente sia in relazione allo sviluppo tecnologico, sia in relazione al tipo di attività svolta e ai dati trattati (per questi aggiornamenti è opportuno consultare i competenti uffici di Curia);
  - il responsabile (non gli incaricati) deve provvedere almeno ogni settimana a creare copie di sicurezza dei dati trattati, onde poterli ripristinare in caso di perdita o distruzione;
  - il responsabile deve aggiornare almeno semestralmente i programmi idonei ad evitare rischi di intrusione negli strumenti informatici (antivirus, firewall, ecc.);
  - infine, qualora siano trattati con strumenti informatici anche i dati sensibili, il titolare o il responsabile deve redigere e aggiornare ogni anno il Documento Programmatico della Sicurezza (D.P.S.) ([exLege  
3/4-2008](http://www.garante-</a></li></ul></li></ol></div><div data-bbox=)

privacy.it) ai sensi della lettera g), articolo 34 del D.Lgs. n. 196/2003 destinato a raccogliere le notizie relative ai tipi di trattamenti eseguiti, alla distribuzione dei compiti e delle responsabilità, agli aspetti organizzativi di sicurezza e all'analisi dei rischi che incombono sui dati. L'articolo 29 della legge 133/2008 consente ora di redigere un'Auto-certificazione in sostituzione del D.P.S. qualora vengano trattati «*solo dati personali non sensibili e [...] come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della diagnosi, ovvero dalla adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale*».

Per alcune fattispecie di dati e di attività svolte, la normativa statale prevede alcune *semplificazioni*.

1. Nell'ipotesi in cui si tratti un dato personale non è richiesto il consenso dell'interessato quando:
  - il trattamento è obbligatorio per legge o previsto da un regolamento o da una norma comunitaria;
  - a seguito della conclusione di un contratto i dati devono essere trattati per dare adempimento alle obbligazioni (es. comunicare ai sindacati i dati di un lavoratore iscritto);
  - i dati provengono da registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque perché pubblici;
  - la comunicazione è necessaria per salvaguardare la vita di un terzo o di colui cui il dato si riferisce;
  - il soggetto interessato è membro di un ente senza scopo di lucro, anche non riconosciuto, e il trattamento è richiesto per le attività individuate nell'atto costitutivo o nello statuto, purché di tale utilizzo sia stata data notizia nell'informativa.
2. Se si tratta un dato personale sensibile *non è richiesto il consenso* dell'interessato ma *resta la necessità della Autorizzazione del Garante o della Autorizzazione Generale* quando:
  - il soggetto interessato è membro di un ente senza scopo di lucro, anche non riconosciuto, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, e il trattamento è operato nei modi necessari a perseguire lo scopo istituzionale, sempre che i dati non siano diffusi all'esterno e l'ente dia garanzia relativamente ai trattamenti stessi (di tutto ciò deve dare notizia mediante l'informativa). Questa agevolazione vale anche per i soggetti che non sono membri di questi enti ma intrattengono con essi contatti regolari;
  - è necessario per salvaguardare la vita di un terzo o di colui cui il dato si riferisce;
  - il trattamento è obbligatorio per legge o previsto da un regolamento o da una norma comunitaria e riguarda il rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e di previdenza e assistenza sociale.

3. Per determinate attività non è necessario richiedere una specifica Autorizzazione al Garante in quanto ci si avvale *delle Autorizzazioni Generali*. Quelle attuali (giugno 2008) hanno grande utilità perché si riferiscono a molte attività e situazioni che riguardano anche gli enti ecclesiastici: i rapporti di lavoro<sup>10</sup>, i dati sulla salute e la vita sessuale<sup>11</sup>, le associazioni e le fondazioni<sup>12</sup>, i liberi professionisti, le attività creditizie, assicurative, i sondaggi, l'elaborazione dati e altre attività private, gli investigatori privati, i dati di carattere giudiziario.

## 4. CASISTICA

### 4.1 Centri di ascolto parrocchiali

Quando la parrocchia organizza un servizio cui possono rivolgersi tutte le persone in difficoltà per necessità di vario tipo e genere (centro di ascolto) si oltrepassa il limite della *carità istituzionale* propria della parrocchia (e dunque riconducibile alla attività di religione e di culto) e si entra nell'ambito delle *attività di assistenza e beneficenza, ex lettera b)*, articolo 16, legge n. 222/1985, soggette al Codice Privacy<sup>13</sup>.

I dati sono, nella maggior parte dei casi, anche sensibili o giudiziari e molto spesso gli operatori del centro di ascolto per garantire un efficace aiuto devono poterli comunicare a soggetti terzi (servizi sociali pubblici). In queste ipotesi, pertanto, sono necessari sia la consegna dell'informativa, sia l'acquisizione del consenso dell'interessato.

Se le schede delle persone aiutate sono memorizzate in supporti informatici è necessaria anche la redazione del Documento Programmatico di Sicurezza (D.P.S.).

Infine, è necessario che ai volontari che operano presso il centro di ascolto sia conferito formalmente l'incarico (nelle forme previste dal D.Lgs. n. 196/2003) con apposita lettera a firma del titolare del trattamento (parroco) o del *responsabile*.

Si ricorda che la fondazione Caritas Ambrosiana di Milano ha già predisposto per i centri di ascolto parrocchiali un *Vademecum* e specifici modelli, compreso il D.P.S.

---

<sup>10</sup> V. «Autorizzazione n. 1/2008 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro – 19.6.2008» in *Documentazione*.

<sup>11</sup> V. «Autorizzazione n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale – 19.6.2008» in *Documentazione*.

<sup>12</sup> V. «Autorizzazione n. 3/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni – 19.6.2008» in *Documentazione*.

<sup>13</sup> D.Lgs. 196/2003.



## **4.2 Distribuzioni di pacchi alimentari e di indumenti**

Per questa semplice attività caritativa svolta da molte parrocchie, l'eventuale raccolta dei dati personali è soggetta alla sola normativa canonica.

## **4.3 Lavoratori dipendenti e collaboratori**

Qualora la parrocchia intenda assumere uno o più lavoratori dipendenti e/o collaboratori (sacrista, organista, addetto alle pulizie della chiesa, custode dell'oratorio, educatore, ecc.) deve necessariamente acquisire una serie di dati, generalmente anche sensibili, al fine di instaurare il rapporto di lavoro e provvedere a tutti gli adempimenti connessi; in tal caso deve applicarsi il Codice Privacy (informativa al lavoratore, acquisizione del suo consenso, redazione del D.P.S. qualora i dati vengano gestiti con strumenti informatici).

Qualora la gestione dei rapporti di lavoro sia affidata a professionisti (studio che elabora le buste paga), che divengono responsabili del trattamento, saranno solo questi ultimi a dover provvedere agli adempimenti richiesti, a condizione che tutti i dati dei dipendenti siano ad essi trasmessi (e in parrocchia rimangano solo i dati strettamente necessari a gestire il rapporto di lavoro, quale la copia della lettera di assunzione).

## **4.4 Scuole parrocchiali**

La parrocchia che svolge un'attività scolastica deve sottostare alla disciplina prevista dal Codice Privacy poiché trattasi di attività di istruzione (ex lett. *b*, art. 16, L. n. 222/1985).

A tal proposito si rinvia alle indicazioni offerte dalle associazioni preposte al coordinamento delle attività scolastiche (es. FISM).

## **4.5 Bar dell'oratorio, cinema e teatro parrocchiale**

Trattasi di attività commerciali e non di "religione e culto", dunque rientranti fra quelle soggette al Codice Privacy. Relativamente a queste attività occorre distinguere i dati inerenti ad eventuali lavoratori (addetto al bar, al cinema, ecc.) da quelli relativi ai fornitori.

Nel primo caso, vale quanto già detto in tema di lavoratori dipendenti; nel secondo caso, la parrocchia deve consegnare al fornitore la sola informativa e conservarne una copia debitamente controfirmata per presa visione e accettazione; non è invece necessario richiedere il consenso scritto né redigere il D.P.S.

Quando l'attività è svolta avvalendosi di contratti di appalto di servizi o quando è concessa a terzi in affitto d'azienda occorre attenersi a quanto previsto in tema di stipula di contratti, come di seguito precisato.

## 4.6 Contratti stipulati dalla parrocchia

Quando la parrocchia stipula contratti (es. locazione, comodato, appalto, contratto d'opera, affitto d'azienda, appalto per servizi di pulizia, servizi di consulenza, fornitura di materiale, ecc.) si applica il Codice Privacy; è sufficiente consegnare l'informativa scritta, trattenendone una copia controfirmata dall'interessato per presa visione e accettazione. Non occorrono né il consenso scritto né la redazione del D.P.S.

Nei contratti si suggerisce di inserire apposita clausola inerente la tutela della privacy: «*Le parti si danno reciprocamente atto che il trattamento dei dati acquisiti nonché ogni reciproca comunicazione o avviso, saranno effettuati nel rispetto della normativa sulla Privacy disciplinata dal D.Lgs. n. 196/2003*».

## 4.7 Bollettino o foglio di informazione parrocchiale

Riguardo a questi strumenti editi dalla parrocchia e utilizzati per comunicare con la propria comunità è necessario avere queste attenzioni:

- gli elenchi degli abbonati devono essere trattati ai sensi del Decreto CEI rientrando la pubblicazione di questi bollettini tra le attività di religione e culto;
- è possibile pubblicare sul bollettino le notizie relative a:
  - l'avvenuta celebrazione del matrimonio (nomi e cognomi degli sposi e data della celebrazione), in quanto la notizia è già resa di dominio pubblico con le pubblicazioni matrimoniali (can. 1067);
  - l'avvenuta celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana e la celebrazione delle esequie nella misura in cui si riferiscono a fatti di dominio pubblico;
- se si tratta di dati relativi ad altre persone che partecipano a celebrazioni e a manifestazioni religiose è possibile pubblicarli sui bollettini, salvo che gli stessi chiedano espressamente di non essere menzionati (Decreto CEI, art. 8, §2);
- infine, benché il Decreto CEI consenta di pubblicare le notizie relative ad offerte ricevute qualora il benefattore non abbia esplicitamente richiesto di evitarne la divulgazione, si suggerisce – per prudenza – di domandarne preventivamente l'autorizzazione.

## 4.8 Registri canonici

Poiché nei *registri canonici* sono riportate le notizie relative all'avvenuta celebrazione dei sacramenti e altri fatti concernenti l'appartenenza o la partecipazione ecclesiale, i dati in essi contenuti sono del tutto sottratti alla normativa statale e sono soggetti unicamente al Decreto CEI.

Si ricorda che il Decreto CEI (art. 7, § 2) impone l'obbligo di riservatezza e segreto anche agli incaricati nominati dal parroco: «*ogni operatore*

*che ha accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell'ordinamento canonico o da essi legittimamente posseduti, deve impegnarsi, prima di assumere l'incarico, a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al responsabile. L'obbligo del segreto rimane integro anche dopo la cessazione dall'incarico».*

A tal fine è opportuno che il parroco conferisca questo incarico per iscritto, evidenziando l'obbligo al segreto e richiamando il Decreto CEI, quale unica normativa di riferimento.

#### **4.9 Elenchi relativi alle attività di religione e culto**

Si fa riferimento agli elenchi relativi a coloro che partecipano e gestiscono le attività istituzionali promosse da tutte le parrocchie: catechisti, membri dei consigli parrocchiali, bambini iscritti alla catechesi e alle attività oratoriane, gruppi liturgici, coro, gruppo missionario, gite e vacanze estive dei ragazzi, pellegrinaggi, eccetera.

Poiché sono tutte attività di religione e di culto, il trattamento dei relativi dati è soggetto soltanto alla normativa canonica.

Deve essere chiaro che, con riferimento a queste sole attività, negli avvisi e nelle schede di iscrizione non devono mai essere inseriti riferimenti al decreto legislativo n. 196/2003 ma solo al Decreto CEI 1999.

#### **4.10 Elenchi relativi ad altre attività promosse dalla parrocchia**

Le parrocchie organizzano anche attività diverse da quelle di religione e di culto, e ciò accade soprattutto ma non esclusivamente con riferimento ai ragazzi e ai giovani; sono, per esempio, le attività sportive, culturali, sociali, centri di aggregazione giovanile, nonché attività ricreative per gli anziani e vacanze per il gruppo adulti.

I dati raccolti per queste attività sono soggetti alla normativa del Codice Privacy.

#### **4.11 Richiesta di cancellazione dal registro dei battesimi**

Possono pervenire alle parrocchie richieste di cancellazione dal registro dei battesimi, invocando l'applicazione del diritto alla cancellazione dei propri dati personali ex articolo 7 decreto legislativo n. 196/2003; tuttavia in tali casi ci si deve attenere alla specifica normativa canonica di cui al paragrafo 9 dell'articolo 2 del Decreto CEI *«La richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibile se concerne dati relativi all'avvenuta celebrazione di sacramenti o comunque attinenti allo stato delle persone. Tale richiesta deve essere annotata nel registro, e obbliga il responsabile dei registri a non utilizzare i dati relativi se non con l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano».*

## 5. FORMULE UTILIZZABILI IN CALCE AI MODULI CON I QUALI SI RACCOLGONO I DATI

### **Attività di *distribuzione di pacchi alimentari e indumenti* a cura della parrocchia**

In forza di quanto previsto dall'art. 181, c. 6, e dall'art. 26, c. 3, lett. a) del decreto legislativo 196/2003, il trattamento di questi dati non è soggetto al medesimo decreto legislativo.

È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana «*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*» (20.10.1999).

*La parrocchia ... attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività caritative di distribuzione di ..., e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.*

*È comunque possibile richiedere alla parrocchia la cancellazione dei propri dati.*

*Luogo e data*

..., ...

*Sottoscritto per conoscenza*

...

## **Attività educative per i ragazzi della parrocchia**

[oratorio, pastorale giovanile, attività estive e grest per ragazzi, gite e vacanze dell'oratorio]

In forza di quanto previsto dall'art. 181, c. 6 e dall'art. 26, c. 3, lett. a) del decreto legislativo 196/2003, il trattamento di questi dati non è soggetto al medesimo decreto legislativo.

È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana «*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*» (20.10.1999).

*La parrocchia ... attesta che i dati conferiti saranno utilizzati per organizzare le attività educative della parrocchia e per le altre attività di religione o di culto, e non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti.*

*È comunque possibile richiedere alla parrocchia la cancellazione dei propri dati.*

*Luogo e data*

..., ...

*Sottoscritto per conoscenza (se minorenni, sottoscrive il genitore)*

...

## **Attività istituzionali del Seminario diocesano**

Il Seminario diocesano dichiara che:

ai sensi dell'art. 1 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana «*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*» – promulgato in data 20 ottobre 1999 (in N. CEI 1999, 10, pp. 377-397) – «*l'acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati relativi ai fedeli [...]*» si svolgono «*nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico*»;

i dati sono acquisiti, conservati e utilizzati soltanto relativamente a quanto attiene ai compiti istituzionali del Seminario (come precisati nello Statuto e nei Regolamenti applicativi);

i dati non saranno diffusi al di fuori della Chiesa cattolica;

ai sensi dell'art. 4, § 4 del Decreto di cui sopra l'interessato può richiedere per iscritto al responsabile dei registri la cancellazione dei dati personali da *elenchi* e *schedari*. Con la cancellazione i dati sono trasferiti nell'archivio del Seminario perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione;

il responsabile dei registri è il Rettore pro tempore.

*Luogo e data*

..., ...

*Sottoscritto per conoscenza.*

...

### **Modulo raccolta dati per attività istituzionali dell'Ufficio Insegnanti di Religione della Curia diocesana**

I dati personali relativi agli insegnanti della religione cattolica sono trattati dagli uffici di Curia della Diocesi di ... esclusivamente nell'ambito delle proprie attività di "religione e culto", al fine di consentire al competente Servizio IRC di svolgere tutti gli adempimenti relativi all'insegnamento della religione cattolica.

I medesimi dati sono trattati nel rispetto delle disposizioni canoniche di cui al Decreto CEI del 20 ottobre 1999 «*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*».

I dati non sono comunicati o diffusi a terzi estranei alla Diocesi di ..., salvo quanto previsto e richiesto dalla normativa concordataria.

Chiediamo il Suo consenso al fine di inviare materiale informativo e di poter comunicare il Suo nominativo agli enti promotori dei corsi di formazione e aggiornamento.

Do il consenso

Nego il consenso

Luogo e data

..., ...

Sottoscritto per conoscenza.

...

### **Raccolta indirizzi mail per newsletter parrocchiale**

In forza di quanto previsto dall'art. 181, c. 6, e dall'art. 26, c. 3, lett. a) del decreto legislativo 196/2003, il trattamento di questi dati non è soggetto al medesimo decreto legislativo.

È invece soggetto al Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana «*Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza*» (20.10.1999).

*La parrocchia ... attesta che i dati così conferiti non saranno diffusi o comunicati ad altri soggetti, né utilizzati per finalità diverse dall'invio della newsletter.*

Luogo e data

..., ...

Sottoscritto per conoscenza.

...



## SOSTENERE LA CHIESA PER SERVIRE TUTTI

I Vescovi italiani non hanno perso l'appuntamento.

Con puntualità, vent'anni dopo la pubblicazione del loro documento «*Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*», hanno ricordato l'importante anniversario prendendo la parola con una lettera inviata a tutti dal titolo «*Sostenere la Chiesa per servire tutti. A vent'anni da Sovvenire alle necessità della Chiesa*».

La lettera è stata licenziata dall'Assemblea Generale del maggio 2008 ed è stata pubblicata il 4 ottobre successivo, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia.

L'Assemblea Generale del 2008 ha voluto espressamente mettere a tema il "Sovvenire", a vent'anni dall'avvio del nuovo sistema concordatario di sostegno economico alla Chiesa e dall'Assemblea di Collevallenza del novembre 1988 e dieci anni dopo dall'Assemblea sempre di Collevallenza del novembre 1998 che approvò alcune determinazioni per rimotivare e rilanciare la riforma.

Tutti noi sentivamo l'importanza e il desiderio che questi anniversari venissero ricordati, non semplicemente per una celebrazione esteriore o formale, ma per una convinta e feconda ripresa di quella che fu certamente la riforma più significativa dell'Accordo di Revisione del Concordato Lateranense firmato il 18 febbraio del 1984 e che costituisce un'autentica svolta epocale nella storia della Chiesa italiana.

Questa coscienza e questa volontà ha portato il Comitato che presiede all'azione del Servizio Nazionale per la promozione del sostegno economico alla Chiesa e, correlativamente, a quella degli stessi incaricati diocesani a proporre alla Segreteria Generale di mettere a tema dell'Assemblea CEI del 2008 l'argomento del Sovvenire e a studiare, attraverso apposite commissioni composte anche da esperti esterni, al fine di presentare suggerimenti opportuni in base alle priorità del momento. Per quanto concerne,

---

\* Incaricato CEL per la promozione al sostegno economico della Chiesa



in particolare, l'intervento dell'Episcopato a vent'anni dal documento "Sovvenire", il Comitato si è trovato di fronte a una scelta di base: o riproporre il testo del 1988, data la sua indiscutibile importanza e la sua singolare riuscita, oppure optare per un documento nuovo. Dopo un dibattito veramente ampio e vivace, si è proceduto a una sorta di via di mezzo: stilare sì un "testo" nuovo ma non un "documento" nuovo. Si intendeva, così, mantenere in tutta la sua ricchezza il "documento base" e rilanciarlo sottolineandone gli aspetti più rilevanti e adattandoli al contesto odierno.

Il Consiglio Permanente, anche facendo tesoro di queste riflessioni e dei suggerimenti conseguenti, nella riunione del gennaio 2008 decise di procedere alla stesura di una lettera dell'Episcopato per riproporre i valori portanti appunto del documento «*Sovvenire alle necessità della Chiesa*» rileggendoli alla luce degli anni trascorsi, dell'esperienza fatta e dei non trascurabili risultati raggiunti. Nell'approvare l'indice della lettera, i Vescovi suggerirono di stilare un documento breve; di sottolineare il tema della trasparenza e il valore della povertà anche in presenza di risorse cospicue (la Chiesa non trattiene nulla per sé, ma distribuisce tutto ciò che riceve); di dire una parola ai sacerdoti, soprattutto a quelli più giovani che non hanno vissuto il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, esortandoli a uno stile di vita che sia consono ai valori del Vangelo da loro stessi proclamati.

Così è stata elaborata la nostra lettera. Vorrei ora proporre una lettura trasversale, tesa a rimarcare quattro punti: le caratteristiche del testo; i punti acquisiti; i principali contenuti; la necessaria divulgazione. Per ciascuno di questi punti, anche per facilitare l'attenzione, rimarcherò cinque elementi.

## 1. LE CARATTERISTICHE DEL TESTO

Si tratta di una lettera che si presenta in modo evidente con le seguenti note.

- *La brevità.* La lettera si compone di 18 numeri in 4 pagine e mezzo: autentico miracolo! Possiamo dire che questa volta – una almeno! – le promesse sono state mantenute, anche grazie alla tipologia stessa del testo che si è scelta: una lettera deve mantenersi in termini ragionevolmente succinti. (alla lettera è stata poi aggiunta un'Appendice di due pagine per spiegare i meccanismi del nuovo sistema).
- *La chiarezza.* Tutti possono comprendere benissimo e facilmente quanto è scritto. Il linguaggio scorre via con molta scioltezza e si fa leggere volentieri.
- *L'incisività.* La lettera ha uno stile quasi giornalistico, così che non soltan-

to si può ben capire, ma anche facilmente ricordare. Quanto è scritto, perciò, risulta effettivamente particolarmente persuasivo.

- *La tonalità.* I Vescovi per questo loro pronunciamento hanno scelto proprio il tono giusto, di tipo dialogico, come volessero mettersi a parlare a tu per tu raggiungendo ciascuno in particolare. La cosa si fa evidente quando in conclusione essi si rivolgono specificamente e direttamente ai membri della comunità ecclesiale, indirizzando una parola specifica ai fedeli laici (n. 15), ai seminaristi (n. 16), ai presbiteri (n. 17).
- *La comunicabilità.* Il testo si adatta molto bene a una diffusione capillare attraverso modalità di divulgazione che dovranno essere accuratamente rintracciate e coerentemente perseguite.

## 2. I PUNTI ACQUISITI

- La prima basilare acquisizione della lettera, che risulta in modo evidente anche dai lavori di preparazione dell'intervento, consiste nel rinvio, nella riproposizione e nel rilancio del documento «*Sovvenire alle necessità della Chiesa*». Oggi, forse ancor più che vent'anni fa, è chiara la coscienza che questo testo è veramente la "*Magna Charta*" del *Sovvenire* e quindi deve essere sempre ripreso, studiato, approfondito e attuato: esso è e rimane il "Documento base" del nuovo sostegno economico alla Chiesa.
- Si ribadisce chiaramente il giudizio "altamente positivo" del nuovo sistema. Di più, si giunge a una affermazione molto forte, forse la più forte finora espressa in questo senso, esattamente al n. 5: «*A tutti deve essere chiaro che la scelta compiuta in campo economico dalla Chiesa in Italia con il nuovo Concordato è irreversibile, e comporta un costante impegno nel reperimento delle risorse per sostenerne i ministri e le attività*».
- Si rimarca l'importanza primaria ed essenziale dell'impianto di valori che sostiene il sistema, anzi si afferma che è proprio questo che giustifica il giudizio positivo. In effetti, immediatamente dopo l'affermazione appena riportata, i Vescovi dicono pure con forza: «*Per questo ci sentiamo in dovere, in questa occasione, di riproporre con convinzione le motivazioni ecclesologiche ed etiche che fondano il sistema di sostegno economico alla Chiesa, che senza di esse perderebbe tutta la sua forza esemplare e propositiva*» (n. 5). E il fondamento teologico radicale su cui tutto si basa e che tutto sostiene sta nella realtà viva della Chiesa come mistero ed esperienza di comunione. Si legge nel testo al n. 4: «*Ma qual era, per la Chiesa cattolica, la vera novità del sistema? Qual era e qual è ancora oggi il suo significato autentico? Sarebbe assai riduttivo, e in ultima analisi sbagliato, considerarlo un puro e semplice meccanismo di raccolta e distribuzione di risorse economiche, una sorta di aggiornamento delle modalità tradizionali reso inevitabile dal mutare delle condizioni politiche*

e sociali. A dare senso al nuovo sistema è una precisa idea di Chiesa, radicata nel messaggio evangelico e fedele agli insegnamenti del Concilio Vaticano II: un'esperienza di comunione, che riconosce a tutti i battezzati che la compongono una vera uguaglianza nella dignità e chiede loro l'impegno alla corresponsabilità e alla condivisione delle risorse».

➤ Da queste riflessioni scaturisce, come ulteriore fondamentale punto acquisito, la necessità prioritaria della formazione. Al n. 11 i Vescovi chiaramente sostengono che le ragioni e i valori del sistema di sostegno economico alla Chiesa «non toccano soltanto un aspetto accessorio della comunità ecclesiale, ma si pongono al centro delle sue scelte». Esattamente da qui parte l'esigenza di una formazione a questi stessi valori, attraverso un'azione educativa che deve toccare tutti i campi della vita e della missione della Chiesa. Ancora con un'affermazione nuova, almeno per la sua esplicitazione e la sua perentorietà, appena dopo quanto riportato i Vescovi così scrivono: «Perciò (le motivazioni del sistema) devono essere costantemente richiamate nella catechesi, negli itinerari formativi, nell'insegnamento teologico». Proprio a questo proposito i Vescovi evocano la figura dell'incaricato diocesano e del suo apporto assolutamente determinante in vista dell'educazione al Sovvenire. Sempre al n. 11, infatti, affermano: «Educare al Sovvenire è una via assai concreta per accrescere il senso di appartenenza ecclesiale, la partecipazione e la corresponsabilità. In quest'opera di formazione, fondamentale sarà l'apporto degli incaricati diocesani per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, sacerdoti e laici che, con i loro collaboratori, in questi vent'anni sono maturati quanto a competenza, consapevolezza e autentico senso ecclesiale».

➤ Ancora del tutto conseguentemente, nella lettera i Vescovi ribadiscono la natura "pastorale" del Sovvenire. Vorrei soffermarmi un po' di più su questo punto perché lo ritengo veramente essenziale per la fase storica che sta attraversando la famiglia tutta del Sovvenire.

Come abbiamo testé rammentato, al n. 11 si rimarca che il tema del Sovvenire si pone al centro delle scelte della comunità ecclesiale. Ciò significa, come tante volte ho personalmente sottolineato con convinzione e forza, che la sensibilizzazione al sostegno economico della Chiesa si configura come una vera azione pastorale, non semplicemente come una ricerca di fondi o una organizzazione di carattere economico – fiscale. Anzi, di più, nel contesto odierno dove la corretta gestione delle realtà temporali, prima fra tutte il denaro, risulta decisiva per la credibilità generale della Chiesa, la qualifica pastorale dell'attività del Sovvenire si impone come prioritaria. Se fin qui molto spesso abbiamo rimarcato che il servizio pastorale del Sovvenire, pur nella sua indiscutibile importanza, si poneva all'ultimo posto, in questo momento storico io sono personalmente convinto che si debba, al contrario, affermare la sua priorità. Ne va della credibilità complessiva della Chiesa e dell'efficacia della sua testimonianza missionaria. Permettete che lo ribadisca con decisione, nella

speranza che questa verità venga recepita a tutti i livelli e, in particolare, al livello di chi è chiamato a esercitare il servizio dell'autorità: l'azione del Sovvenire nella sua qualifica pastorale è oggi prioritaria. È necessario, perciò, investire in persone, competenze e risorse!

Il Sovvenire si presenta, dunque, come una grande occasione formativa. Esso fa maturare il senso vero di Chiesa come casa e scuola di comunione, educa e sostiene cristiani adulti nella fede, impegna a una testimonianza coerente e generosa. Al riguardo nella lettera i Vescovi confermano e rilanciano le determinazioni di Colleva '98, riproponendole ancora oggi: *«L'istituzione presso la Curia Diocesana di un "Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa", l'attenzione a una formazione specifica dei seminaristi e dei giovani sacerdoti, la cura a rendere operativo in ogni parrocchia il consiglio per gli affari economici e a indicare uno dei suoi membri come referente per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, il fissare – dopo opportune consultazioni – criteri programmatici per la ripartizione delle somme dell'otto per mille in sede diocesana e dare un rendiconto pubblico delle assegnazioni effettuate»* (n. 13).

È così importante, anzi essenziale, far sì che l'impianto complessivo del Sovvenire, in particolare i valori e le motivazioni che ne danno ragione, venga custodito e rafforzato sempre più. Sono bellissime e molto azzeccate le parole del n. 4 della lettera dove si afferma: *«Dopo vent'anni, dobbiamo far sì che questa ispirazione resti viva, diventando sempre più un tratto caratterizzante la comunità ecclesiale»*. Questo consentirà di respingere con determinazione il pericolo dell'assuefazione. Esso è già stato denunciato più volte all'interno dell'opera di promozione, soprattutto da parte di chi ha operato e continua ad agire con convinzione per riandare sempre alle radici del nuovo sistema e, esattamente, alla sua connotazione pastorale. Ora anche i Vescovi denunciano questo rischio, affermando al n. 5: *«Quando il nuovo sistema entrò in vigore, non pochi temevano che le risorse non sarebbero bastate per remunerare i sacerdoti e far fronte ai costi delle attività ecclesiali. Oggi tali preoccupazioni sono ampiamente superate. A uno sguardo attento, emergono però nuovi timori, figli in gran parte della tentazione dell'assuefazione. Nulla, in realtà, è definitivamente acquisito e sarebbe un grave errore affievolire la tensione propositiva, rinunciando a educare al dovere del Sovvenire e alla promozione di una mentalità ecclesiale di partecipazione e corresponsabilità»*. Per ottenere questi risultati occorre scavare a fondo, affinché si operi un'autentica cultura del Sovvenire, che plasmi sempre più il costume della comunità ecclesiale e della società civile.

### 3. I PRINCIPALI CONTENUTI

#### 3.1 Il ringraziamento

I Vescovi dedicano una parola esplicita per dire il grazie più sincero e cordiale a tutti coloro che hanno contribuito direttamente e generosamente alla buona riuscita del sistema. Per ben due volte ai numeri 1 e 2 dicono “grazie”! *«Dopo vent’anni, ci sentiamo anzitutto in dovere di ringraziare gli italiani che hanno dato fiducia alla Chiesa cattolica, sia firmando a suo favore al momento della dichiarazione dei redditi e contribuendo così all’assegnazione dell’otto per mille del gettito complessivo dell’IRPEF, sia facendo offerte deducibili per il sostentamento del clero [...] Il nostro grazie dà anche voce alla riconoscenza di quelli che hanno sperimentato la vicinanza concreta della Chiesa».* Anzi, l’atteggiamento di ringraziamento non è solo presente in questi testi, ma rientra nello stile generale della lettera, positivo e propositivo. Mi pare molto bello imparare da questo intervento a far rientrare stabilmente anche nell’azione di promozione, in tutti i suoi aspetti, lo stile del ringraziare. E i Vescovi dicono grazie a tutti, *«credenti e non credenti, praticanti e non praticanti, accomunati dalla stima nei confronti della Chiesa e del modo in cui essa utilizza per il bene di tutti le risorse di cui dispone»* (n. 1). Mi sia consentito anche un accenno alla mia esperienza personale in campo educativo. Io non perdo occasione per invitare esplicitamente ragazzi e giovani a dire grazie. Ancor più, spesso così mi esprimo: *«Quando non sai che cosa dire, di’ grazie! C’è sempre un motivo per dire grazie a qualcuno».*

#### 3.2 I valori

La lettera ricorda e si sofferma sui valori ecclesiali e civili della riforma. Li ripercorriamo insieme:

##### ➤ I valori ecclesiali

- *La comunione.* È il valore fondante, basilare e decisivo; per usare parole care all’amatissimo e indimenticabile Mons. Zaccheo, possiamo dire: il principio e fondamento di tutto. I Vescovi ne parlano al n. 4 che abbiamo già precedentemente citato e al n. 6 che dedicano esplicitamente al dono e all’impegno della comunione, mettendo in guardia dalle tentazioni e dai comportamenti individualistici, capaci di insinuarsi anche all’interno della comunità ecclesiale, per vivere e testimoniare sempre, invece, che la Chiesa è esperienza viva di comunione aperta a tutti.
- *La corresponsabilità.* Il n. 7 è tutto dedicato a questo valore basilare che fonda le sue radici nella stessa vocazione battesimale che rende ciascun fedele protagonista attivo, e non semplice comparsa, della vita e della missione della Chiesa. Con una frase ad effetto i Vescovi

proclamano: «Nessuno nella Chiesa può dire: “Non mi riguarda”». Tutti, dunque, ma in particolare i fedeli laici devono mettere a disposizione le proprie capacità e il proprio servizio per il bene di tutta la comunità ecclesiale. I pastori per primi devono essere coscienti di questo e superare definitivamente, perciò, «*quella mentalità clericale e accentratrice che tende a estromettere i laici dall’elaborazione dei processi decisionali e dalla gestione dei beni e delle risorse*». I Vescovi ricordano che la corresponsabilità «*crescerà, soprattutto, con un più deciso impegno a far crescere la spiritualità diocesana che si caratterizza per l’amore e il servizio alla propria Chiesa particolare*», attraverso la valorizzazione effettiva delle strutture di partecipazione, sia a livello diocesano, sia a livello parrocchiale.

- *La partecipazione.* La corresponsabilità conduce immediatamente a una partecipazione diretta e personale. Il “Non mi riguarda” deve diventare, al contrario, il “Mi sta a cuore” che conduce a un coinvolgimento reale. E quando la partecipazione è vera, arriva fino alla concretezza della condivisione dei beni materiali e del denaro. Al n. 8 la lettera ricorda che oltre alle modalità di partecipazione al Sovvenire alle necessità della Chiesa modulate dal nuovo sistema, rimane sempre vivo e necessario «*Il semplice e tradizionale gesto dell’offerta manuale, fatta nella propria parrocchia o nella chiesa abitualmente frequentata. Esso, però, invita ad aprire lo sguardo anche alle esigenze della diocesi, di cui ogni comunità locale è cellula viva, e della Chiesa universale*».
- *L’uguaglianza evangelica.* La lettera presenta il valore dell’uguaglianza evangelica come una meta da raggiungere (cf n. 9). Possiamo dire con soddisfazione e anche con una punta di sano orgoglio che il nuovo sistema ha raggiunto una sostanziale uguaglianza a livello economico tra le persone. Oggi, in Italia, in virtù dei grandi valori della fraternità e della solidarietà, i presbiteri che vivono a servizio della Chiesa, ricevono una remunerazione sostanzialmente uguale. È, tuttavia, da rimarcare con vigore che occorre procedere coraggiosamente e attraverso opportune e intelligenti sperimentazioni verso una perequazione tra gli enti, affinché la riforma non resti a metà del guado, rischiando un deplorabile riflusso sperequativo anche a livello di persone!
- *La trasparenza.* Si tratta di un valore essenziale per la buona riuscita di tutto quanto il nuovo impianto del sostegno economico alla Chiesa. La trasparenza è condizione imprescindibile e necessaria per la credibilità della Chiesa e, quindi, per il reperimento delle risorse. Tante volte l’abbiamo già ricordato. Il n. 10 del testo a chiare lettere e con sincera soddisfazione rimarca che il nuovo sistema ha conquistato coerentemente questo valore: «*Ai fedeli che contribuiscono con le loro offerte, agli italiani che firmano per l’otto per mille, alle autorità dello Stato e all’opinione pubblica abbiamo reso conto in questi anni di co-*

*me la Chiesa ha utilizzato le risorse economiche che le sono state affidate». Si deve, però, continuare con coerenza su questa strada, operando affinché la trasparenza diventi, senza ombra di dubbio, primario criterio gestionale in ogni comunità ecclesiale. Anzi, a questo riguardo, la lettera giunge a una affermazione che per la sua forza e la sua chiarezza, per quanto mi consta, è la prima in questa materia da parte dell'episcopato: «Ogni comunità parrocchiale ha diritto di conoscere il suo bilancio contabile».*

- *La povertà.* Il valore della povertà evangelica deve costituire il clima complessivo dentro cui tutta questa realtà vive e l'alimento necessario di cui si nutre. La lettera contiene una vera e bellissima definizione di povertà, laddove si tratteggia una volta di più l'immagine di Chiesa che sta alla base del nuovo sistema e che dovrebbe continuamente emergere dalla sua coerente e convinta applicazione: *«È una Chiesa che vuole vivere e testimoniare la povertà evangelica, non perché rinuncia alle risorse materiali, ma perché non tiene nulla per sé e tutto rimette in circolazione, ridistribuendolo, moltiplicato, a chi è nel bisogno»* (n. 4).

### ➤ **I valori civili**

La lettera li considera soprattutto al n. 3, sottolineando che la riforma del sostegno economico alla Chiesa si presenta come paradigmatica proprio per lo sviluppo e la salvaguardia di essi.

- La sana collaborazione per la promozione della persona e la ricerca del bene del Paese.
- La reciproca indipendenza, nella convinzione che il rispetto delle diverse competenze non è un ignorarsi a vicenda o, peggio ancora, un ostacolarsi, ma una ricerca sincera e convinta delle corrette forme per una convergenza di azione a servizio della promozione di ogni persona e del bene comune.
- La democrazia fiscale: il nuovo sistema ha costituito *«Il primo riuscito tentativo di applicare al sistema fiscale un meccanismo di democrazia diretta»*.
- L'esemplarità anche per altri Paesi e i loro rispettivi ordinamenti giuridici, ovviamente declinando il sistema a seconda delle diverse situazioni.
- L'applicazione corretta e conseguente del fondamentale articolo 1 del "nuovo" Concordato, esplicitamente citato nella sua interezza: *«La Repubblica italiana e la Santa Sede, riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese»*.

### 3.3 I protagonisti

La lettera chiama ancora una volta tutti ad essere protagonisti dell'azione di promozione del sostegno economico alla Chiesa e rivolge poi una parola a ciascuno. In particolare chiede ai fedeli laici di offrire i loro talenti e la loro competenza perché cresca sempre più nella comunità ecclesiale il senso della partecipazione corresponsabile e della professionalità nella gestione dei beni temporali (cf n. 15). Ai sacerdoti ricorda che sono chiamati a educare se stessi e i fedeli a vivere un corretto rapporto con il denaro, nella chiara coscienza che esso a livello ecclesiale è sempre e soltanto uno strumento, mai un fine. In questo senso non devono temere di affrontare con i fedeli il tema economico, promuovendo una reale formazione permanente e *«garantendo al contempo la massima trasparenza nel far conoscere la situazione economica e i conti delle nostre parrocchie e di tutte le realtà ecclesiali»* (n. 17). Ai sacerdoti, poi, viene ricordato che la loro vita sobria e autenticamente evangelica, confermerà e aumenterà la credibilità della loro azione educativa (cf n. 17).

### 3.4 La ricaduta pubblica

Il n. 12 rileva come i valori e le motivazioni del nuovo sistema hanno avuto una significativa ricaduta e rilevanza pubblica. La riforma certamente ha contribuito e continuerà a contribuire *«a rendere migliore il tessuto sociale»*, perché chi l'ha sinceramente condivisa dall'interno è nel contempo un buon cristiano e un buon cittadino. *«La Chiesa, da sempre, annuncia il Vangelo che è sorgente perenne di valori ed energie vitali per l'intera comunità umana»*.

### 3.5 L'azione di comunicazione

La lettera riconosce con onestà che l'introduzione del nuovo sistema di sostegno economico ha portato la Chiesa italiana ad accettare la sfida di entrare nell'agone della comunicazione pubblica, valorizzando ogni mezzo moderno per divulgare il proprio messaggio, attuando quanto la normativa concordataria stessa le imponeva. I Vescovi registrano come *«per la prima volta la Chiesa italiana, in collaborazione con esperti professionisti delle campagne sociali, si è misurata con la comunicazione pubblicitaria radiofonica e televisiva [...] Questa esperienza, con la sua innegabile ricaduta sul versante dell'evangelizzazione, costituisce oggi un patrimonio prezioso per l'intera comunità ecclesiale italiana»* (n. 14). Non è chi non veda come queste parole costituiscano un apprezzamento dovuto all'azione del Sovvenire, in modo particolare del Servizio Nazionale, e una provocazione affinché questa sfida venga continuata a tutti i livelli della missione della Chiesa.



#### 4. LA NECESSARIA DIVULGAZIONE

La lettera offre una rimarchevole, anzi direi unica, possibilità di accurata diffusione. Si tratta di una occasione da non mancare assolutamente. Il punto sta nell'individuare le modalità per una comunicazione efficace di questo testo a tutta la comunità ecclesiale nelle sue varie articolazioni, nonché alla più ampia comunità civile. Personalmente darei i seguenti suggerimenti su come debba caratterizzarsi questa necessaria diffusione.

- Capillare.
- Attraverso la stampa diocesana e parrocchiale.
- Nei confronti di sacerdoti e seminaristi, valorizzando in particolare i ritiri del clero.
- Nei confronti dei consigli pastorali e degli affari economici diocesani e parrocchiali.
- Nei confronti della più ampia comunità civile, valorizzando i mezzi di comunicazione sociale (stampa, tv, radio locali) e forme di confronto e dibattito pubblico (conferenze stampa, tavole rotonde, talk-show, e quant'altro possa raggiungere il più ampio numero di persone, con un'attenzione particolare al mondo giovanile che sembra essere ancora troppo assente da questa prospettiva). Una volta di più, anche attraverso questa azione di ramificata diffusione, il Sovvenire si farà cultura.

---

# APPROFONDIMENTI

---



## IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI

I recenti Decreti Attuativi relativi alla finanziaria 2008 con riferimento ai temi di efficienza energetica, e alle nuove tariffe del Conto Energia 2009, ci suggeriscono di tornare sull'argomento delle energie rinnovabili già introdotto ed affrontato in passato<sup>1</sup>.

Affronteremo ora il tema dell'energia solare nelle forme di solare fotovoltaico e solare termico. In particolare ci concentreremo sulla descrizione dei parametri che concorrono alla valutazione degli impianti, fornendo indicazioni circa le principali caratteristiche che definiscono un impianto e le modalità di gestione dello stesso.

Il presente articolo si suddivide in due parti nelle quali vengono analizzati rispettivamente l'impianto solare fotovoltaico e l'impianto solare termico.

Per ciascuno di essi si darà una presentazione dei principali componenti che costituiscono l'impianto, una descrizione dei parametri che lo qualificano, una guida per valutare il contenuto di un contratto di manutenzione e di un'offerta tecnico/economica ed infine un aggiornamento circa le recenti novità normative.

Nella descrizione dei parametri che qualificano l'impianto si potrà anche vedere un tipo di caratterizzazione che vuole essere esemplificativo della descrizione tecnica fornita, così da facilitarne la comprensione e l'utilizzazione.

### SOLARE FOTOVOLTAICO

La tecnologia fotovoltaica utilizza la fonte energetica più abbondante che abbiamo a disposizione, il sole.

\* Consulente energetico.

\*\* Ingegnere.

<sup>1</sup> V. *ex Lege* n. 3/2007.

Un sistema fotovoltaico è in grado di trasformare l'energia solare in energia elettrica senza l'uso di alcun combustibile; esso sfrutta la capacità che hanno alcuni materiali di generare elettricità se esposti alla radiazione luminosa. L'effetto che questi materiali sfruttano è noto come *effetto fotovoltaico*.

L'*effetto fotovoltaico* è il fenomeno fisico dell'interazione della radiazione luminosa con gli elettroni di valenza in materiali chiamati a semiconduttore.

La *radiazione* (luce solare) incidendo sul materiale a semiconduttore, quando dotata di energia sufficiente, è in grado di liberare gli elettroni più esterni all'atomo (elettroni di valenza).

Per sfruttare l'elettricità è necessario creare un moto coerente di elettroni (corrente) mediante un campo elettrico. Questo è ciò che avviene all'interno della cella fotovoltaica (diodo)

## EFFETTO FOTOVOLTAICO

=

### Conversione della radiazione solare in energia elettrica

L'elemento "cella fotovoltaica" è, di fatto, una giunzione P-N che si ottiene da un materiale semiconduttore (il silicio) quando quest'ultimo incorpora (mediante un procedimento detto di drogaggio) su un lato atomi di tipo P (normalmente boro) e sul lato opposto atomi di tipo N (normalmente fosforo).

Le celle fotovoltaiche, collegate tra loro elettricamente, formano i moduli fotovoltaici. I moduli fotovoltaici possono essere, a loro volta, collegati in serie e in parallelo formando le stringhe e i campi fotovoltaici.

Un sistema fotovoltaico risulta pertanto costituito da un *generatore fotovoltaico* (uno o più moduli fotovoltaici), dalla *struttura di sostegno dei moduli*, dall'*inverter*, *quadri elettrici* e cavi di collegamento che fanno parte del sistema di condizionamento e controllo della potenza (misuratore di energia).

## 1. TECNOLOGIE DISPONIBILI

### 1.1 Tipologia di celle fotovoltaiche

Le celle fotovoltaiche sono l'elemento base in cui avviene la conversione della radiazione solare in una corrente di elettroni. In funzione delle caratteristiche costruttive le celle solari si possono distinguere in tre principali categorie:

- celle Monocristalline;
- celle Policristalline;
- celle a Film-Sottile.

### ➤ **Celle Monocristalline e Policristalline**

Le celle Mono e Poli-cristalline sono realizzate in silicio di elevata purezza ed hanno la caratteristica di fornire alta efficienza, rispettivamente ~20 - 21% le celle monocristalline e attorno al 16 - 18% le Policristalline. In generale, moduli fotovoltaici realizzati con celle policristalline offrono buoni rendimenti anche in situazione di luce piuttosto diffusa, rispetto alla soluzione realizzata con celle monocristalline che, a causa della tipologia del cristallo, offrono maggior resa, ma solo nel caso di luce diretta.

### ➤ **Celle a film-sottile**

Nel caso delle celle a film sottile, il materiale utilizzato è il silicio amorfo. Queste celle presentano un'efficienza inferiore rispetto alle celle cristalline, circa il 6-8%.

Le celle a film sottile riescono a captare maggiormente la luce diffusa anche in condizioni di basso irraggiamento solare rendendo i moduli meno sensibili all'orientamento ideale, caratteristica che ne aumenta l'efficienza. Inoltre la tensione si riduce di meno all'aumentare della temperatura di quanto avviene per le celle di silicio cristallino, e questo rende le celle in silicio amorfo più efficienti alle alte temperature d'esercizio durante la stagione estiva.

L'inconveniente che presentano è dato dalla bassa efficienza che richiede, per ottenere uguali potenze nominali, superfici molto superiori agli impianti a celle fotovoltaiche cristalline.

## 1.2 Parametri che influenzano il funzionamento delle celle fotovoltaiche

La cella fotovoltaica riesce ad utilizzare solo una parte dell'energia della radiazione solare incidente. L'energia sfruttabile dipende dalle caratteristiche del materiale di cui è costituita la cella e da alcuni fattori fisici che descriviamo brevemente.

- *Intensità della radiazione*: le prestazioni di ciascuna tipologia di cella aumentano all'aumentare della radiazione incidente. Tuttavia, mentre le celle di tipo Mono e Poli-cristallina lavorano su luce diretta, le celle a film sottile lavorano sulla luce diffusa.
- *Temperatura*: in generale le celle funzionano meglio a basse temperature, con il miglior punto di lavoro intorno ai 25°C. All'aumentare della temperatura le celle subiscono una perdita di efficienza, che è maggiore per le celle cristalline, circa 1,5%; rispetto alla cella in silicio amorfo, tipicamente 0,2%.
- *Inclinazione delle celle*: questo parametro ha una implicazione importante sulla quantità di energia incidente sulla superficie del modulo. Si trova infatti che maggiore è l'inclinazione, maggiore è l'energia solare assorbi-

ta. Nelle zone dell'Europa Mediterranea l'inclinazione media si ubica tra i 20-30°.

- *Orientamento*: come l'inclinazione delle celle, così anche il loro orientamento nello spazio, ha un'influenza diretta sul loro rendimento. Si ha che l'orientamento verso sud, ricevendo la maggior quantità di energia, fornisce il rendimento massimo rispetto al valore nominale della cella.
- *Ombreggiamento*: una stringa di moduli solari può essere interrotta con relativa facilità: basta un'ombra per limitare il flusso elettrico. Se una o più celle vengono coperte da zone ombrose, si riduce la corrente complessiva nella zona interessata: una cella ombreggiata si comporta infatti come un diodo polarizzato inversamente, cioè impedisce il passaggio di corrente a tutte le celle connesse in serie. Una cella ombreggiata avrà dunque un'intensità di corrente ridotta, intensità e quindi potenza che imporrà a tutte le altre celle che compongono la stringa, essendo sia le celle che compongono i moduli nonchè i moduli che costituiscono una stringa collegati in serie fra loro. Quando una cella viene completamente oscurata, si assiste ad una limitazione importante della corrente.

## 2. CRITERI PER LA SCELTA DELLA CLASSE DIMENSIONALE

La potenza nominale di un impianto fotovoltaico si misura come *somma dei valori di potenza nominale* di ciascun modulo fotovoltaico e l'unità di misura è il *kilowatt di picco* (kWp).

Per un corretto dimensionamento di un impianto fotovoltaico occorre valutare un insieme di dati, tra i quali i principali sono:

- il fabbisogno di energia elettrica (EI);
- la superficie necessaria e l'orientamento delle superfici per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

### 2.1 Il fabbisogno di energia elettrica

La dimensione di un impianto fotovoltaico viene calcolata sulla base dell'energia consumata dall'utenza, informazione che può essere ricavata dalle bollette elettriche.

Di norma è opportuno far riferimento alla media dei valori di consumo di almeno un anno solare in modo da comprendere l'eventuale fluttuazione stagionale delle utenze.

### 2.2 La superficie necessaria ad un impianto fotovoltaico

La superficie occupata da un impianto fotovoltaico risulta in genere poco maggiore rispetto a quella occupata dai soli moduli fotovoltaici, che ri-

chiedono, con le odierne tecnologie, circa  $7\pm 7.5$  m<sup>2</sup>/kWp ai quali vanno aggiunte eventuali superfici occupate dai coni d'ombra proiettati dai moduli stessi, quando disposti in modo non complanare. Negli impianti su terreno o tetto piano, infatti, è prassi distribuire geometricamente il campo su più file. Queste file vengono definite in funzione delle esigenze geometriche del sito di installazione.

I dati di progetto necessari al calcolo della superficie necessaria sono i seguenti:

- la località nella quale è installato l'impianto;
- il consumo annuo di energia elettrica (kWh);
- l'inclinazione delle superfici disponibili (gradi);
- l'orientamento delle superfici.

La località nella quale viene installato l'impianto è un dato importante in quanto i valori di radiazione solare mensile media e della radiazione solare annuale media (kWh/m<sup>2</sup>) variano per i diversi capoluoghi di provincia. Per il calcolo della quantità di energia elettrica producibile, i dati di irraggiamento solare possono essere desunti dalla norma UNI 10349.

Se la superficie di captazione non fosse orizzontale e con orientamento verso sud, l'energia totale incidente andrà calcolata come prodotto della radiazione solare per un coefficiente correttivo che tenga conto dell'inclinazione (da 20° a 90° corrispondente a superfici verticali, si veda fig. 1) e dell'orientamento della superficie (che vanno da 0°, valore che identifica il sud, a  $\pm 90^\circ$ , dove il valore positivo dell'orientamento corrisponde ad una esposizione verso est, quello negativo ad una esposizione verso ovest).

I valori di tale coefficiente, funzione dell'orientamento e dell'inclinazione della copertura, sono riportati in tabella 1:

orientamento	inclinazione (gradi)				
	20	30	45	60	90
0	1,11	1,13	1,11	1,03	0,75
$\pm 15$	1,1	1,12	1,11	1,03	0,76
$\pm 30$	1,09	1,11	1,1	1,03	0,78
$\pm 45$	1,07	1,09	1,08	1,02	0,79
$\pm 60$	1,05	1,06	1,04	0,99	0,78
$\pm 90$	0,99	0,97	0,94	0,88	0,7

Tabella 1 - Coefficienti correttivi per superfici inclinate ed orientate






Fig.1 - Dipendenza delle celle fotovoltaiche dall'inclinazione delle stesse rispetto all'incidenza della radiazione

I coefficienti riportati in tabella 1, sono importanti in quanto, come detto nel paragrafo 1.2, la loro inclinazione ed il loro orientamento nello spazio, hanno un'influenza diretta sul loro rendimento. La percentuale di funzionamento rispetto al loro orientamento è riassunto nella figura 2 sottostante, nella quale si comprende che l'orientamento verso sud, ricevendo la maggior quantità di energia fornisce il rendimento massimo rispetto al valore nominale della cella.




Fig.2 - Dipendenza dell'orientamento nello spazio del rendimento delle celle fotovoltaiche

Va tuttavia osservato che non tutta l'energia incidente viene trasformata in energia elettrica utile, questa viene influenzata dal rendimento della cella fotovoltaica e dal rendimento dei principali componenti l'impianto (inverter, resistenza dei cavi, accoppiamento dei moduli, ecc.).

L'energia elettrica per unità di superficie è quindi data dal prodotto dell'energia solare incidente per i rendimenti sopra descritti e si esprime in kWh/m<sup>2</sup> anno.

$$E_s = E_i * (\eta_f * \eta_c) \quad (1)$$

dove:

$E_s$  = energia elettrica per unità di superficie

$E_i$  = energia elettrica incidente

$\eta_f$  = rendimento cella fotovoltaica

$\eta_c$  = rendimento di conversione

### 2.3 Dimensionamento dell'impianto fotovoltaico

Quando si parla di dimensionamento di un impianto fotovoltaico, normalmente si fa riferimento alla *potenza nominale* o *potenza di picco* dell'impianto (kWp). Essa rappresenta la potenza che il sistema fotovoltaico è in grado di erogare quando opera in condizioni fissate da norme internazionali.

Per procedere al calcolo della potenza nominale dell'impianto è importante, come detto, considerare la superficie disponibile ed il suo orientamento. La determinazione della superficie complessiva dei moduli ( $S_{mod}$ ) si ottiene come rapporto tra il valore dell'energia elettrica richiesta media dall'utenza ( $E_{lm}$ ) e l'energia elettrica fornita per unità di superficie ( $E_s$ ):

$$S_{mod} = \frac{E_{lm}}{E_s} \quad (2)$$

I moduli fotovoltaici che compongono l'impianto hanno una superficie unitaria mediamente compresa tra 0,5 e 1,5 m<sup>2</sup> (dato rilevabile direttamente dalla scheda tecnica del prodotto). Il numero di moduli necessari per realizzare l'impianto si ricava semplicemente dal rapporto tra la superficie complessiva richiesta e la superficie unitaria di ciascun modulo.

La potenza nominale dell'impianto ( $P_n$ ), calcolata per coprire il consumo medio di energia elettrica del sito, si ottiene quindi come rapporto tra il numero di moduli ( $N_{mod}$ ) necessari per realizzare l'impianto e la potenza nominale massima del singolo modulo ( $P_{Max mod}$ ):

$$P_n = N_{mod} * P_{Max mod} \quad (3)$$

## 2.4 Esempio di dimensionamento di un impianto fotovoltaico

Sulla base di quanto descritto nei paragrafi precedenti, proponiamo ora, a titolo di esempio, il dimensionamento di un impianto fotovoltaico per un ipotetico edificio situato nella Provincia di Milano con le seguenti caratteristiche:

- Fabbisogno medio annuo di energia elettrica: ~ 15.000 kWh
- Superficie disponibile netta: 100 m<sup>2</sup>
- Tipo di superficie: Tetto a falda
- Orientamento: Sud/Sud-Est (15°)
- Inclinazione: ~ 20°

Innanzitutto per il calcolo della superficie complessiva dei moduli necessari a coprire l'intero fabbisogno di energia elettrica del sito ipotizzato occorre, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, determinare l'energia elettrica fornita per unità di superficie ( $E_s$ ). Questa dipende dalla tipologia dei moduli fotovoltaici che verranno utilizzati per realizzare l'impianto.

Nel nostro esempio utilizzeremo dei moduli in silicio policristallino. Questi moduli, come visto al paragrafo 1.1 hanno un rendimento di ~ 18%. Assumiamo inoltre che il rendimento di conversione complessivo dell'impianto (questo è dato dal rapporto tra l'energia elettrica disponibile in corrente alternata alle utenze e l'energia elettrica in corrente continua ai morsetti dei moduli fotovoltaici) sia di circa l'80 – 85%.

Secondo quanto riportato nel paragrafo 2.2 formula (1), per la provincia di Milano quando si utilizzassero dei moduli in silicio policristallino come nel nostro caso, si ottiene che l'energia elettrica fornita per ogni m<sup>2</sup> di superficie disponibile risulta:

$$E_s = E_i * (\eta_f * \eta_c) = (1.307 * 1,11) * 0,11 = 159,6 \text{ kWh/m}^2$$

A questo punto se dividiamo l'energia elettrica consumata ogni anno per l'energia elettrica fornita per ogni m<sup>2</sup> di superficie, possiamo determinare la superficie complessiva necessaria per coprire l'intero fabbisogno energetico dell'edificio:

$$S_{\text{mod}} = \frac{E_{\text{Im}}}{E_s} = \frac{15.000}{159,6} = 94 \text{ m}^2$$

Nel nostro caso abbiamo a disposizione una superficie inclinata di 100m<sup>2</sup> e possiamo quindi realizzare un impianto che copra interamente il fabbisogno elettrico dell'edificio.

In particolare, assumiamo di utilizzare dei moduli ad alta efficienza. Questi hanno una potenza massima di 200 W e occupano una superficie di circa 1,5m<sup>2</sup>. Per coprire l'intera superficie disponibile occorrono un N° di moduli pari a:

$$N^{\circ}_{\text{mod}} = \frac{Sup_{\text{tot}}}{Sup_{\text{singolo mod}}} = \frac{94}{1,5} = 62$$

Da cui, moltiplicando il numero di moduli per la potenza del singolo modulo, otteniamo la Potenza nominale dell'impianto che risulta di:

$$P_n = N^{\circ}_{\text{mod}} * P_{\text{Max mod}} = 62 * 200 = 12.400 \text{ W}_p = 12,4 \text{ kW}_p$$

L'energia annua attesa che si prevede che l'impianto fotovoltaico fornirà è di circa: 14.880 kWh/anno.

A volte può succedere che la superficie disponibile sia inferiore rispetto a quella necessaria per coprire l'intero fabbisogno elettrico. Questa condizione limita la potenza dell'impianto fotovoltaico che andrà a coprire solo una parte del fabbisogno energetico.

Prendiamo ad esempio la superficie dell'edificio oggetto del nostro esempio ed assumiamo che la copertura sia piana anziché inclinata. In questo caso, per un corretto dimensionamento dell'impianto, occorre tenere conto del mutuo ombreggiamento dei pannelli. Questo si traduce, in media, in una superficie netta di pannelli pari a circa un terzo dell'area complessiva disponibile (questo equivale ad avere una superficie inclinata inferiore rispetto alla precedente).

Ipotizzando di utilizzare moduli fotovoltaici con le medesime caratteristiche sopra riportate, si ottiene, ripercorrendo gli stessi passaggi sopra descritti, un impianto di Potenza nominale, come di seguito riportata:

$$Sup_{\text{tot netta}} = Sup_{\text{tot}} * 30\% = 100 * 0,3 = 30 \text{ m}^2$$

$$N^{\circ}_{\text{mod}} = \frac{Sup_{\text{totnetta}}}{Sup_{\text{singolo mod}}} = \frac{30}{1,5} = 20$$

Da cui si ottiene che la Potenza nominale dell'impianto risulta di:

$$P_n = N^{\circ}_{\text{mod}} * P_{\text{Max mod}} = 20 * 200 = 4.000 \text{ W}_p = 4 \text{ kW}_p$$

L'energia annua attesa che si prevede che l'impianto fotovoltaico fornirà è di circa: 4.800 kWh/anno.

## 2.5 Fasi principali per la realizzazione di un impianto fotovoltaico

Nei paragrafi precedenti abbiamo dato una descrizione sintetica degli elementi principali che entrano in gioco nella scelta e caratterizzazione di un impianto fotovoltaico.

Pur non volendo essere esaustiva della problematica è tuttavia utile

conoscere i passaggi fondamentali, necessari per poter procedere alla realizzazione e installazione di un impianto fotovoltaico. Li riportiamo di seguito:

- il soggetto responsabile dovrà effettuare tutte le verifiche necessarie ad attestare l'idoneità delle strutture su cui si vuole realizzare l'impianto (nel caso di una copertura, ad esempio, occorre verificare la portata della copertura stessa);
- il soggetto responsabile dovrà informarsi presso l'ufficio comunale competente sull'iter autorizzativo da seguire e richiedere le autorizzazioni previste e il permesso di costruzione dell'impianto, in particolare occorrerà richiedere le autorizzazioni alla Sovrintendenza per quegli edifici che fossero tutelati ex D.Lgs. 42/2004<sup>2</sup>;
- in funzione della dimensione e dell'area geografica in cui si dovrà installare l'impianto, occorrerà verificare la necessità o meno di una verifica ambientale regionale (screening VIA). Ad esempio, gli impianti di potenza non superiore a 20 kW e gli impianti parzialmente o totalmente integrati non sono considerati "industriali" e non sono quindi soggetti alla verifica ambientale regionale purché non ubicati in aree protette;
- il soggetto responsabile dovrà inoltrare al gestore di rete locale (Enel, A2A, Hera, ecc.) il progetto preliminare dell'impianto e richiedere al medesimo gestore la connessione dell'impianto alla rete;
- dopo avere realizzato l'impianto, occorrerà inoltrare al gestore di rete locale la comunicazione di conclusione dei lavori;
- si noti che per gli impianti maggiori di 20 kW il soggetto responsabile dovrà presentare all'Ufficio Tecnico di Finanza (UTF) competente la denuncia dell'apertura dell'officina elettrica (Circ. 17/D del 28.5.2007 dell'Agenzia delle Dogane: disposizioni applicative del D.Lgs 2.2.2007, n. 26);
- il gestore di rete locale provvederà quindi ad allacciare l'impianto alla rete elettrica.

### 3. IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

Col tempo le parti metalliche e parte della componentistica elettrica dell'impianto fotovoltaico possono subire deterioramenti e quindi richiedere interventi di manutenzione.

Tra le principali cause di deterioramento di un impianto fotovoltaico si hanno:

- la corrosione elettrochimica che può crearsi a seguito di:
  - correnti vaganti che possono insorgere a causa di umidità;
  - corrosione di contatti;
- la delaminazione del modulo e distacco della cornice.

---

<sup>2</sup> Per l'identificazione degli immobili soggetti a tutela e per gli adempimenti relativi si vedano le note 4 e 5.

È dunque opportuno che la realizzazione dell'impianto fotovoltaico preveda un contratto di manutenzione che copra le principali cause di danneggiamento, in particolare segnaliamo:

➤ **Moduli fotovoltaici**

- Ispezione visiva tesa ad identificare eventuali danneggiamenti all'apparecchio, deterioramento del materiale usato per l'isolamento interno dei moduli, microscariche per perdita di isolamento, eventuali sporcamenti eccessivi della superficie vetrata;
- controllo della cassetta di terminazione mirata ad identificare eventuali deformazioni, presenza di umidità all'interno, stato dei contatti elettrici delle polarità positive e negative, stato dei diodi di by-pass, corretto serraggio dei morsetti di interconnessione dei cavi di collegamento delle stringhe, integrità della siliconatura dei passacavi.

➤ **Stringhe fotovoltaiche**

Controllo delle grandezze elettriche. Dovranno essere verificate l'uniformità delle tensioni a vuoto e delle correnti di funzionamento per ciascuna delle stringhe presenti nell'impianto.

➤ **Struttura di sostegno**

Verifica del corretto serraggio delle connessioni meccaniche bullonate, verifica della geometria dei profili, e, se la struttura è in acciaio, lo stato della zincatura (assenza macchie di ruggine).

➤ **Quadri elettrici**

- Ispezione visiva tesa ad identificare eventuali danneggiamenti all'armadio e dei componenti in esso contenuti ed alla corretta indicazione degli strumenti di misura eventualmente presenti sul fronte quadro elettrico;
- controllo protezioni elettriche al fine di verificare l'integrità dei diodi di blocco e l'efficienza degli scaricatori di sovratensione;
- controllo organi di manovra (interruttori, sezionatori, morsetti sezionabili) per verificarne l'efficienza;
- controllo cablaggi elettrici: verifica tramite prova di sfilamento dei cablaggi interni dell'armadio;
- controllo elettrico: verifica della funzionalità e dell'alimentazione del relè di isolamento (se installato), verifica dell'efficienza delle protezioni di interfaccia.

➤ **Inverter**

Ispezione visiva tesa ad identificare eventuali danneggiamenti meccanici dell'armadio di contenimento (se presente), infiltrazioni d'acqua, formazioni di condensa, eventuale deterioramento di componenti e controllo della corretta indicazione degli strumenti di misura eventualmente presenti.

Si fa presente che, in condizioni, standard, il ciclo di vita dell'inverter è di circa 10 anni, al termine dei quali, occorre prevederne la sostituzione.

➤ **Collegamenti elettrici**

Ispezione visiva relativa ai soli cavi a vista, tesa ad identificare eventuali danneggiamenti, bruciature, abrasioni, deterioramento isolante, variazioni di colorazione del materiale usato per l'isolamento, e fissaggio saldo nei punti di ancoraggio.

#### 4. VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO/ECONOMICA

Nel presente paragrafo si vuole dare evidenza dei principali fattori di cui è opportuno tenere conto nella valutazione dei contenuti di un'offerta tecnico/economica relativa ad un impianto fotovoltaico (sia nel caso di un intervento dedicato, sia nel caso di un intervento che rientri in un ambito più ampio di ristrutturazione).

È innanzitutto consigliabile che all'offerta economica sia allegata una descrizione tecnica dell'impianto in cui è bene che vengano riportati una serie di caratteristiche dell'impianto. Di seguito riportiamo le principali.

- La Potenza nominale dell'impianto e le modalità seguite per calcolarne la potenza (i paragrafi del capitolo 2 del presente documento forniscono gli elementi di base per un'autovalutazione, quindi un primo dato di riferimento con cui confrontare la proposta).
- La tipologia di modulo fotovoltaico. In particolare, si consideri che, oltre alle caratteristiche tecniche brevemente descritte nel paragrafo 1, è necessario, al fine di poter accedere alle tariffe incentivanti del Conto Energia, che i moduli siano certificati<sup>3</sup> in conformità alle seguenti normative:
  - CEI EN 61215: moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri - qualifica del progetto ed omologazione del tipo;
  - CEI EN 61646: moduli fotovoltaici a film sottile per usi terrestri - qualifica del progetto ed omologazione del tipo.
- L'*inverter*, cioè uno o più gruppi di conversione che, oltre ad essere realizzati in conformità ai requisiti normativi tecnici e di sicurezza applicabili, devono essere in grado di operare in modo completamente automatico e di inseguire il punto di massima tensione (MPPT) del generatore fotovoltaico.
- Gli elementi di protezione contro il sovraccarico e il corto circuito, nonché protezioni differenziali contro il rischio di contatti indiretti. Tra questi i diodi di by-pass e diodi di blocco: questi oggetti rientrano all'interno del qua-

---

<sup>3</sup> I laboratori che possono rilasciare le citate certificazioni devono essere stati accreditati, in conformità alla norma EN/IEC 17025, da organismi di accreditamento appartenenti all'EA (European Accreditation Agreement) o che hanno stabilito con EA formali accordi di mutuo riconoscimento o che hanno stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito ILAC (International Laboratory Agreement Cooperation).

dro elettrico e sono necessari ad impedire che gli squilibri di tensione, che si possono venire a creare all'interno dell'impianto nel caso di sbilanciamento nell'erogazione di potenza da parte dei moduli, possano dar luogo alla circolazione di una corrente inversa a tensione inferiore.

- Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono le protezioni, dovrà essere conforme alla norma CEI 11-20. Si consideri che, normalmente, questo dispositivo è integrato nel gruppo di conversione.
- I moduli fotovoltaici siano montati su apposite strutture di sostegno (impalcature, cavalletti, profilati di alluminio o acciaio, ecc.), il cui collegamento a terra dovrà essere tale da garantire una protezione contro le fulminazioni (LPS – Lightning Protection System). In particolare, in sede di progetto definitivo, dovrà essere valutato il rischio dovuto al fulmine in accordo alla CEI 81-1, CEI 81-3 e CEI 81-4.
- I cavi di collegamento abbiano caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche conformi alla norma CEI 20-11 e CEI 20-19 (o CEI 20-20)
- Il dispositivo di monitoraggio che visualizzi la quantità di energia elettrica prodotta dall'impianto e le rispettive ore di funzionamento.
- L'impianto dovrà rispondere strettamente alle specifiche tecniche previste dal decreto ministeriale 28 luglio 2005, in particolare per quanto riguarda l'articolo 4 comma 4, che si riporta per memoria:

---

Gli impianti di cui all'articolo 6, comma 3, devono essere realizzati con componenti che assicurino l'osservanza delle due seguenti condizioni:

$$P_{cc} > 0,85 * P_{nom} * I/I_{stc},$$

dove:

- $P_{cc}$  è la potenza in corrente continua misurata all'uscita del generatore fotovoltaico, con la precisione migliore del  $\pm 2\%$ ;
- $P_{nom}$  è la potenza nominale del generatore fotovoltaico;
- $I$  è l'irraggiamento [ $W/m^2$ ] misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del  $\pm 3\%$ ;
- $I_{stc}$ , pari a  $1000 W/m^2$ , è l'irraggiamento in condizioni di prova standard.

Tale condizione deve essere verificata per  $I > 600 W/m^2$ .

$$P_{ca} > 0,9 * P_{cc},$$

dove:

- $P_{ca}$  è la potenza attiva in corrente alternata misurata all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata, con precisione migliore del  $2\%$ .

Tale condizione deve essere verificata per  $P_{ca} > 90\%$  della potenza di targa del gruppo di conversione della corrente continua in corrente alternata.

- 
- Si suggerisce infine la stipula di un contratto di manutenzione che contenga gli elementi descritti nel paragrafo 3.

Le verifiche di tutti gli elementi sopra descritti dovrà essere effettuata, a lavori ultimati, dall'installatore dell'impianto, che dovrà essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia, e dovrà emettere una dichiara-



razione firmata e siglata che attesti l'esito delle verifiche e la data in cui le predette sono state effettuate.

## SOLARE TERMICO

Un impianto solare termico consente di sfruttare la radiazione solare per produrre energia attraverso il riscaldamento di un fluido termovettore senza l'emissione di gas climalteranti.

La tecnologia cosiddetta a bassa temperatura è la più adatta per le applicazioni nel settore dell'edilizia: preparazione dell'acqua calda sanitaria e/o riscaldamento degli ambienti, consentendo risparmi di energia per l'utenza che possono variare dal 20 al 40% del fabbisogno di energia primaria e dal 50 all'80% per la produzione di ACS (acqua calda sanitaria). La trasformazione dell'energia solare in calore avviene tramite un componente detto *collettore*. La trasformazione avviene sfruttando il cosiddetto "effetto serra": la copertura del dispositivo di captazione è costituita da materiali trasparenti alla radiazione solare incidente, ma opachi alla radiazione infrarossa re-irraggiata; esso evita, in tal modo, che venga dispersa l'energia termica cumulata. Tale energia (calore) viene poi trasmessa ad un fluido termovettore che circola all'interno del collettore stesso.

Gli altri elementi che in genere costituiscono un impianto solare termico sono:

- il serbatoio d'accumulo che viene utilizzato per accumulare il calore generato e compensare la non costanza dell'irraggiamento;
- il sistema ausiliario che ha la funzione di integrare la fornitura di energia termica quando la radiazione solare è insufficiente;
- il vaso di espansione la cui funzione è quella di assorbire la dilatazione termica del fluido termovettore;
- dispositivi di sicurezza e controllo.

### 1. TECNOLOGIE DISPONIBILI

#### 1.1 Tipologia di collettori solari

Il collettore solare è l'elemento base dell'impianto: ha il compito di raccogliere l'energia termica associata alla radiazione solare e trasferirla al fluido termovettore.

In genere, è composto da: una copertura trasparente, una superficie assorbente, una rete di tubazioni nella quale scorre il fluido, un rivestimento isolante ed una struttura di contenimento che costituisce l'involucro esterno.

Il parametro che ne contraddistingue le prestazioni è l'*efficienza*  $\eta_c$  definita come il rapporto tra il calore trasferito al fluido ed il flusso solare incidente.

Per ottimizzarne le prestazioni occorre massimizzare la radiazione solare assorbita riducendo al minimo le dispersioni verso l'ambiente esterno che avvengono per conduzione attraverso le pareti del contenitore, per convezione attraverso la superficie di separazione aria-acqua, per irraggiamento nel campo dell'infrarosso e per evaporazione dell'acqua.

Le più diffuse tipologie di collettori solari, per applicazioni a bassa temperatura, sono:

- i collettori piani vetrati selettivi e non selettivi;
- i collettori piani a tubi sottovuoto.

#### ➤ **Collettori solari piani vetrati**

Un collettore solare piano (non selettivo) è costituito dai seguenti componenti:

- un assorbitore metallico;
- una copertura frontale di lastre di vetro, che lascia passare la radiazione solare incidente a onde corte, ma impedisce la fuoriuscita della radiazione infrarossa generata dalla piastra;
- un fascio tubiero in cui scorre il fluido termovettore, che può essere un liquido o un aeriforme;
- un materiale coibente che isola termicamente il collettore nella parte retrostante e dai lati;
- una struttura di contenimento.

Le temperature massime raggiunte da tali dispositivi non superano i 100 °C e si attestano intorno ai 40-60 °C.

I collettori selettivi, rispetto ai pannelli tradizionali, presentano una piccola modifica alla superficie dell'assorbitore, il quale viene dotato di un cosiddetto strato selettivo che riduce la riflessione della radiazione grazie a un basso fattore di emissività ( $\epsilon < 0,1$ ) nelle lunghezze d'onda della radiazione termica, consentendo un miglioramento del rendimento del pannello, soprattutto nella stagione invernale. Gli strati selettivi possono essere ottenuti con procedimento galvanico (cromo, alluminio con pigmentazione al nickel) oppure applicati sotto vuoto (per es. Tinox o Cermet).

#### ➤ **Collettori solari piani a tubi sottovuoto**

I collettori piani a tubi sottovuoto presentano una conformazione decisamente diversa da quella di un collettore piano vetrato: sono costituiti da assorbitori selettivi inseriti in tubi di vetro temperato in cui è stato creato il vuoto; si riducono così le dispersioni termiche convettive della superficie assorbente verso l'esterno migliorando il rendimento del pannello. All'interno di tali tubi viene inserito un liquido (solitamente un etere) che nel ciclo di vaporazione/condensazione, cede il calore ad un fluido termovettore che lambisce la superficie dell'evaporatore. In genere ogni elemento ha una superficie di 0,1 mq. La tecnologia dei pannelli solari sottovuoto è più sofisticata e costosa di quelli vetrati piani, ma è in grado di fornire prestazioni migliori.

## 1.2 Parametri che influenzano l'efficienza dei collettori solari

L'efficienza di un collettore dipende, come nel caso dei pannelli solari fotovoltaici, dalle condizioni operative di esercizio, dalle condizioni climatiche e dalle caratteristiche costruttive del pannello.

In generale l'efficienza è tanto maggiore, quanto maggiore è l'intensità della radiazione incidente che è funzione delle coordinate geografiche del sito di installazione, dell'inclinazione e orientamento dei pannelli e della presenza o meno di fenomeni di ombreggiamento.

L'efficienza di un collettore viene quindi definita a partire dall'equazione di bilancio termico ed è espressa dalla seguente formula:

$$\eta_c = F'(\tau\alpha) - F'U_L \frac{(t_{mf} - t_a)}{I_n} \quad (4)$$

dove:

$F'$  = fattore di efficienza del collettore,

$\tau$  = coefficiente di trasmissione della copertura trasparente,

$\alpha$  = coefficiente di assorbimento della piastra captante,

$U_L$  = coefficiente globale di scambio termico [W/mq °K] (tiene conto del calore dissipato per conduzione, convezione e irraggiamento),

$I_n$  = componente normale del flusso solare incidente sulla superficie del collettore [Wh/mq],

$T_a$  = temperatura dell'aria dell'ambiente [°C],

$T_{mf}$  = temperatura media del fluido in condizioni d'esercizio [°C].

## 1.3 Tipologia di impianto

La suddivisione principale è fatta fra impianti a:

- circolazione naturale;
- circolazione forzata.

Nella circolazione naturale non ci sono elementi impiantistici di tipo elettromeccanico che garantiscono la circolazione del fluido termovettore altresì determinata direttamente dall'energia solare. Nella circolazione forzata il fluido viene invece fatto circolare mediante una elettropompa.

### ➤ **Impianto a circolazione naturale**

Negli impianti a circolazione naturale la circolazione del fluido tra collettore e serbatoio di accumulo è determinata dalle differenze di densità tra fluido caldo e freddo: il fluido termovettore caldo all'interno del collettore è più leggero del fluido freddo all'interno del serbatoio. Il fluido riscaldato cede il suo calore all'acqua contenuta nel serbatoio (collocato più in alto del collettore) e ricade nel punto più basso del circuito del collettore.

Si possono quindi definire due tipi di impianti:

- a un solo circuito: l'acqua calda sanitaria viene fatta circolare direttamente all'interno del collettore;
- a doppio circuito: uno scambiatore di calore divide il fluido termovettore nel circuito del collettore e l'acqua sanitaria.

Gli impianti a circolazione naturale possono essere fissati su una struttura di supporto oppure integrati nella copertura. Il riscaldamento ausiliario può infine essere ottenuto con una resistenza elettrica inserita nel serbatoio oppure con una caldaia istantanea a valle del serbatoio.

### ➤ **Impianto a circolazione forzata**

Un impianto a circolazione forzata è formato da un collettore solare a sé stante connesso, attraverso un circuito, con un serbatoio localizzato all'interno dell'edificio. La circolazione del fluido è garantita da un elettropompa che viene controllata da un regolatore differenziale di temperatura. Esso attiva l'elettropompa quando la temperatura all'interno del collettore è superiore alla temperatura di riferimento impostata nel serbatoio di accumulo. Quando questo avviene, il calore viene trasportato al serbatoio di accumulo e ceduto all'acqua sanitaria mediante uno scambiatore di calore.

Un tale impianto copre normalmente l'intero fabbisogno termico nella stagione estiva, mentre nella stagione invernale, e nei giorni di scarsa insolazione, serve al preriscaldamento dell'acqua.

La parte del serbatoio che contiene l'acqua calda a pronta disposizione, cioè quella che deve sempre essere tenuta in temperatura, può essere riscaldata da uno scambiatore di calore legato a una caldaia esterna.

Il riscaldamento ausiliario viene comandato da un termostato che lo attiva quando nel serbatoio la temperatura dell'acqua a pronta disposizione scende al di sotto della temperatura nominale desiderata.

## **2. CRITERI PER LA SCELTA DELLA CLASSE DIMENSIONALE**

Il dimensionamento di un impianto solare termico, in modo analogo a quanto avviene per un impianto solare fotovoltaico, viene fatto basandosi su considerazioni di tipo tecnico-economico.

Per dimensionare correttamente l'impianto solare termico occorre conoscere alcuni dati, tra i quali, i più significativi sono:

- fabbisogno termico dell'utenza;
- orientamento e inclinazione delle superfici disponibili per l'installazione;
- condizioni climatiche del luogo.

## 2.1 Il fabbisogno termico

### a) *Stima del fabbisogno di acqua calda sanitaria*

Il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda sanitaria dipende principalmente dal comportamento individuale dell'utenza, può essere calcolato dalle fatture del gas o dell'elettricità o eventualmente installando un contatore di flusso nella tubatura dell'acqua calda.

In media, a seconda della tipologia di edificio ed uso prevalente, si ha un consumo di ACS come riportato in tabella 2.

	Litri/giorno procapite	kcal/giorno procapite	MJ/giorno procapite	kWhth/giorno procapite	NOTE Litri/giorno procapite
Abitazione	50	1650	6,9	1,92	-
Ospedale	60	1980	8,29	2,30	Per posto letto
Case di riposo	40	1320	5,52	1,53	-
Scuole	5	165	0,69	0,192	-
Caserme	30	990	4,14	1,15	-
Industrie	20	660	2,76	0,767	-
Uffici	5	165	0,69	0,192	-
Campeggi	30	990	4,14	1,15	Per persona
Hotel alta cat	160	5280	22,1	6,14	Per stanza
Hotel bassa cat	100	3300	13,82	3,84	Per stanza
Palestre	35	1155	4,84	1,34	Per utilizzatore
Lavanderie	6	198	0,83	0,23	Per kg lavato
Ristoranti	10	330	1,38	0,38	Per pasto
Bar	2	66	0,27	0,076	Per consumazione

- \* Si ipotizza una temperatura dell'acqua di ingresso pari a 12°C e una temperatura dell'acqua di fornitura pari a 45°C.

Tabella 2 – Carichi medi per la produzione di ACS

## **b) Stima del carico termico per il riscaldamento degli ambienti**

Il carico termico per il riscaldamento degli ambienti in maniera conservativa può essere stimato usando la formula seguente:

$$E = C_g \times V \times DD \times 24 \times 3600 \quad (5)$$

dove:

E = carico di riscaldamento

C<sub>g</sub> = coefficiente di dispersione volumico globale (W/mc °C)

V = volume lordo riscaldato (mc)

DD = gradi giorno (°C)

## **2.2 Sito di installazione**

Il vincolo principale per l'installazione degli impianti solari è la dimensione disponibile della superficie sulla quale installare i collettori. Come già descritto nel caso dei pannelli fotovoltaici, l'orientamento ottimale è quello a sud mentre l'inclinazione ottimale dipende dalla località e da scelte progettuali che terranno conto della presenza di ombreggiamenti indotti da ostacoli in modo da non ridurre eccessivamente la resa dell'impianto.

I coefficienti correttivi da applicare ai valori della radiazione solare sul piano orizzontale per tenere conto della effettiva collocazione dei collettori solari sono gli stessi già introdotti per il solare fotovoltaico, descritti al paragrafo 2.2 e riportati in tabella 1.

## **2.3 Dimensionamento della superficie dei collettori**

Sulla base delle informazioni relative ai consumi si può passare alla fase di dimensionamento del sistema. Si possono seguire tre approcci progettuali diversi:

- calibrare il sistema in base al mese più freddo, in tal caso il sistema risulta sovradimensionato per quasi tutte le stagioni e parte dell'energia prodotta d'estate risulterà inutilizzata;
- calibrare il sistema in base ad un mese intermedio che permette di ottenere il miglior rapporto tra fattore di utilizzo dell'impianto e il costo di installazione;
- calibrare il sistema in base al mese più caldo, in questo caso il sistema è dimensionato in base al mese con i livelli di insolazione massimi e conseguentemente si avrà una scarsa copertura del fabbisogno di acqua calda nei restanti mesi dell'anno.

Calibrato il sistema si può determinare la superficie di collettori solari da installare che si ottiene come rapporto tra il fabbisogno energetico e

l'energia solare captata moltiplicato per la percentuale di integrazione del sistema come espresso dalla seguente formula:

$$A = \frac{F_e \cdot \%int}{E_c} \quad (6)$$

dove:

$E_c$  = Energia Solare Captata al netto dell'efficienza del collettore (kWh<sub>th</sub>)

$F_e$  = Fabbisogno Energetico dell'utenza

%int = percentuale di integrazione

### **Esempio di dimensionamento di un impianto**

Sulla base di quanto descritto nei paragrafi precedenti, proponiamo ora, a titolo di esempio, il dimensionamento di un impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua calda sanitaria per un edificio situato in provincia, poniamo, di Brescia e composto da 20 appartamenti.

Caratteristiche del sito di installazione:

- Superficie disponibile netta: 70 mq
- Tipo di copertura: Tetto a falda
- Orientamento delle falde: Sud/Nord
- Inclinazione: ~ 50°

La falda orientata a sud sarà quella su cui verrà installato l'impianto.

Innanzitutto occorre calcolare il fabbisogno complessivo dell'utenza: ipotizzando che ciascun appartamento sia composto da tre persone e assumendo un consumo giornaliero pro-capite medio (dato come riportato in Tabella 2), si ottiene:

$$F_e = 50 \times 20 \times 3 = 3000 \text{ litri/giorno}$$

Che, espresso in kWh<sub>th</sub>/gg, risulta, sempre facendo riferimento alla tabella 2:

$$F_e = 1,92 \times 20 \times 3 = 115,2 \text{ kWh}_{th}/\text{gg}$$

Le caratteristiche tecniche del collettore solare scelto sono:

<i>Tecnologia</i>	<b>Vetro Piano</b>
Superficie Captante	Tinox
Superficie lorda [mq]	2,36
Superficie netta [mq]	2,17
Peso [kg]	45
Portata nominale [l/h]	15-50
Parametro $a_0$ sulla curva di efficienza*	0,77
Parametro $a_1$ sulla curva di efficienza [W/mq °K]*	3,26

\* I parametri  $a_0$  e  $a_1$  coincidono rispettivamente con i coefficienti  $F'(\tau\alpha)$  e  $F' U_L$  dell'equazione di Bilancio Termico del collettore solare

Scegliamo di calibrare il sistema rispetto al mese intermedio di aprile imponendo una copertura dell'80% del fabbisogno termico. Le condizioni climatiche del sito di installazione possono essere ricavate, come detto, dalla Norma UNI 10349 o da altre Banche Dati; in questo caso dall'*Atlante Italiano della Radiazione Solare* (Fonte ENEA) ricaviamo la radiazione media giornaliera incidente sul piano dei collettori:

$$E_i = 4,91 \text{ kWh/mq.}$$

Per determinare l'Energia Solare Captata occorre calcolare il rendimento del collettore sfruttando la formula (4):

$$\eta_c = 0,7245$$

$$E_c = E_i * \eta_c = 3,557 \text{ kWh/giorno}$$

A questo punto può essere ricavata, utilizzando la formula (6), l'area dei collettori necessaria:

$$A = (115,2 \times 0,8) / 3,557 = 25,9 \text{ mq}$$

Dividendo per la superficie effettiva del collettore scelto si ricava il numero di collettori da installare:

$$N^\circ \text{ collettori} = 25,9/2,17 = 11,9 \approx 12$$

Noto il numero di collettori si può calcolare l'energia solare utile prodotta in ciascun mese dell'anno. Riportiamo, a titolo di esempio, il risultato per tre mesi significativi calcolato a partire dai dati di radiazione media giornaliera incidente presi, come detto, dalle Fonti ENEA:

Mese	Energia solare utile [kWh]	Fabbisogno termico di ACS [kWh]	Frazione Solare %
<b>Aprile</b>	<b>2779</b>	<b>3456</b>	<b>80,4</b>
<b>Luglio</b>	<b>3201</b>	<b>3571</b>	<b>89,65</b>
<b>Gennaio</b>	<b>1874</b>	<b>3571</b>	<b>52,5</b>

L'impianto solare sarà quindi in grado di soddisfare le esigenze termiche per la produzione di acqua calda sanitaria con una copertura di circa l'80% nel mese di aprile, del 90% circa in luglio e di circa il 50% in gennaio (il mese più freddo).

Il procedimento ora esposto per il dimensionamento della superficie dell'impianto e per il calcolo dell'energia solare utile è viene effettuato da un progettista che si avvale di tabelle appositamente predisposte e di specifici programmi di calcolo.

Per quanto riguarda il dimensionamento dell'accumulo, si può stimare un valore medio indicativo di 50÷70 litri per metro quadro di superficie di collettore piano e 65÷90 litri per metro quadro di superficie di collettore piano a tubi sottovuoto. Nell'ambito di questa valutazione il progettista effettua un bilancio tenendo conto che, se da un lato un serbatoio di ampio volume permette di coprire anche lunghi periodi di scarsa insolazione, esso è anche soggetto a maggiori dispersioni di calore.

### 3. IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria dell'impianto è un fattore imprescindibile dell'impianto stesso, tuttavia gli impianti solari termici negli anni si sono dimostrati molto affidabili e di norma necessitano solo di un minimo impegno di manutenzione. Riportiamo a titolo d'esempio alcuni lavori sporadici da eseguire:

- pulizia dei vetri di copertura;
- controllo della concentrazione dell'antigelo (ogni 2 anni);
- controllo del valore pH della miscela di acqua e glicolo (ogni 2 anni).  
Quando il PH scendesse sotto il 6,6 occorre prevederne la sostituzione in quanto il fluido diventa corrosivo;
- controllo dell'anodo anticorrosione nel serbatoio dell'acqua sanitaria.



#### 4. L'ITER AUTORIZZATIVO

A proposito delle autorizzazioni necessarie all'installazione di impianti solari termici va innanzitutto premesso che per quelli che vengono collocati su beni culturali<sup>4</sup> è necessaria l'autorizzazione della Soprintendenza prima di effettuare qualsiasi tipo di lavoro<sup>5</sup>.

La realizzazione di impianti solari termici è equiparata ad opere di manutenzione straordinaria, per le quali è necessario presentare al Comune:

- Denuncia Inizio Attività (D.I.A);
- richiesta di autorizzazione edilizia nel caso in cui il sito d'installazione dell'impianto ricada in un'area protetta (incluse le zone immediatamente esterne alle aree protette), o con vincoli storici ed artistici. È a cura dell'autorità competente sul territorio (l'ente locale, l'ente parco, la Soprintendenza ai beni culturali, ecc.) seguire la situazione nella sua particolarità e rilasciare un "nulla osta".

Quando l'edificio fosse di nuova costruzione è preferibile integrare il tetto solare nella licenza stessa dell'edificio in costruzione.

Allo scopo di favorire la diffusione di questa tipologia d'impianti alcune leggi regionali o regolamenti edilizi di singoli comuni considerano come attività libera l'installazione d'impianti solari termici con superficie dei collettori inferiore ad un limite prefissato, purché non ricadenti in aree sottoposte a particolari vincoli.

#### 5. LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO/ECONOMICA

Nel presente paragrafo si vuole dare evidenza dei principali fattori di cui è opportuno tenere conto nella valutazione dei contenuti di un'offerta tecnico/economica relativa ad un impianto solare termico. Gli impianti devono in generale rispettare le prescrizioni delle seguenti norme: EN 12975-1; EN 12976-1; EN12977-1.

<sup>4</sup> L'art. 10, c. 1 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 definisce beni culturali «*le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro che presentano interesse artistico, storico archeologico o etnoantropologico*». Sono quindi soggetti a tutela anche i beni di proprietà degli enti ecclesiastici e di tutti gli altri enti senza fine di lucro (associazioni, fondazioni, comitati, ex IPAB) che rivestono interesse artistico, storico archeologico o etnoantropologico. Occorre inoltre tenere presente che per individuare i beni tutelati il D.Lgs. 42/2004 utilizza un criterio presuntivo: ai sensi dell'art. 10, c. 5 e dell'art. 12 sono soggetti alla disciplina vincolistica tutti i beni, mobili e immobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni, fintanto che non si è svolto, con esito negativo, il procedimento di verifica della sussistenza dell'interesse culturale.

<sup>5</sup> Per approfondire gli obblighi che gravano su beni culturali, si veda *La gestione e l'amministrazione della parrocchia*, EDB, Bologna, 2008, capitolo 7.

In particolare:

- **La qualità dell'acqua:** il sistema deve essere progettato in modo da impedire la contaminazione dell'acqua calda sanitaria contenuta nel boiler. Questo dovrà avere un opportuno trattamento anticorrosivo per idoneità alimentare: teflonatura, smaltatura, vetrificazione o utilizzo di acciaio inox.
- **La resistenza al congelamento:** il costruttore deve garantire, per le parti esterne, quanto necessario al mantenimento di una temperatura minima onde evitare ogni tipo di danneggiamento, descrivendo nella documentazione a corredo i metodi utilizzati. Per le parti collocate all'interno, queste devono essere installate in luoghi con temperatura superiore agli 0°C, qualora ciò non fosse possibile, le parti stesse devono essere adeguatamente protette. Si dovrà inoltre tener conto del deterioramento del liquido antigelo utilizzato a seguito del funzionamento del sistema in condizioni di sopra-temperatura.
- **La protezione dalle sopra-temperature:** il sistema deve essere progettato in modo da evitare che l'utente finale sia costretto a effettuare operazioni particolari nel caso in cui il sistema permanga per lungo tempo esposto ad alti livelli di insolazione con conseguente aumento della temperatura del fluido termovettore. Se il sistema è dotato di un apparato in grado di espellere acqua calda dal serbatoio sostituendola con acqua di rete, si dovranno predisporre opportune misure di sicurezza per evitare danneggiamenti al sistema, agli impianti preesistenti e alle persone.
- **La prevenzione dalle inversioni del flusso:** il sistema deve essere dotato di protezioni idonee ad impedire inversioni di flusso che incrementerebbero le perdite termiche.
- **La resistenza alle sopra-pressioni:** il sistema deve essere progettato in modo da non eccedere la massima pressione stabilita per ogni suo componente. Ogni circuito chiuso del sistema deve essere dotato di valvola di sicurezza.
- **La sicurezza elettrica:** tutte le parti elettriche in dotazione al sistema devono essere conformi alle normative elettriche vigenti.
- **La qualità dei materiali e componenti installati:** il collettore ed i sistemi nel loro complesso devono essere conformi a quanto richiesto nei "General Requirements" delle norme EN e dovranno essere testati in accordo ai "Test Methods" prescritti dagli stessi *standard* sopra elencati. Per i collettori oltre alle prove di efficienza e perdite di carico, le norme EN prescrivono prove atte a testare diversi parametri chimico-fisici. Tra i principali si ha la resistenza del collettore alle sopra pressioni e sopra temperature, agli shock termici, all'invecchiamento, alle azioni del vento e ai sovra carichi dovuti alla neve e agli effetti della grandine, eccetera.
- **Gli equipaggiamenti di sicurezza:** le valvole di sicurezza utilizzate devono essere idonee alle condizioni operative del sistema.
- **Prescrizioni strutturali:** per la struttura di supporto deve essere specificato il carico massimo dovuto alla neve o all'azione del vento. Le dimen-

sioni, il numero ed il peso dei sistemi di pannelli solari installati devono risultare compatibili alle caratteristiche dimensionali e strutturali del manufatto oggetto dell'intervento. In particolare:

- i carichi derivanti dai suddetti sistemi devono garantire la stabilità del solaio di copertura;
- il fissaggio dei sistemi solari deve conservare l'integrità della copertura esistente ed escludere il rischio di ribaltamento da azioni eoliche, anche eccezionali, da sovraccarichi accidentali e deve garantire l'impermeabilizzazione della superficie di appoggio.

## IMPIANTI FOTOVOLTAICI E “CONTO ENERGIA”

Ormai da tempo – ma sempre con maggiore urgenza – il risparmio energetico è un obiettivo prioritario delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. Tra le misure volte a tale scopo sono da annoverare gli incentivi all’impiego di fonti rinnovabili per la produzione di energia (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas) disposti con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della Direttiva comunitaria 2001/77/CE del 27 dicembre 2001.

Mentre in passato l’incentivazione all’utilizzo di fonti rinnovabili avveniva mediante l’assegnazione di somme a fondo perduto oppure con contributi in conto capitale destinati alla costruzione degli impianti di produzione, la nuova normativa premia la produttività dei sistemi, spingendo i consumatori a scegliere gli impianti più efficienti, vale a dire quelli fotovoltaici che assicurano una miglior resa rispetto al prezzo di costruzione. In tale ottica il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 ha definito i criteri e le modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici attraverso il cosiddetto *Conto Energia*.

In particolare, l’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 2003, rubricato «*Disposizioni specifiche per il solare*», finalizzato a favorire lo sviluppo dell’elettricità generata per conversione fotovoltaica della fonte solare, prevede incentivi sottoforma di *tariffe incentivanti* e *vendita di energia* alla rete pubblica da parte dei privati. All’accresciuta sensibilità ambientale si accompagna quindi un’opportunità economica che può essere utilmente ponderata anche dagli enti non commerciali. Rinviamo all’articolo di Erika Castelli e Giulio Benincasa «*Impianti solari fotovoltaici e termici*» in questo stesso numero per l’illustrazione delle tecniche e per gli elementi necessari ad una valutazione economico-finanziaria, di seguito ci occupiamo della disciplina fiscale degli incentivi previsti per tali impianti, come precisata dall’Agenzia delle entrate in particolare: nella Circolare n. 46 del 19 luglio 2007 e nella Circolare n. 66 del 6 dicembre 2007 e nella Risoluzione n. 13 del 20 gennaio 2009.

Per quanto riguarda le condizioni e le modalità di utilizzo della detra-

zione d'imposta del 55% riconosciuta per l'installazione di pannelli fotovoltaici si veda la *Guida Operativa* allegata a *ex Lege 3/2007*, da integrare con il nuovo adempimento, introdotto nel 2008, dal decreto anti-crisi<sup>1</sup>. Si tratta dell'obbligo di inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione per i lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta. Il modello di comunicazione, che è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle entrate il 6 maggio scorso, deve essere presentato con riferimento ai soli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d'imposta, per comunicare le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. Il modello, da utilizzare per comunicare le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2009, deve essere inviato telematicamente entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio. In pratica le prime comunicazioni dovranno essere inviate a partire dall'anno 2010.

## 1. LE CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI E LE CONDIZIONI PER L'ACCESSO AGLI INCENTIVI

Prima di esaminare gli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica attraverso gli impianti fotovoltaici e il loro trattamento fiscale, occorre precisare che il *Conto Energia* premia, in particolare, chi installa gli impianti fotovoltaici collegati alla rete, di piccola taglia e con maggiore integrazione sulla superficie di copertura dell'edificio o sulle pareti.

Sotto il profilo del *collegamento in rete* gli impianti si dividono in due grandi famiglie:

- *impianti autonomi funzionanti in isola* (dotati di dispositivi di accumulo o *stand alone*), con immagazzinamento dell'energia da irraggiamento diurno tramite accumulatori e conseguente reimmissione in orario notturno;
- *impianti connessi in parallelo alla rete elettrica pubblica (grid connected)*. Un *inverter*, ossia un dispositivo che provvede alla conversione da corrente continua a corrente alternata, permette l'immissione in rete dell'energia prodotta durante le ore di insolazione. Viceversa, nelle ore notturne, il carico locale viene alimentato dalla rete pubblica: un *meter* provvede a scalare la differenza dal contatore.

In riferimento alla *dimensione* occorre distinguere:

- impianti di potenza *non superiore a 20 kWp*, indicati per installazione su immobili di privati cittadini, di attività commerciali e di piccole aziende che possono accedere alle *tariffe incentivanti*;
- impianti con potenza *superiore a 200 kWp* che possono accedere allo *scambio sul posto*.

L'*integrazione architettonica* degli impianti è stata definita dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007:

- *impianto a terra o non integrato*: impianto con moduli ubicati al suolo, oppure non complanari alle superfici su cui sono fissati, quali elementi di

<sup>1</sup> Cf art. 29, c. 6, D.L. 29.11.2008, conv. L. 28.1.2009, n. 2.

arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione, con modalità diverse dai successivi due. Sono incluse le coperture di strutture già esistenti: barriere acustiche, pensiline, tettoie, coperture parcheggi, sistemi ad inseguimento installati a terra (art. 2, c. 1, lett. b1);

- *impianto su tetto e parzialmente integrato “retrofit”*: impianto con moduli fotovoltaici posizionati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione. Inoltre, sono gli impianti complanari alle superfici su cui sono fissati (coperture, facciate, balaustre, parapetti) o agli elementi di arredo urbano e viario (art. 2, c. 1, lett. b2);
- *impianto su tetto o integrato architettonicamente*: impianto i cui moduli fotovoltaici sono integrati su elementi di arredo urbano e viario, superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione (art. 2, c. 1, lett. b3).

In generale, hanno diritto all’incentivo tutti gli impianti fotovoltaici connessi alla rete.

Per l’ammissione agli incentivi è necessario che gli impianti<sup>2</sup>:

- non abbiano beneficiato delle tariffe incentivanti di cui al vecchio *Conto Energia*;
- non abbiano una potenza nominale inferiore a 1 kW;
- siano entrati in esercizio dopo il 27 aprile 2007, data di entrata in vigore del provvedimento chiamato a fissare modalità, tempi e condizioni per l’erogazione delle tariffe<sup>3</sup>, e solo a seguito di interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento<sup>4</sup>;
- risultino conformi alle norme tecniche di cui all’Allegato 1 al Decreto del 19 febbraio 2007 e siano realizzati con componenti di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altre strutture;
- rientrino in una delle tre tipologie “a terra”, “parzialmente integrato”, “totalmente integrato”;
- siano collegati alla rete elettrica o a piccole reti isolate;
- siano collegati alla rete tramite un unico punto di connessione, non condiviso con altri impianti fotovoltaici.

<sup>2</sup> Cf art. 4, D.M. 19.2.2007.

<sup>3</sup> Si tratta della Delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e per il gas (AEEG) 90/2007 emanata ai sensi dell’art. 10, c. 1 del D.M. 19.2.2007.

<sup>4</sup> L’art. 4, c. 7 del D.M. 19.2.2007 prevede la possibilità che anche gli impianti realizzati a partire dal 2005 possano accedere al *Conto Energia*: «Sono ammessi alle tariffe incentivanti previste dal presente decreto anche gli impianti entrati in esercizio nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 2005 e la data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’art. 10, comma 1, semprechè realizzati nel rispetto delle disposizioni dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006, e semprechè tali impianti non beneficino e non abbiano beneficiato delle tariffe di cui ai medesimi decreti interministeriali Ai predetti impianti compete, in relazione alla potenza nominale dei medesimi, la tariffa prevista dall’art. 6, relativa agli impianti che entrano in esercizio nel 2007».

## 2. IL CONTO ENERGIA

Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 ha previsto nuovi criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici. Il nuovo sistema di incentivazione, il cosiddetto “*Conto Energia*”, si differenzia dalle precedenti forme di incentivo sotto diversi aspetti:

- presentazione del progetto senza bando o gara per l’accesso alle tariffe incentivanti, (il programma “Conto energia” nella versione precedente prevedeva una graduatoria sulla base della data di presentazione della domanda);
- abolizione del tetto massimo incentivabile, sostituito con la fissazione di un obiettivo di 3.000 Mw di fotovoltaico entro il 2015 dei quali 1200 incentivabili subito e il resto in base ad un successivo provvedimento<sup>5</sup>;
- nuove tariffe modulate a seconda del tipo di installazione e integrazione degli impianti: da 0,36 €/kWh, per i grandi impianti industriali, a 0,49/kWh, per i piccoli impianti domestici integrati nell’edificio. Agli incentivi si sommano il risparmio conseguente all’autoconsumo dell’energia e i ricavi dalla vendita dell’energia;
- maggiorazione del 5% sugli incentivi a fronte di impianti realizzati da “autoproduttori”, scuole, ospedali e piccoli comuni;
- maggiorazioni ulteriori per piccoli impianti installati su edifici certificati con risparmio energetico;
- semplificazione nelle procedure di accesso agli incentivi: sarà sufficiente realizzare l’impianto a norma e darne comunicazione al Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), soggetto incaricato di erogare gli incentivi;
- abolizione del vincolo del consumo dell’energia prodotta dalle utenze del soggetto responsabile;
- soppressione dell’obbligo di Autorizzazione Unica per gli impianti installati in siti non soggetti a vincoli;
- certezza di accesso agli incentivi: superato il limite dei 1.200 Mw di potenza immediatamente incentivabile, saranno comunque ammessi all’incentivo tutti gli impianti completati dai privati entro il **2010**<sup>6</sup>.

Il *Conto Energia*, permette di ricevere una remunerazione in denaro in forma di *tariffe incentivanti* e di eventuali *premi aggiuntivi*, in relazione all’energia prodotta dal proprio impianto fotovoltaico (domestico, condominiale

<sup>5</sup> Si tratta di limiti molto alti: per raggiungere i 3.000 Mw occorrerebbero circa 1.500.000 impianti.

<sup>6</sup> Inoltre l’art. 13 del D.M. 19.2.2007 prevede che il diritto all’incentivazione spetta comunque agli impianti realizzati entro 14 mesi (24 per gli enti pubblici) dall’avvenuto raggiungimento del tetto di 1.200 Mw e che entro i 6 mesi successivi alla data di raggiungimento del limite dei 1.200 Mw, il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, determinerà le misure per il raggiungimento dell’obiettivo fissato dei 3.000 Mw entro il 2015.

o industriale).

In aggiunta all'incentivo, il soggetto responsabile dell'impianto può contare su un ulteriore vantaggio economico, costituito dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta che può essere auto consumata, anche con il sistema dello *scambio sul posto* oppure venduta al mercato.

L'articolo 9 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 prevede specifiche condizioni per l'applicabilità degli incentivi; essi non sono cumulabili con:

- incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale e/o in conto interessi, con capitalizzazione anticipata, eccedenti il 20% del costo di investimento, salvo il caso in cui il soggetto responsabile dell'edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica e non si tratti di incentivi pubblici di natura nazionale;
- incentivi pubblici derivanti dal programma "tetti fotovoltaici" del Ministero dell'ambiente, erogati dal Ministero, dalle Regioni o dalle Province autonome (cf D.Lgs. 192/2005);
- certificati verdi (cf D.Lgs. 387/2003);
- titoli di efficienza energetica (cf D.Lgs. 79/1999 e D.Lgs. 164/2000);
- impianti per i quali si è usufruito della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cf L. 449/1997 e successive proroghe e modifiche).

I soggetti responsabili degli impianti interessati ad accedere alle incentivazioni devono far pervenire al Gestore Servizi Elettrici (GSE) apposita richiesta entro 60 giorni dalla data di esercizio dell'impianto.

## 2.1 La tariffa incentivante

Il meccanismo introdotto per la corresponsione della *tariffa incentivante* prevede che l'incentivo venga erogato – per un periodo di venti anni – in ragione dell'energia fotovoltaica prodotta dall'impianto; la *ratio* dell'incentivo, infatti, non è quella di favorire la realizzazione dell'investimento, ma quella di sostenere la produzione di energia mediante lo sfruttamento dell'impianto fotovoltaico.

La *tariffa incentivante* prevista dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 1° gennaio 2009 è articolata secondo i valori indicati nella tabella:

### Tipologia impianto

Potenza nominale dell'impianto (kW)	Non integrato	Parzialmente integrato	Integrato
$1 \leq P \leq 3$	0.392	0.431	0.480
$3 < P \leq 20$	0.372	0.412	0.451
$P > 20$	0.353	0.392	0.431



La tariffa base è incrementata del 5% per gli impianti<sup>7</sup>:

- di potenza superiore a 3 kW, a condizione che, in relazione al solo impianto fotovoltaico, il soggetto responsabile consumi almeno il 70% dell'energia prodotta su base annua<sup>8</sup>;
- il cui soggetto responsabile sia una scuola pubblica o paritaria o una struttura sanitaria pubblica;
- integrati in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie a destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
- i cui soggetti responsabili siano comuni con meno di 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT.

Inoltre è previsto un premio aggiuntivo<sup>9</sup> per impianti fotovoltaici abbinati ad un uso efficiente dell'energia, nella logica di incentivare il consumo locale efficiente più della cessione alla rete, in quanto tale soluzione favorisce la stabilità della rete elettrica stessa, sensibile alla intermittenza della fonte fotovoltaica.

Per gli impianti operanti in regime di scambio sul posto e destinati, anche parzialmente, ad alimentare utenze ubicate all'interno o comunque asservite ad unità immobiliari in regola con la certificazione energetica dell'edificio<sup>10</sup>, è riconosciuto un *premio aggiuntivo*, a condizione che il soggetto responsabile dell'impianto:

- si doti dell'attestato di certificazione energetica<sup>11</sup>, che ricomprenda anche le indicazioni di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell'edificio;
- effettui gli interventi migliorativi, tra quelli previsti nella medesima certificazione energetica, che conseguano, al netto dei benefici derivanti dall'installazione dell'impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell'indice di prestazione energetica dell'edificio (rispetto all'indice indicato in certificazione);
- produca una nuova certificazione energetica che attesti l'esecuzione degli interventi ed il miglioramento energetico.

Il *premio aggiuntivo* consiste in una maggiorazione percentuale della *tariffa incentivante* pari alla metà della percentuale di riduzione del fabbisogno di energia conseguita e attestata, ma non può comunque eccedere il 30% della tariffa. Ad esempio, se la riduzione di fabbisogno energetico ottenuta con gli interventi migliorativi è pari al 12% e la tariffa incentivante è pari a euro 0,451, il premio aggiuntivo sarà pari a euro 0,0325 ( $0,451 * 1/2 * 0,12$ ).

<sup>7</sup> Cf D.M. 19.2.2007, art. 6, c. 4.

<sup>8</sup> Autoproduttori, ai sensi dell'art. 2, c. 2, D.Lgs. 16.3.1999, n. 79.

<sup>9</sup> Cf D.M. 19.2.2007, art. 7.

<sup>10</sup> Cf D.Lgs. 19.8.2005, n. 192, Allegato C.

<sup>11</sup> Si ricorda che, fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è sostituito dall'attestato di qualificazione energetica.

## 2.2 Lo scambio sul posto

Il *Conto Energia* definisce le regole attraverso cui viene regolamentato il contratto di scambio energetico tra il gestore della rete, cioè il GSE, e il produttore di energia rinnovabile.

Una prima differenza riguarda la potenza degli impianti:

- per quelli di potenza superiore a 200 kW<sup>12</sup> si diventa automaticamente produttori di energia che viene ceduta al GSE al prezzo fissato dall'Autorità per l'energia e per il gas (AEEG);
- per quelli di potenza compresi tra 1 e 200 kW è prevista la possibilità di scegliere tra due regimi: lo *scambio sul posto* e la *vendita dell'energia* prodotta al GSE, a tariffa fissata dall'AEEG.

Lo *scambio sul posto*<sup>13</sup> è il meccanismo che consente, in linea generale, di immettere nella rete pubblica l'energia elettrica prodotta ma non immediatamente consumata, per poi prelevarla in un momento successivo per soddisfare i propri bisogni energetici.

Fino allo scorso anno lo *scambio sul posto* prevedeva che l'energia prodotta alimentasse direttamente gli utilizzatori e che l'eventuale parte eccedente venisse immagazzinata nella rete pubblica, dove rimaneva disponibile per tutto l'anno e nel corso dei tre anni successivi perché il titolare dell'impianto potesse attingervi nei momenti in cui l'impianto non forniva l'energia necessaria; al termine dei tre anni l'eventuale credito residuo veniva annullato.

Dal 1° gennaio 2009, a seguito dell'emanazione della Deliberazione n. 74/2009, l'Autorità per l'energia elettrica e per il gas (AEEG) ha cambiato le modalità e le condizioni tecnico-economiche che regolano lo *scambio sul posto*, prevedendo una diversa gestione e una diversa riattribuzione agli utenti dell'energia autoprodotta. In pratica:

- l'utente conferisce l'energia prodotta e non immediatamente utilizzata nel sistema elettrico gestito dal Gestore Servizi Elettrici (GSE);
- il GSE riceve l'energia e la vende sul mercato;
- l'utente acquista l'energia necessaria presso l'impresa fornitrice pagando il relativo corrispettivo;
- il GSE corrisponde all'utente un contributo in conto scambio allo scopo di rimborsarlo di un costo, quello dell'acquisto per l'energia, che in realtà non avrebbe dovuto sostenere nei limiti dell'energia autoprodotta.

Il contributo è costituito dal minore tra il controvalore dell'energia conferita e il valore dell'energia prelevata su fornitura ed è al netto dell'IVA. Nel caso in cui il valore dell'energia immessa sia superiore a quello dell'energia prelevata, tale maggior valore viene riportato a credito negli anni successivi

<sup>12</sup> Inizialmente il limite era di 20 kW; l'estensione agli impianti fino a 200 kW è stata stabilita dalla finanziaria 2008 (L. 24.12.2007, n. 244, art. 1, c. 150, lett. a).

<sup>13</sup> Disciplinato dalla Deliberazione dell'AEEG - ARG/ekt 74/2009, Allegato A «*Testo integrato dello scambio sul posto*».

e non si annulla più dopo tre anni.

Con il nuovo sistema, quindi, non si fa più lo scambio fisico dell'energia prelevata e immessa, ma si pagherà all'impresa fornitrice la differenza tra quanto dovuto per l'energia prelevata e la compensazione economica ottenuta dal GSE per l'energia immessa, tenendo conto del valore economico di mercato.

Di seguito si riportano tre esempi di situazioni possibili; si ipotizza che il costo per kWh dell'energia acquista corrisponda a quello dell'energia venduta.

### ***Esempio 1***

#### ***Produzione superiore ai consumi da rete***

*I contatori segnano*

- Produzione totale 10.000 kWh
- Consumo effettivo al contatore del distributore: 5.000 kWh
- Energia immessa in rete: 6.000 kWh
- Riporto precedente: 0 kWh

Di conseguenza:

- Energia auto consumata direttamente 4.000 kWh (10.000 – 6.000)
- Energia pagata in bolletta: 5.000 kWh
- Consumi totali di energia: 9.000 kWh (5.000 prelevati dalla rete e 4.000 auto-prodotti)
- Energia rimborsata dal GSE in conto scambio: 5.000 kWh (perché il contributo non può eccedere l'importo dell'energia prelevata dalla rete)
- Energia pagata effettivamente: 0 kWh
- Riporto per il periodo successivo: 1.000 kWh (6.000 immessi nella rete – 5.000 prelevati)

### ***Esempio 2***

#### ***Produzione inferiore ai consumi da rete***

*I contatori segnano*

- Produzione totale 5.000 kWh
- Consumo effettivo al contatore del distributore: 6.000 kWh
- Energia immessa in rete: 2.000 kWh
- Riporto precedente: 0 kWh

Di conseguenza:

- Energia auto consumata direttamente 3.000 kWh (5.000 – 2.000)
- Energia pagata in bolletta: 6.000 kWh
- Consumi totali di energia: 9.000 kWh (6.000 prelevati dalla rete e 3.000 auto-prodotti)
- Energia rimborsata dal GSE in conto scambio: 2.000 kWh (tutta quella immessa in rete)
- Energia pagata effettivamente: 4.000 kWh
- Riporto per il periodo successivo: 0 kWh

### **Esempio 3**

#### **Produzione superiore ai consumi da rete, con riporto dal periodo precedente I contatori segnano**

- Produzione totale 10.000 kWh
- Consumo effettivo al contatore del distributore: 7.000 kWh
- Energia immessa in rete: 6.000 kWh
- Riporto precedente: 3.000 kWh

Di conseguenza:

- Energia auto consumata direttamente 4.000 kWh (10.000 – 6.000)
- Energia pagata in bolletta: 7.000 kWh
- Consumi totali di energia: 11.000 kWh (7.000 prelevati dalla rete e 4.000 autoprodotti)
- Energia rimborsata dal GSE in conto scambio: 7.000 kWh (6.000 immessi in rete e 1.000 di riporto dal periodo precedente, fino a concorrenza con l'energia prelevata dalla rete)
- Energia pagata effettivamente: 0 kWh
- Riporto per il periodo successivo: 2.000 kWh (3.000 di riporto precedente – 1.000 conteggiati)

### **3. IL TRATTAMENTO FISCALE DEL CONTO ENERGIA**

Premesso che tra i soggetti beneficiari dell'incentivo rientrano anche gli enti non commerciali, il trattamento fiscale ad essi applicabile è differenziato a seconda che l'impianto sia gestito nell'ambito di attività commerciali o nell'ambito di attività istituzionali. L'Agenzia delle entrate ha emanato sull'argomento le Circolari n. 46 del 19 luglio 2007 e n. 66 del 6 dicembre 2007 e la Risoluzione n. 13 del 20 gennaio 2009.

#### **3.1 La tariffa incentivante: disciplina IVA**

La tariffa incentivante percepita dall'ente non commerciale, tanto nell'ambito di attività istituzionali, quanto nell'ambito di attività commerciali, costituisce ai fini IVA un'operazione esclusa dal campo di applicazione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. 633/1972, in quanto configura un contributo a fondo perduto, resa dal soggetto erogante, percepito in assenza di controprestazione.

A tale proposito la Circolare 46 osserva che le somme erogate non rappresentano un prezzo o un corrispettivo per la fornitura dell'energia (infatti la terminologia utilizzata per indicare l'incentivo, "tariffa incentivante", è atecnica), «*ma una somma erogata per ristorare il titolare dell'impianto dei costi sostenuti per la costruzione dell'impianto medesimo e di quelli di esercizio*». Nell'operazione non si ravvisa «*alcun rapporto sinallagmatico tra le prestazioni poste in essere dal soggetto che eroga il contributo e quelle po-*

*ste in essere dal soggetto che lo riceve, che, infatti, non è tenuto a prestare alcun servizio o a cedere alcun bene in contropartita». Infatti l'ente «si limita a produrre energia elettrica che utilizza direttamente per soddisfare il proprio fabbisogno energetico o che vende al gestore di rete cui è collegato; mentre il soggetto attuatore non ricava evidentemente nessuna utilità diretta dall'attività del soggetto al quale corrisponde la tariffa».*

### **3.2 La tariffa incentivante: disciplina IRES e IRAP**

#### **a) Impianti pertinenziali gestiti nell'ambito di attività istituzionali**

Viene considerato pertinenziale l'impianto collocato nell'edificio cui serve o su un'area di pertinenza.

La tariffa incentivante percepita dal responsabile dell'impianto a fini privati, cioè per il solo autoconsumo, non assume alcuna rilevanza, ai fini IRES, in quanto configurando un contributo a fondo perduto non è riconducibile in alcuna delle categorie reddituali. La Circolare 46 precisa che la tariffa non è riconducibile neppure alla categoria dei redditi diversi, in quanto non rientra in alcuna delle ipotesi contemplate dall'articolo 67 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), infatti *«l'assenza di una specifica obbligazione a carico del soggetto che riceve il contributo esclude che lo stesso possa configurare un reddito derivante dalla "assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere" di cui al comma 1, lettera l) del richiamato articolo 67».*

#### **b) Impianti non pertinenziali gestiti nell'ambito di attività istituzionali**

La Circolare 46 e la Risoluzione 13 distinguono gli impianti pertinenziali da quelli non pertinenziali: *«quando l'impianto fotovoltaico, per sua collocazione, non risulti posto al servizio dell'abitazione o della sede dell'utente (ad esempio, perché situato su un'area separata dall'abitazione e non di pertinenza della stessa), l'energia prodotta in misura esuberante deve essere considerata ceduta alla rete nell'ambito di un'attività commerciale».*

Pertanto ai fini IRES e IRAP la tariffa deve essere considerata un contributo in conto esercizio e sarà assoggettata alla ritenuta del 4% prevista dall'articolo 28 del D.P.R. 600 del 1973 da parte del GSE.

L'impianto fotovoltaico è un bene strumentale all'attività svolta e, conseguentemente sono deducibili le quote di ammortamento commisurate al costo di acquisto o di realizzazione. Secondo la Circolare 46 il coefficiente da applicare all'impianto è del 9%.

Dal momento che l'ente utilizza l'impianto anche per produrre energia da utilizzare per le attività istituzionali non commerciali, gli ammortamenti devono essere effettuati nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 144, comma 4 del TUIR: *«le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e*

*di altre, sono deducibili, per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi».*

La Circolare precisa inoltre che l'impianto situato su un terreno non costituisce impianto fisso al suolo in quanto i moduli che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

### **c) Impianti gestiti nell'ambito di attività commerciali**

La *tariffa incentivante* percepita nell'ambito di attività commerciali esercitate costituisce sempre un contributo in conto esercizio fiscalmente rilevante e, come tale concorre interamente alla determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES e IRAP.

Vale per questa ipotesi quanto precisato per il caso precedente.

## **3.3 Il contributo in conto scambio: disciplina IVA, IRES e IRAP**

### **a) Impianti pertinenti gestiti nell'ambito di attività istituzionali**

Quando l'impianto, per la sua collocazione (ad esempio sul tetto della sede dell'ente o su un'area di pertinenza), risulta installato essenzialmente per fare fronte ai bisogni energetici dell'ente, l'immissione in rete di energia per effetto del servizio di *scambio sul posto* non concretizza lo svolgimento di un'attività commerciale abituale e il contributo erogato dal GSE non assume rilevanza fiscale, né sotto il profilo IVA, né in riferimento all'IRES e all'IRAP.

### **b) Impianti non pertinenti gestiti nell'ambito di attività istituzionali e impianti gestiti nell'ambito di attività commerciali**

I corrispettivi derivanti dalla vendita dell'energia sono da assoggettare ad IVA ed a tutti gli obblighi connessi con questo tributo (fatturazione, registrazione, liquidazioni, dichiarazione).

Sotto il profilo IRES e IRAP sono da considerare componenti positivi di reddito e, pertanto, concorrono alla determinazione del reddito d'impresa. Devono essere assoggettati a ritenuta del 4%.

Vale qui quanto visto sopra a proposito degli ammortamenti.

## **3.4 Disciplina IVA dei costi per la realizzazione o l'acquisto dell'impianto**

Il regime IVA riguardante i costi per la realizzazione o per l'acquisto dell'impianto va esaminato sotto il profilo dell'aliquota applicabile e in relazione alla detrazione dell'imposta.

### **a) Aliquota applicabile**

All'acquisto e alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico si applica l'aliquota agevolata del 10% prevista per gli «*impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica*» (D.P.R. 633/1972, Tabella A, Parte III, n. 127-quinquies). L'aliquota agevolata si applica per tutte le tipologie di impianto.

### **b) Detrazione dell'imposta assoluta sugli acquisti**

Circa il regime di detraibilità dell'IVA assoluta a monte sull'acquisto o sulla realizzazione dell'impianto occorre distinguere l'ipotesi in cui l'impianto sia totalmente utilizzato per l'esercizio dell'attività istituzionale, nell'ambito di attività commerciali oppure per entrambe le attività. In forza dei criteri generali dettati dall'articolo 19-ter del D.P.R. 633/1972, la detrazione compete esclusivamente in riferimento alla quota imputabile all'utilizzo per fini commerciali, nel rispetto dell'eventuale pro-rata di indetraibilità derivante dall'effettuazione di operazioni esenti da IVA. Pertanto:

- se l'utilizzo è limitato alle attività istituzionali l'imposta è totalmente indetraibile;
- se l'utilizzo è riservato alle attività commerciali l'imposta è detraibile nella misura in cui l'ente utilizzi l'impianto per l'effettuazione di operazioni soggette ad IVA ed a condizione che l'attività commerciale sia tenuta con contabilità separata;
- se l'utilizzo è promiscuo la detrazione è ammessa, sempre subordinatamente alla tenuta della contabilità separata, limitatamente alla quota imputabile, secondo criteri oggettivi, all'attività commerciale.

## TRATTAMENTO FISCALE CONTO ENERGIA: TABELLA RIASSUNTIVA

	Produzione senza vendita (solo consumi domestici)	Impianti gestiti nell'ambito di attività istituzionali		Impianti gestiti nell'ambito di attività commerciali
		Pertinenziali	Non pertinenti	
IVA su tariffa incentivante	NO	NO	NO	NO
IRES+IRAP su tariffa incentivante	NO	NO	SI	SI
Ritenuta 4% su tariffa incentivante	NO	NO	SI: su energia venduta	SI
IVA su energia venduta	==	NO	SI	SI
IRES+IRAP su energia venduta	==	NO	SI	SI
Impianto indetraibilità IVA	NO	NO	SI: ma limitata	SI
Impianto ammortamento	NO	NO	SI: ma limitata	SI





## I SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI IN LOMBARDIA

### 1. IL CONTESTO COSTITUZIONALE

Non è possibile analizzare la legge della regione Lombardia<sup>1</sup> in materia di «*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*», senza ricordare il profilo costituzionale che è andato disegnandosi dall'inizio del 2000 ad oggi e nel quale si colloca il riordino attuato dal legislatore regionale sulla tematica dei servizi alla persona.

La ridefinizione delle competenze legislative tra stato e regioni introdotta dalla Legge Costituzionale n. 3 del 2001, modificativa del Titolo V della Costituzione, ha attribuito alla competenza esclusiva delle regioni la materia dei "servizi sociali". Infatti, ai sensi del comma IV dell'articolo 117, spetta ora alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata allo Stato. Ne è conseguito che la materia dell'assistenza sociale, non essendo menzionata tra le materie di competenza statale, né tra quelle di competenza concorrente sia divenuta terreno esclusivo delle regioni, ad eccezione della determinazione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS), ad oggi non ancora definiti dal legislatore nazionale.

Sulla base di questa riorganizzazione dell'architettura dello Stato molte regioni hanno disciplinato i servizi alla persona sul proprio territorio prevalentemente con leggi di carattere organico<sup>2</sup>.

\* Avvocati.

<sup>1</sup> L.R. 12.03.2008, n. 3 «*Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario*», pubblicata in BURL 17.03.2008, 1° S.O. al n. 12.

<sup>2</sup> Si vedano, tra le altre, L.R. Emilia-Romagna 12.03.2003, n. 2 «*Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*» (in B.U. E-R 13.03.2003, n. 32); L.R. Calabria 5.12.2003, n. 23 «*Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)*» (in B.U. Cal. 9.12.2003, S.S. n. 4 al B.U. 1.12.2003, n. 22); L.R. Piemonte 8.01.2004, n. 1 «*Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento*» (B.U. Piem. 15.01.2004, n. 2).

La regolamentazione esclusiva regionale soggiace, secondo il novelato articolo 117 Cost., al rispetto della Costituzione e quindi ai suoi principi fondamentali, nonché ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali dello Stato.

La richiamata riforma costituzionale ha superato, sotto il profilo temporale e della gerarchia delle fonti, la legge 328/2000<sup>3</sup> che, pubblicata l'anno precedente, rappresentava la nuova disciplina nazionale in tema di assistenza sociale<sup>4</sup>.

La nuova legge regionale, all'interno delle disposizioni generali, esprime la volontà di disciplinare in modo organico la rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie, in armonia con i principi enunciati dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, riconoscendo dunque una validità ordinamentale ai principi richiamati dalla legge nazionale.

Per quanto concerne l'assetto costituzionale della materia socio sanitaria, per cui si propende per una competenza regionale concorrente e non esclusiva, ci si soffermerà più ampiamente su tale enunciato nel corso del presente articolo.

## 2. IL CONTESTO NORMATIVO REGIONALE LOMBARDO

La Regione Lombardia, già negli anni '80, aveva regolamentato i servizi socioassistenziali sul proprio territorio con la legge regionale n. 1 del 1986, avente ad oggetto la «*Riorganizzazione e programmazione dei servizi socio assistenziali della Regione Lombardia*».

Successiva è la disciplina dettata dalla legge regionale 31/1997 in materia sociosanitaria, laddove, nel contesto di riordino del sistema sanitario regionale, a fronte dell'approvazione del decreto legislativo 502/1992, normava, seppur parzialmente, la difficile tematica dell'assetto istituzionale dei

---

<sup>3</sup> L. 8.11.2000, n. 328 «*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*», pubblicata in G.U. n. 265 del 13.11.2000, S.O. n. 186. Per un commento della legge, anche alla luce della riforma costituzionale, si veda E. BALBONI, B. BARONI, A. MATTIONI, G. PASTORI (a cura di), *Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla L. 328/2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V*, Giuffrè, Milano, II ed., 2007.

<sup>4</sup> È opportuno ricordare che la L. 131/2003 è intervenuta a definire i rapporti sussistenti tra livello di legislazione nazionale e regionale; a tal proposito l'art. 1, c. 2, ha previsto che «*Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia, fermo quanto previsto al comma 3, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni normative regionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nelle materie appartenenti alla legislazione esclusiva statale continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia, fatti salvi gli effetti di eventuali pronunce della Corte costituzionale*».

servizi sociosanitari con la creazione del Dipartimento Attività Socio-Sanitarie Integrate (A.S.S.I.) nell'ambito dell'ASL.

Infine nell'ambito della rideterminazione delle funzioni delle autonomie locali, deve ricordarsi l'adozione della legge regionale 1/2000, attuativa del cosiddetto "pacchetto Bassanini"<sup>5</sup>.

La legge regionale 1/1986 identificava i destinatari dei servizi sociali e sociosanitari, regolamentava l'assetto istituzionale e organizzativo dei servizi sociali e disciplinava la tipologia degli interventi sul territorio.

La nuova legge regionale abroga la legge del 1986 prefiggendosi l'obiettivo di disciplinare la rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie per il perseguimento della finalità di promozione di «*condizioni di benessere e inclusione sociale della persona, della famiglia e della comunità e di prevenire, rimuovere o ridurre situazioni di disagio dovute a condizioni economiche, psico-fisiche o sociali*» (art. 1, c. 1), riprendendo in parte l'interessante definizione di servizi sociali dettata dal decreto legislativo 112/1998 all'articolo 128<sup>6</sup>.

La nuova legge si inserisce in un contesto di grande cambiamento delle politiche sociali e sociosanitarie lombarde se si considera il complesso normativo che ha ridisegnato negli ultimi cinque anni il sistema partendo dalla nuova determinazione dei requisiti di accreditamento e livelli di remunerazione delle strutture per anziani, disabili ed arrivando alla legge regionale 34 del 2005 in tema di servizi per minori<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Si fa riferimento in particolare alle leggi 15.03.1997, n. 59 «*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*» e 15.05.1997, n. 127 «*Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo*».

<sup>6</sup> Si sottolinea che l'art. 128 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*» ha definito servizi sociali tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

<sup>7</sup> A mero titolo esemplificativo si fa riferimento, tra le altre, alle DD.GG.RR. n. 7435 del 14.12.2001 – Requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (R.S.A.); n. 12618 del 7.04.2003 – Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per anziani (R.S.A.) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della D.G.R. n. 7435 del 14.12.2001); n. 12904 del 9.05.2003 – Disposizioni in merito alla remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate dalle Residenze Sanitarie Assistenziali e dagli Hospice; n. 12620 del 7.04.2003 – Definizione della nuova unità d'offerta RSD. Infine il riferimento è alla L.R. Lombardia 14.12.2004, n. 34 «*Politiche regionali per minori*».

L'obiettivo del legislatore lombardo sembra dunque quello di regolamentare l'insieme dei soggetti che sono riconosciuti costitutivi della rete al fine di porre in essere e garantire un sistema efficace di servizi alla persona sulla base delle attività da essi poste in essere attraverso la pluralità di unità d'offerta presenti e delle relative prestazioni erogate. Se da un lato dunque è apprezzabile il riconoscimento *ex ante* dei soggetti del privato sociale che svolgono attività assistenziale e sociosanitaria, da altro punto di vista la regolamentazione del sistema rischia di relegare ad un livello secondario l'aspetto del bisogno e delle priorità dei destinatari dei servizi stessi.

Sotto certi aspetti questa norma pone la lettura del dato epidemiologico del bisogno in maniera secondaria rispetto alla necessità, pur apprezzabile, di disciplinare la presenza di una pluralità di formazioni sociali interessati a programmazione progettazione e gestione dei servizi alla persona.

### 3. LA NUOVA LEGGE REGIONALE IN TEMA DI SERVIZI SOCIALI E SOCIO SANITARI

La rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie è rappresentata dall'insieme integrato «*dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico e delle strutture territoriali, domiciliari, diurne, semiresidenziali e residenziali*» (art. 1, c. 2); il legislatore regionale ha stabilito che tale rete debba garantire «*il diritto alla esigibilità delle prestazioni sociali e sociosanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza*» (art. 1, c. 3).

Se da un lato è indubbio che la prestazione erogata dalle unità d'offerta si sostanzia – almeno per quanto rientra nei livelli essenziali – in un diritto sociale, ormai riconosciuto quale diritto soggettivo alla prestazione<sup>8</sup> e nel limite delle risorse di sistema, dall'altro non sembra possibile addossare alla titolarità della rete, così come intesa, la garanzia assoluta del soddisfacimento di tale diritto. Dovendosi inoltre, in ogni caso, da un lato individuare più specificatamente gli enti pubblici titolari di tale obbligo giuridico e dall'altro, soprattutto, comprendere il contenuto della prestazione a cui si ritiene di avere diritto e l'identificazione del destinatario della stessa. In questo contesto si apre quindi un'ampia panoramica sulla distinzione tra il diritto alle prestazioni sociali, in via di determinazione nei già citati LIVEAS, ed invece tutta la ampia e forse ancor più robusta materia del diritto alle prestazioni sociosanitarie che oggi trovano una specifica, seppur complessa, identificazione nei LEA di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001 ormai rientranti nella tematica organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale.

Prima di illustrare la nuova legge regionale sembra utile ricordare cosa si intende per LEA e LIVEAS.

I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati individuati con D.P.C.M. 29 novembre 2001 e identificano le prestazioni e i servizi che il Ser-

<sup>8</sup> A. BALDASSARRE, *Diritti della persona e valori costituzionali*, Torino, 1997; M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in R. ROMBOLI (a cura di), *La tutela dei diritti fondamentali davanti alle Corti costituzionali*, Torino, 1994.

vizio sanitario nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. In tale provvedimento i LEA sono organizzati in tre grandi aree: l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale, l'assistenza ospedaliera.

Di particolare rilevanza, per questo studio, l'Allegato 1C, laddove sono individuate le prestazioni concernenti l'ambito dell'integrazione sociosanitaria, individuate sulla base di tre ambiti territoriali di riferimento: ambulatoriale e domiciliare; semi-residenziale; residenziale; a ciò si aggiunge l'ulteriore peculiare ambito dell'assistenza penitenziaria<sup>9</sup>.

È opportuno invece sottolineare che, ad oggi, i LIVEAS non sono ancora stati individuati. L'articolo 22 della legge 328/2000 ha individuato una serie di interventi «*costituenti il livello essenziale delle prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale*», che ancora non hanno veduto declinazione. Tali interventi sono ricondotti a:

- a) misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
- b) misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
- c) interventi di sostegno per i minori in situazioni di disagio tramite il supporto al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- d) misure per il sostegno delle responsabilità familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
- e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
- f) interventi per la piena integrazione delle persone disabili ai sensi dell'articolo 14 della L. 382/2000; realizzazione, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per quelli privi di

---

<sup>9</sup> Per un approfondito esame dell'evoluzione del concetto di prestazioni sociosanitarie si veda L. DEGANI, *D.P.C.M. 14 febbraio 2001 – Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie*; E. BALBONI, B. BARONI, A. MATTIONI, G. PASTORI (a cura di), *Il sistema integrato dei servizi sociali. Commento alla L. 328/2000 e ai provvedimenti attuativi dopo la riforma del Titolo V*, Giuffrè, Milano, II ed., 2007.

sostegno familiare, nonché erogazione delle prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;

- g) interventi per le persone anziane e disabili per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la socializzazione presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio;
- h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare dipendenze da droghe, alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento sociale;
- i) informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

### 3.1 La rete degli interventi e dei servizi

Ai molteplici attori del sistema, a cui la legge riconosce un ruolo sulla base del principio di sussidiarietà, sono attribuiti compiti di *programmazione, progettazione e realizzazione della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione* e sono qualificati come soggetti costitutivi della rete. Tali soggetti sono identificati nelle seguenti macroaree:

- a) i comuni, singoli ed associati, le province, le comunità montane e gli altri enti territoriali, le ASL, le aziende di servizi alla persona (ASP) e gli altri soggetti di diritto pubblico;
- b) le persone fisiche, le famiglie e i gruppi informali di reciproco aiuto e solidarietà;
- c) i soggetti del terzo settore, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e gli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario<sup>10</sup>;
- d) gli enti riconosciuti delle confessioni religiose, con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, che operano in ambito sociale e sociosanitario.

L'attribuzione ai soggetti del terzo settore (cf più sopra lett. c) della facoltà, tra le altre, di concorrere alla programmazione, risulta confermativa di una volontà politica di valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, atteso che, in altri ordinamenti regionali, tale funzione è solitamente attribuita esclusivamente agli enti pubblici. Il terzo settore viene dunque coinvolto al livello più alto nella determinazione del sistema, superando, almeno a livello terminologico, quanto stabilito dalla legge 328/2000 che conferiva allo stesso funzioni di *gestione, progettazione e realizzazione concertata degli interventi*. È evidente che, oltre a verificare come sarà declinata tale funzione,

---

<sup>10</sup> Si ricorda che nell'ampia previsione normativa rientrano anche gli enti ecclesiastici.

la stessa assume caratteri e peso differenti nell'ambito sociale rispetto a quello sociosanitario. Infatti, come si vedrà, i piani programmatori sono due: quello regionale e quello locale e differenti sono le modalità partecipative.

L'individuazione degli ambiti di attività in cui le unità d'offerta operano al fine di garantire i diritti sociali si diversificano nel settore sociale ed in quello sociosanitario.

### ➤ **La rete degli interventi sociali**

Il primo settore, quello degli interventi socioassistenziali, come identificati dall'articolo 4, comprende l'insieme delle attività volte a:

- a) aiutare la famiglia, anche mediante l'attivazione di legami di solidarietà tra famiglie e gruppi sociali e con azioni di sostegno economico;
- b) tutelare la maternità e la vita umana fin dal concepimento e garantire interventi di sostegno alla maternità e paternità ed al benessere del bambino, rimuovendo le cause di ordine sociale, psicologico ed economico che possono ostacolare una procreazione consapevole e determinare l'interruzione della gravidanza;
- c) promuovere azioni rivolte al sostegno delle responsabilità genitoriali, alla conciliazione tra maternità e lavoro ed azioni a favore delle donne in difficoltà;
- d) tutelare i minori, favorendone l'armoniosa crescita, la permanenza in famiglia e, ove non possibile, sostenere l'affido e l'adozione, nonché prevenire fenomeni di emarginazione e devianza;
- e) promuovere il benessere psicofisico della persona, il mantenimento o il ripristino delle relazioni familiari, l'inserimento o il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura;
- f) promuovere l'educazione motoria anche finalizzata all'inserimento e reinserimento sociale della persona;
- g) assistere le persone in condizioni di disagio psicosociale o di bisogno economico, con particolare riferimento alle persone disabili e anziane, soprattutto sole, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- h) favorire l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale;
- i) sostenere le iniziative di supporto, promozione della socialità e coesione sociale, nonché di prevenzione del fenomeno dell'esclusione sociale.

Questa prima identificazione delle materie concernenti il concetto di obiettivo e dei destinatari dei servizi sociali pare essere una esemplificazione da valutarsi nel contesto del più ampio oggetto di interesse dei servizi sociali, come prima messo in evidenza con il richiamo alla legge Basanini (si vedano le note 5 e 6). Infatti è proprio del servizio sociale il concetto di identificazione *in progress* delle specificità dei propri destinatari. Principio che deriva dal più volte enunciato riconoscimento del principio di sussidiarietà come elemento costitutivo del sistema; così da porre l'a-



zione programmatica dei soggetti pubblici e privati in un ruolo paritario finalizzato tanto alla creazione della rete di risposta, quanto alla rilevazione dei fabbisogni del territorio.

➤ **La rete degli interventi sociosanitari**

Oggettivamente diverso è il testo normativo, analizzato in questo lavoro, in relazione ai servizi sociosanitari laddove, nel richiamare una disciplina normativa nazionale come riferimento giuridico per l'identificazione dei destinatari del servizio, emerge una rete organica in cui l'azione programmatica soggiace ad un quadro di *sistema pubblico*, molto più definito ed anche costituzionalmente riferibile non più ad un concetto di competenza esclusiva regionale bensì ad una probabile necessità di ritenere ormai la materia dell'integrazione sociosanitaria nell'alveo della competenza concorrente tra Stato e regioni.

Questa differenziazione trova significativi fondamenti costituzionali rispetto ad un sistema di "libertà" e valorizzazione di azioni sussidiarie per la risposta al bisogno socio-assistenziale ed un sistema di validazione tecnica e di titoli pubblici che si esprime nell'ambito della materia sanitaria e sociosanitaria.

L'identificazione della rete degli interventi sociosanitari riprende qui le prestazioni tipiche delle aree dell'integrazione sociosanitaria, di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e al D.P.C.M. 29 novembre 2001, nei seguenti termini:

- a) sostenere la persona e la famiglia, con particolare riferimento alle problematiche relazionali e genitoriali, all'educazione e allo sviluppo di una responsabile sessualità, alla procreazione consapevole, alla prevenzione dell'interruzione della gravidanza;
- b) favorire la permanenza delle persone in stato di bisogno o di grave fragilità nel loro ambiente di vita;
- c) accogliere ed assistere persone che non possono essere assistite a domicilio;
- d) prevenire l'uso di sostanze illecite, l'abuso di sostanze lecite, nonché forme comportamentali di dipendenza e favorire il reinserimento sociale delle persone con problemi di dipendenza;
- e) assistere le persone in condizioni di disagio psichico, soprattutto se isolate dal contesto familiare;
- f) assistere i malati terminali, anche al fine di attenuare il livello di sofferenza psicofisica.

La legge demanda poi alla giunta regionale l'individuazione sia delle unità di offerta sociali che di quelle sociosanitarie. In realtà, con provvedimenti di giunta<sup>11</sup>, già nel quadriennio 2003-2007, la Regione ha operato una complessiva identificazione di tutte le unità d'offerta del sistema

---

<sup>11</sup> Si vedano la D.G.R. 13.6.2008, n. 8/7437 e la D.G.R. 13.6.2008, n. 8/7438. Per quanto concerne le unità d'offerta sociali, il provvedimento di giunta distingue tre aree: minori, disabili e anziani. Alla prima area sono fatti confluire le comunità edu-

sociosanitario e di una significativa parte di quelle del sistema dei servizi sociali. Così che tale norma di delega alla regione per l'identificazione dell'unità d'offerta dei due sistemi pare più ratificativa di un comportamento già posto in essere di normazione per atti di giunta dell'intero sistema dei servizi alla persona che finalizzato a rideterminare un nuovo processo normativo.

### 3.2 Beneficiari degli interventi e dei servizi

La distinzione dei soggetti erogatori in ambito sociale e sociosanitario si riflette ulteriormente sulla disciplina relativa ai soggetti beneficiari delle prestazioni, ovvero coloro i quali possono accedere alla rete. Se da un lato l'ambito relativo all'assistenza sociale è inevitabilmente molto ampio, stante la concezione lata di servizi sociali nel nostro ordinamento<sup>12</sup>, più precisa è la caratterizzazione dei fruitori delle prestazioni sociosanitarie, che corrispondono alle previsioni di cui al D.P.C.M. 29 novembre 2001.

L'articolo 6 della legge regionale individua l'ambito soggettivo dei destinatari della rete delle unità d'offerta. La norma parte innanzi tutto con una specificazione dei soggetti che godono di un accesso prioritario alla rete sociale: persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedi-

---

cative, le comunità familiari, gli alloggi per l'autonomia, gli asili nido, i micro nidi, i centri per la prima infanzia, i nidi famiglia, i centri di aggregazione giovanile, i centri ricreativi diurni. Alla seconda area le comunità alloggio, i centri socioeducativi, i servizi di formazione all'autonomia per persone disabili. La terza area è comprensiva dei centri diurni per anziani.

L'elenco delle unità di offerta sociosanitarie, come visto, non può prescindere dalla individuazione delle prestazioni effettuate in sede di determinazione dei LEA, per cui all'area anziani corrispondono le residenze sanitario assistenziali per anziani (RSA) e i centri diurni integrati per anziani non autosufficienti (CDI); per l'area disabili le residenze sanitario assistenziali per disabili (RSD) e i centri diurni per disabili (CDD). È individuata una area "generalità della popolazione" comprensiva delle strutture di riabilitazione extraospedaliera, degli hospice, dei servizi che operano nel settore delle dipendenze, dei consultori familiari, dell'assistenza domiciliare integrata (ADI). Infine rientrano nei titoli sociosanitari le due tipologie di *voucher*: il *voucher* sociosanitario per l'assistenza domiciliare integrata ed il *voucher* sociosanitario di lungoassistenza per le comunità sociosanitarie.

<sup>12</sup> Come già accennato in premessa si pensi all'art. 128 del D.Lgs. 112/1998 in cui si intendono servizi sociali «*tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia*».

menti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Per quanto concerne l'accesso alla rete d'unità d'offerta socio-sanitaria, vengono identificate le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da:

- a) non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
- b) inabilità o disabilità;
- c) patologia psichiatrica stabilizzata;
- d) patologie terminali e croniche invalidanti;
- e) infezione da HIV e patologie correlate;
- f) dipendenza;
- g) condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
- h) condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche.

### **3.3 La partecipazione ai costi**

Maggiormente dettagliata, rispetto alla legge dell'86 è la regolamentazione della partecipazione al costo delle prestazioni sociali: problematica ad oggi molto rilevante, soprattutto in relazione ad alcuni ambiti quali ad esempio quello minorile. Viene mantenuto il principio per cui gli eventuali oneri economici di ricovero spettanti all'ente locale siano attribuiti al comune di residenza della persona ricoverata e comunque considerando sempre il comune dove ha avuto inizio la prestazione, se diverso da quello del ricovero. Nel caso di minori, come già affermato dalla legge regionale 34/2004, la residenza di riferimento è quella dei genitori titolari della potestà genitoriale.

Sotto tale profilo è diverso il regime della partecipazione ai costi relativi alle prestazioni socio-sanitarie laddove la necessità di distinguere la dimensione sociale da quella sanitaria ha portato ad una previa distinzione dei costi individuata dall'Allegato 1C del D.P.C.M. 29 novembre 2001.

## **4. LE COMPETENZE ISTITUZIONALI**

La rete delineata dalla legge deve essere necessariamente letta alla luce delle competenze di cui la Repubblica, anche nelle sue articolazioni territoriali, è titolare secondo l'architettura costituzionale e con un'attenzione particolare, in tema di servizi sociali, alla legge 328/2000 mentre, in tema di servizi socio-sanitari, al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e soprattutto a quella parte del D.P.C.M. 29 novembre 2001 che, nell'identificazione dei Livelli Essenziali di Assistenza Sanitaria a livello nazionale, esplicita tutta la tematica dell'integrazione socio-sanitaria (Allegato 1C).

Innanzitutto, anche in questo caso, è d'uopo distinguere l'assetto delle competenze istituzionali in tema di servizi sociali da quelle relative ai ser-

vizi sociosanitari. Questo senza nascondere, ma non può essere oggetto del presente articolo, che proprio la tematica dell'integrazione istituzionale al fine di definire una linea di continuità di risposta tra servizi sociali e socio-sanitari risulta essere probabilmente la più significativa problematica che vedrà necessariamente impegnato prossimamente il legislatore regionale.

Per quanto concerne i servizi sociali una impostazione peculiare era stata introdotta a suo tempo dalla legge 328 del 2000, in cui sono state determinate le funzioni di regione ed enti locali, sull'idea di costruire l'organizzazione del sistema integrato a partire dal governo più vicino ai cittadini, in omaggio al principio di sussidiarietà verticale, antepoendo le funzioni dei comuni a quelle di province e regioni; la legge regionale ritiene invece di riprendere il classico sistema a cascata laddove, a partire dalle competenze programmatiche, dall'ente di maggior dimensione il tutto declina verso l'ente locale di minori dimensioni territoriali.

La regione esercita quindi le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento rispetto alla rete, a cui si aggiungono compiti di controllo e verifica delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie.

In tal senso la regione, con il piano sociosanitario, definisce i livelli delle prestazioni sociosanitarie, mediante l'individuazione di prestazioni o di servizi ulteriori rispetto a quelli essenziali definiti a livello statale.

A ciò si somma l'insieme delle funzioni regionali ascrivibili a due macrocategorie: quelle programmatiche e di indirizzo nonché quelle concernenti l'obbligo erogativo dei servizi.

Infine da evidenziare il compito, mantenuto a livello regionale, di provvedere all'integrazione della rete con altri sistemi (sanità, lavoro, casa, formazione professionale, istruzione, educazione, sicurezza e pianificazione territoriale).

Nel ribadire che gli enti locali comunali sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello territoriale, la normativa regionale dispone che essi svolgano attività programmatiche locali, gestionali ed erogative nei termini di seguito elencati:

- «a) programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità d'offerta sociali, nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti dalla regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 3 (citati in precedenza e comprensivi di una amplissima generalità di formazioni sociali);*
- b) riconoscono e promuovono la sperimentazione di unità d'offerta e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;*
- c) erogano, nei limiti delle risorse disponibili, servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette;*
- d) definiscono i requisiti di accreditamento delle unità di offerta sociali in base ai criteri stabiliti dalla regione, accreditano le unità d'offerta e stipulano i relativi contratti;*

- e) *definiscono eventuali livelli di assistenza ulteriori rispetto a quelli definiti dalla regione;*
- f) *determinano i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni, [...], sulla base degli indirizzi stabiliti nell'ambito della programmazione regionale, anche assicurando interventi di emergenza e di pronto intervento assistenziale, di norma mediante forme di ospitalità temporanea od erogazione di sussidi economici;*
- g) *gestiscono il sistema informativo della rete delle unità d'offerta sociali» (art. 13).*

Nel contesto della programmazione di livello locale un articolo specifico è dedicato al piano di zona, strumento innovativo di pianificazione, concepito dalla legge 328/2000 e ormai applicato nella maggior parte dei distretti italiani. Sul punto sono state recentemente adottate le nuove linee di indirizzo per la programmazione dei piani di zona per il 2009-2011<sup>13</sup>.

In tale contesto è da rilevare come il piano di zona sia da considerarsi quale strumento di programmazione in ambito locale della sola rete d'offerta sociale perlomeno per quanto concerne il potere decisorio delle amministrazioni pubbliche locali interessate, essendo stato mantenuto a livello della competenza regionale, con un uso organicistico e con limitate competenze proprie della ASL, il ruolo di programmazione esclusiva dell'offerta socio-sanitaria territoriale (si veda la tematica del blocco degli accreditamenti delle RSA piuttosto che sostanzialmente tutta la definizione dei servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari per anziani e disabili).

Il piano definisce le modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione.

Il piano di zona avrebbe come obiettivo dichiarato l'attuazione dell'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta socio-sanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa. Questo però è da valutarsi con i limiti espressi in premessa per quanto concerne il ruolo programmatico regionale delle risorse economiche del sistema sociosanitario.

## **5. I DIRITTI DEI DESTINATARI DELLE PRESTAZIONI**

L'articolo 7 individua in modo elencativo i diritti che la rete deve garantire ai soggetti destinatari delle prestazioni; tali diritti ricomprendono la libertà di scegliere le unità d'offerta; di essere informati sulle prestazioni di cui è possibile usufruire, di accedere alle prestazioni, nel rispetto della riservatezza e della dignità personale e della disciplina in materia di consenso informato; di rimanere, ove possibile, nel proprio ambiente familiare e sociale; di essere presi in carico in maniera personalizzata e continuativa ed essere

<sup>13</sup> Si veda la D.G.R. 3.12.2008, n. 8551.

coinvolti nella formulazione dei relativi progetti; di ricevere una valutazione globale, di norma scritta, del proprio stato di bisogno.

Da rilevare la previsione del diritto a favore della persona che accede alla rete alla presa in carico personalizzata e continuativa e ad essere coinvolta nella formulazione dei relativi progetti.

Viene ripreso e disciplinato, anche se in via non dettagliata, lo strumento del segretariato sociale (introdotto dal *Piano Nazionale degli interventi e dei servizi sociali*), attività finalizzata alla presa in carico della persona, organizzata dal comune, di intesa con l'ASL e ed in collaborazione con altri soggetti del terzo settore; orientamento ed informazione a tutti i cittadini si confermano gli obiettivi del segretariato sociale che potrebbe essere un interessante strumento per risolvere i problemi dell'integrazione istituzionale tra le competenze sociali di titolarità del comune e quelle sociosanitarie afferenti la ASL come ente strumentale della programmazione regionale.

In relazione al profilo della rete che insiste sull'ambito sociosanitario le ASL sono chiamate, per il tramite del Dipartimento delle attività sociosanitarie integrate (ASSI), quali attori principali dell'esercizio del ruolo di programmazione e di realizzazione della rete delle unità d'offerta sociosanitarie a livello locale.

Rilevante risulta essere anche l'attribuzione alle stesse ASL delle funzioni di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta pubbliche e private, sociali e sociosanitarie, soprattutto alla luce dell'adozione delle recenti disposizioni in materia di accreditamento e vigilanza sulle persone giuridiche<sup>14</sup>.

## 6. CONCLUSIONI

A conclusione della parziale disamina della nuova architettura regionale della rete di servizi socioassistenziali e sociosanitari, in relazione al delicato tema dei diritti riconosciuti ai destinatari, non si può che ribadire quanto già accennato all'inizio del presente lavoro: il riconoscimento dei diritti sociali riguarda una conquista recente rispetto a quelli civili e politici, e permane nell'alveo della non assolutezza.

Questo in quanto, come sin qui visto, sia il diritto all'assistenza che quello alla tutela della salute, così come costituzionalmente previsti, trovano un'attuazione non immediata ma connessa alla legislazione ordinaria di attuazione; in secondo luogo si configurano entrambi quali diritto soggettivo alla prestazione (riconosciuta, come detto, sulla base delle decisioni attuative del legislatore), condizionato però nella sua garanzia dalle risorse disponibili per la sua attuazione.

Su tale ultimo punto basti vedere i cambiamenti tra la prima riforma sanitaria (L. 833/1978) e la riforma-bis (D.Lgs. 502/1992), laddove la garanzia della fruizione della prestazione sanitaria viene connessa alle risorse disponibili.

<sup>14</sup> Si veda la D.G.R. del 26.11.2008, n. 8496.

Inoltre è interessante vedere come la materia dei servizi sociali e quella dei servizi sociosanitari si stiano via via differenziando sempre più, pur richiedendo evidentemente la creazione di percorsi di continuità assistenziale.

Da un lato infatti i servizi sociali stanno sempre più acquisendo come obiettivo di sistema il rispondere a percorsi di “qualità della vita”; non è più infatti obiettivo dei servizi sociali quello di rivolgersi esclusivamente a condizioni di marginalità ed esclusione con finalità di inclusione sociale ma, anzi, tali servizi hanno ormai come fine la creazione di percorsi di “coesione sociale”. Ossia essi si rivolgono ad una cittadinanza il più ampia possibile che, sotto più aspetti, nel momento in cui si sente chiamata a sostenere il costo sociale del servizio pretende sempre più di poter essere considerata, almeno potenzialmente, quale beneficiaria dello stesso.

Dall'altro lato i servizi sociosanitari seguono invece in maniera evidente l'evoluzione della società; tanto sotto l'aspetto delle riforme istituzionali quanto sotto quello delle riforme sociali ed economiche. Si pensi poi all'effetto che ha provocato nei servizi sociosanitari il percorso di allungamento esponenziale della vita media, del progresso medico-farmacologico, della limitazione di interesse legislativo e scientifico, sempre più evidente del sistema sanitario su percorsi di “guarigione”, lasciando al sistema sociosanitario tutta la tematica della “cura” di quelle condizioni di vita (l'età avanzata con l'insorgere di patologie degenerative geriatriche, la disabilità, la dipendenza, gli stati di difficoltà psichica e/o psicologica) in cui uno stato limitativo e degenerativo della propria situazione di salute si incontra o comunque si manifesta con una situazione di evidente limite della propria capacità di relazione sociale.

Da questo punto di vista, in conclusione, l'auspicio è che l'attenzione evidentemente presente nella norma illustrata alla definizione di ruoli istituzionali differenziati, alla tematica della limitatezza delle risorse ed alla valorizzazione delle formazioni sociali del territorio, riesca a costruire anche percorsi di integrazione per queste fragilità, tipiche della condizione umana, che rischiano di non ottenere sufficiente attenzione sociale; non ultimo per una evidente tendenza in atto, nella redistribuzione delle risorse previdenziali e fiscali, a privilegiare la condizione di soggetti con capacità produttiva di reddito che non rientrano in queste fragilità.

---

# DOCUMENTAZIONE

---





## **Conferenza Episcopale Italiana** **Sostenere la Chiesa per servire tutti** **A vent'anni da *Sovvenire alle necessità della Chiesa***

Lettera dell'Episcopato nel ventesimo anniversario dell'avvio del nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa cattolica in Italia

1. Vent'anni sono trascorsi dall'entrata in vigore del nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa in Italia. In quell'occasione, ritenemmo doveroso presentare ai fedeli e a tutti i cittadini le ragioni ispiratrici del nuovo sistema in un documento, intitolato *Sovvenire alle necessità della Chiesa. Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, pubblicato il 14 novembre 1988. Dopo vent'anni, ci sentiamo anzitutto in dovere di ringraziare gli italiani che hanno dato fiducia alla Chiesa cattolica, sia firmando a suo favore al momento della dichiarazione dei redditi e contribuendo così all'assegnazione dell'otto per mille del gettito complessivo dell'Irpef, sia facendo offerte deducibili per il sostentamento del clero. Sono credenti e non credenti, praticanti e non praticanti, accomunati dalla stima nei confronti della Chiesa e del modo in cui essa utilizza per il bene di tutti le risorse di cui dispone.

2. Nonostante i timori iniziali legati all'introduzione del nuovo sistema, che comportava la rinuncia alla "congrua" e ai fondi per l'edilizia di culto, cioè a forme di finanziamento automatico da parte dello Stato anche a titolo di risarcimento rispetto alle leggi eversive del patrimonio ecclesiastico, i frutti sono stati confortanti. Grazie alla fiducia confermata di anno in anno dagli italiani, la Chiesa cattolica ha potuto disporre di risorse costanti. Esse hanno consentito non solo di garantire un tenore di vita dignitoso a migliaia di sacerdoti che operano nelle parrocchie e nei servizi diocesani, ma anche di intervenire in modo puntuale e incisivo per alleviare tante sofferenze, dovute a indigenza, fame, malattie, catastrofi naturali in Italia e nel mondo, oltre che di costruire nuove chiese e oratori, restaurare edifici di interesse storico artistico, sostenere l'attività di parrocchie, associazioni e movimenti. Così le risorse finanziarie che gli italiani hanno voluto mettere a disposizione della Chiesa sono ritornate al nostro Paese e, in modo mirato, a tanta umanità sparsa nel mondo. Per questo il nostro grazie dà anche voce alla riconoscenza di quelli che hanno sperimentato la vicinanza concreta della Chiesa nel momento del bisogno. Ciò rende il bilancio di questi vent'anni altamente positivo. Pur sapendo di dover restare sempre vigili, perché il nuovo sistema non offre garanzie assolute, riteniamo di poter guardare al futuro senza apprensione. Un ulteriore motivo di serenità nasce dalla constatazione che rimangono ben vive, nella coscienza e nella prassi delle comunità, le forme "ordinarie" di sostegno economico alla vita della Chiesa, come le offerte raccolte durante la Messa, quelle date per l'attività ordinaria delle parrocchie, quelle per la carità e le missioni. Anzitutto qui si tocca con mano, ogni giorno, la generosa disponibilità dei fedeli.

3. Facciamo un passo indietro, alle radici del nuovo sistema, che affondano nell'Accordo di revisione del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984. L'itinerario che condusse alla storica firma di Villa Madama va ricordato come un positivo esempio di collaborazione tra le diverse componenti della società italiana: intellettuali e politici di differente ispirazione culturale lavorarono insieme in un clima di reciproca stima, raggiungendo risultati condivisi nonostante la pluralità delle posizioni. Questa visione di fondo è sancita nell'articolo 1 del nuovo Concordato: «La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la

Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese». "Indipendenza" e "collaborazione" non sono valori antitetici, quando la promozione della persona e la ricerca del bene del Paese costituiscono il punto di convergenza dell'agire della Chiesa e dello Stato. Non va neppure dimenticato che il nuovo sistema ha costituito il primo riuscito tentativo di applicare al sistema fiscale un meccanismo di democrazia diretta.

4. Ma qual era, per la Chiesa cattolica, la vera novità del sistema? Qual era e qual è ancora oggi il suo significato autentico? Sarebbe assai riduttivo, e in ultima analisi sbagliato, considerarlo un puro e semplice meccanismo di raccolta e distribuzione di risorse economiche, una sorta di aggiornamento delle modalità tradizionali reso inevitabile dal mutare delle condizioni politiche e sociali. A dare senso al nuovo sistema è una precisa idea di Chiesa, radicata nel messaggio evangelico e fedele agli insegnamenti del concilio Vaticano II: un'esperienza di comunione, che riconosce a tutti i battezzati che la compongono una vera uguaglianza nella dignità e chiede loro l'impegno alla corresponsabilità e alla condivisione delle risorse. È una Chiesa che vuole vivere e testimoniare la povertà evangelica, non perché rinuncia alle risorse materiali, ma perché non tiene nulla per sé e tutto rimette in circolazione, ridistribuendolo, moltiplicato, a chi è nel bisogno. Dopo vent'anni, dobbiamo far sì che questa ispirazione resti viva, diventando sempre più un tratto caratterizzante la comunità ecclesiale. Soltanto così possiamo continuare ad accostarci alle risorse economiche con la libertà di chi è ben consapevole che si tratta di strumenti per l'annuncio del Vangelo, perché «lo spirito di povertà e di carità è la gloria e la testimonianza della Chiesa di Cristo» (GS 88a).

5. Quando il nuovo sistema entrò in vigore, non pochi temevano che le risorse non sarebbero bastate per remunerare i sacerdoti e far fronte ai costi delle attività ecclesiali. Oggi tali preoccupazioni sono ampiamente superate. A uno sguardo attento, emergono però nuovi timori, figli in gran parte della tentazione dell'assuefazione. Nulla, in realtà, è definitivamente acquisito e sarebbe un grave errore affievolire la tensione propositiva, rinunciando a educare al dovere del sovvenire e alla promozione di una mentalità ecclesiale di partecipazione e corresponsabilità. A tutti deve essere chiaro che la scelta compiuta in campo economico dalla Chiesa in Italia con il nuovo Concordato è irreversibile, e comporta un costante impegno nel reperimento delle risorse per sostenerne i ministri e le attività. Per questo ci sentiamo in dovere, in questa occasione, di riproporre con convinzione le motivazioni ecclesiologicalhe ed etiche che fondano il sistema di sostegno economico alla Chiesa, che senza di esse perderebbe tutta la sua forza esemplare e propositiva.

6. *Il dono e l'impegno della comunione.* Nonostante l'attenzione riservata al tema della comunione, dobbiamo notare come in questi vent'anni in Italia si è andata accentuando la tendenza a comportamenti individualistici. Individualista è chi rifiuta di pensarsi all'interno di un gruppo, non creando relazioni e legami né sentendosi parte di un tutto. L'individualismo è un virus capace di insinuarsi anche all'interno della comunità ecclesiale. Da un lato c'è il rischio di intendere la Chiesa come un'agenzia che eroga servizi, a cui accostarsi in base ai bisogni del momento, senza sentirsi corresponsabili della sua vita e della sua crescita. Dall'altro è diffusa la tentazione di identificarsi con la propria comunità o con il proprio gruppo senza maturare un senso di appartenenza ecclesiale più ampio, non riuscendo a percepire come propri i problemi e gli obiettivi della Chiesa intera. Il nuovo sistema, racco-

gliando e ridistribuendo le risorse a livello nazionale, ricorda al fedele che la porzione di Chiesa di cui egli fa quotidiana esperienza non è tutta la Chiesa: essa costituisce invece una realtà assai più ampia e articolata, di cui il fedele è ugualmente partecipe e corresponsabile.

7. *La chiamata alla corresponsabilità.* Nella Chiesa tutti i battezzati sono chiamati alla corresponsabilità, vivendo una solidarietà non soltanto affettiva ma anche effettiva e partecipando, secondo la condizione e i compiti di ciascuno, all'edificazione storica della comunità ecclesiale. Nessuno nella Chiesa può dire: «Non mi riguarda». La corresponsabilità crescerà, soprattutto, con un più deciso impegno a far crescere la spiritualità diocesana che si caratterizza per l'amore e il servizio alla propria Chiesa particolare. Ciò comporta, da parte dei pastori, il superamento di quella mentalità clericale e accentratrice che tende a estromettere i laici dall'elaborazione dei processi decisionali e dalla gestione dei beni e delle risorse. Nel contempo, esige da parte dei fedeli, in particolare dei laici, un deciso investimento dei propri talenti per il bene della comunità ecclesiale. Siamo convinti che crescerà nei fedeli il senso di appartenenza e di corresponsabilità, incidendo concretamente sulla vita e sul funzionamento delle nostre comunità, se in parallelo maturerà una più ampia consapevolezza del ruolo delle strutture di partecipazione, tanto a livello diocesano (consiglio presbiterale, consiglio pastorale diocesano, consiglio diocesano per gli affari economici) quanto parrocchiale (consiglio pastorale parrocchiale, consiglio parrocchiale per gli affari economici), favorendone, laddove necessario, il rilancio.

8. *Il senso della partecipazione.* La corresponsabilità investe ogni dimensione della vita cristiana, compreso il reperimento dei beni materiali necessari per vivere: se è autentica, la comunione coinvolge anche le risorse economiche. Partecipare alla vita della Chiesa vuol dire perciò condividere anche i beni materiali e il denaro, guardando anzitutto a chi è nel bisogno. Per questo, il nuovo sistema non esclude né svilisce il semplice e tradizionale gesto dell'offerta manuale, fatta nella propria parrocchia o nella chiesa abitualmente frequentata. Esso, però, invita ad aprire lo sguardo anche alle esigenze della diocesi, di cui ogni comunità locale è cellula viva, e della Chiesa universale.

9. *La meta dell'uguaglianza.* In Italia, la Chiesa è presente in una pluralità di forme e di espressioni straordinarie per numero e varietà: ciò rende quasi inevitabile il divario fra chi è nell'abbondanza di mezzi e chi fa fatica a reperire il minimo necessario. Il nuovo sistema tende a realizzare quella "uguaglianza evangelica", che è l'esito connaturale di un'autentica esperienza di carità e rende credibile la testimonianza ecclesiale. Oggi, come vent'anni fa, abbiamo ben presente la lezione di San Paolo: «Non si tratta infatti di mettere in difficoltà voi per sollevare gli altri, ma che vi sia uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza, e vi sia uguaglianza, come sta scritto: *Colui che raccolse molto non abbondò e colui che raccolse poco non ebbe di meno*» (2Cor 8, 13-15).

10. *L'obiettivo della trasparenza.* Amministrare i beni della Chiesa esige chiarezza e trasparenza. Ai fedeli che contribuiscono con le loro offerte, agli italiani che firmano per l'otto per mille, alle autorità dello Stato e all'opinione pubblica abbiamo reso conto in questi anni di come la Chiesa ha utilizzato le risorse economiche che le sono state affidate. Siamo fermamente intenzionati a continuare su questa linea, cercando, se possibile, di essere ancora più precisi e dettagliati. Nelle nostre comunità si è sviluppata infatti una mentalità gestionale più attenta e una maggiore sen-

sibilità all'informazione contabile. Su questo fronte, tuttavia, dobbiamo ancora crescere: ogni comunità parrocchiale ha diritto di conoscere il suo bilancio contabile, per rendersi conto di come sono state destinate le risorse disponibili e di quali siano le necessità concrete della parrocchia, perché sia all'altezza della sua missione.

11. Sono queste le motivazioni del sistema di sostegno economico alla Chiesa: non toccano soltanto un aspetto accessorio della vita della comunità ecclesiale, ma si pongono al centro delle sue scelte. Perciò devono essere costantemente richiamate nella catechesi, negli itinerari formativi, nell'insegnamento teologico. Dovremmo forse superare quell'eccessivo pudore che ci induce a tralasciarle nella predicazione abituale: ben diverso era, su questi temi, lo stile degli Apostoli. Educare al sovvenire è una via assai concreta per accrescere il senso di appartenenza ecclesiale, la partecipazione e la corresponsabilità. In quest'opera di formazione, fondamentale sarà l'apporto degli incaricati diocesani per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, sacerdoti e laici che, con i loro collaboratori, in questi vent'anni sono maturati quanto a competenza, consapevolezza e autentico senso ecclesiale.

12. A nessuno sfugge, poi, che le motivazioni sopra enunciate hanno un ricaduta e una rilevanza pubblica. Chi le ha fatte proprie, contribuisce a rendere migliore il tessuto sociale, perché è, nello stesso tempo, un buon cristiano e un buon cittadino. La deriva individualistica, che tanto ci preoccupa, danneggia anche e soprattutto la comunità civile. La Chiesa, da sempre, annuncia il Vangelo che è sorgente perenne di valori ed energie vitali per l'intera comunità umana.

13. Già dieci anni fa, nel 1998, nel corso della 45° Assemblea Generale, abbiamo riflettuto sulla ricezione nella comunità cristiana dei criteri che avevano ispirato la nascita del nuovo sistema di sostegno economico alla Chiesa cattolica. Dopo aver giudicato positivamente il risultato dell'applicazione del nuovo sistema, abbiamo anche sviluppato alcune considerazioni problematiche su taluni profili qualitativi: troppo basso risultava il livello di coinvolgimento dei fedeli nel sostentamento del clero attraverso le apposite offerte deducibili, troppo alto il rischio dell'assuefazione, che non favorisce la partecipazione consapevole dei fedeli e tende a spostare l'asse portante del sistema verso l'otto per mille. In questa direzione andavano le determinazioni approvate in quell'Assemblea, che intendiamo riproporre ancora oggi: l'istituzione presso la Curia diocesana di un "Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa", l'attenzione a una formazione specifica dei seminaristi e dei giovani sacerdoti, la cura a rendere operativo in ogni parrocchia il consiglio per gli affari economici e a indicare uno dei suoi membri come referente per la promozione del sostegno economico alla Chiesa, il fissare – dopo opportune consultazioni – criteri programmatici per la ripartizione delle somme dell'otto per mille in sede diocesana e dare un rendiconto pubblico delle assegnazioni effettuate.

14. Ci preme sottolineare, ancora, come l'introduzione del nuovo sistema di sostegno economico ci abbia spinti ad adottare uno stile di comunicazione più moderno, per informare compiutamente gli italiani sui nuovi meccanismi di finanziamento delle opere ecclesiali. Per la prima volta la Chiesa italiana, in collaborazione con esperti professionisti delle campagne sociali, si è misurata con la comunicazione pubblicitaria radiofonica e televisiva. In parallelo, si è realizzata una capillare rete di informazione e promozione del sovvenire su tutto il territorio. Questa esperienza, con la sua innegabile ricaduta sul versante dell'evangelizzazione, costituisce oggi un patrimonio prezioso per l'intera comunità ecclesiale italiana.

15. Vorremmo, in conclusione, rivolgere alcune raccomandazioni specifiche

ai membri della comunità ecclesiale, nelle loro diverse condizioni di vita.

*Ai fedeli laici.* Vi abbiamo già detto il nostro grazie. Se i primi vent'anni del nuovo sistema sono stati sostanzialmente sereni, è in gran parte merito vostro. Ogni volta che fate un'offerta per il sostentamento del clero o quando firmate a favore della Chiesa cattolica all'atto della dichiarazione dei redditi, realizzate un gesto di alto valore ecclesiale, mettendo la Chiesa nelle condizioni di poter svolgere compiutamente la propria missione. Vi raccomandiamo, inoltre, di offrire i vostri talenti e la vostra competenza perché cresca nelle nostre comunità la professionalità nella gestione dei beni temporali.

16. *Ai seminaristi.* Negli anni della formazione al ministero ordinato vi saranno presentate le motivazioni teologiche e pastorali che sono alla base del sistema di sostegno economico alla Chiesa in Italia e i concreti meccanismi del suo funzionamento. È importante che li conosciate e li facciate vostri, per essere in grado un giorno di accompagnare con convinzione e con lealtà le comunità che vi saranno affidate. Così facendo, crescerete anche nel senso di solidarietà e nello spirito di condivisione.

17. *Ai presbiteri.* Siete chiamati, insieme a noi, a educare voi stessi e i fedeli a considerare il denaro per quello che è: uno strumento e non un fine. È un mezzo che ci viene dato con il preciso impegno di impiegarlo unicamente per annunciare il Vangelo e per alleviare povertà e sofferenza. Proprio per questo motivo non dobbiamo avere ritegno ad affrontare questi temi con i fedeli, garantendo al contempo la massima trasparenza nel far conoscere la situazione economica e i conti delle nostre parrocchie e di tutte le realtà ecclesiali. La nostra disponibilità personale a una vita sobria e autenticamente evangelica rafforzerà la credibilità della nostra opera educatrice.

18. Non soltanto la fede in Gesù Cristo, ma la lettura realistica di quanto è avvenuto in questi vent'anni ci induce ragionevolmente a coltivare speranza e ad avere fiducia. L'unica cosa davvero importante è "essere in Cristo". Allora tutto diventa "nostro", anche il mondo e le sue possibilità (cfr 1Cor 3, 21-23): le risorse materiali non costituiscono più un pericolo ma, rettamente intese e utilizzate, ci aiutano a fare fronte alla nostra missione, ponendo la Chiesa come luce e faro per ogni uomo di buona volontà.

Roma, 4 ottobre 2008

*Festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia*

## Appendice

Richiamiamo in maniera sintetica come funzionano i due meccanismi previsti dal sistema di sostegno economico alla Chiesa in Italia introdotto vent'anni fa, cioè l'otto per mille e le offerte deducibili per il sostentamento del clero.

L'*otto per mille* è la modalità che ha riscosso più interesse e partecipazione, dimostrando che gli italiani hanno fiducia nella Chiesa e nel suo operato. I fondi che provengono dall'otto per mille vengono impiegati, secondo quanto prescrive la legge n. 222/85, per tre finalità: esigenze di culto e pastorale della popolazione; sostentamento del clero; interventi caritativi in Italia e nel Terzo Mondo.

Come funziona in concreto l'otto per mille? Una quota del gettito complessivo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), pari appunto all'otto per mille della raccolta totale, è destinata a scopi "sociali e umanitari" oppure "religiosi e caritativi". Spetta ai contribuenti indicare a chi destinarla, esprimendo la propria scelta con una firma negli appositi spazi predisposti su tutti i modelli fiscali (Unico, 730 e CUD). I possibili destinatari sono lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose che hanno stipulato un'intesa con lo Stato chiedendo di aderire al sistema.

La firma non comporta costi ulteriori per il contribuente, perché determina la destinazione di una quota dell'intero gettito dell'Irpef e non dell'Irpef personale di ognuno. In sede di ripartizione ogni firma vale allo stesso modo e non c'è differenza, per esempio, tra la firma di un contribuente il cui reddito ammonta a 50.000 euro annui e quella di un contribuente con un reddito di 15.000 euro annui. Firmare non comporta quindi il pagamento di un'ulteriore imposta oltre a quella già dovuta.

La ripartizione dell'otto per mille avviene in proporzione alle scelte espresse, senza tenere conto degli "astenuti". Il meccanismo scelto dal legislatore è uguale a quello utilizzato nelle elezioni politiche e amministrative, dove vengono assegnati tutti i seggi, indipendentemente dal numero dei votanti.

Per destinare l'otto per mille alla Chiesa cattolica, i titolari di *modello Unico* devono firmare nella casella "Chiesa cattolica" (facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non invalidare la scelta) che si trova nell'apposito riquadro posto alla terza pagina del modello, denominato "Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef". Nel caso in cui il modello venga compilato tramite un intermediario fiscale (commercialista o CAF), occorre indicare la propria scelta di destinazione all'intermediario, che provvederà a riportarla nella compilazione del modello effettuata su *computer*. Il modello viene poi trasmesso all'Agenzia delle entrate per via telematica tramite la rete degli intermediari fiscali o direttamente dal contribuente stesso.

Anche i titolari di *modello 730* devono firmare nella casella "Chiesa cattolica" (facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non invalidare la scelta) che si trova nell'apposito modello 730/1, da chiedere espressamente all'intermediario fiscale (di solito, un CAF). Il modello viene poi trasmesso all'Agenzia delle entrate per via telematica a cura dell'intermediario fiscale o del sostituto di imposta (datore di lavoro o ente pensionistico). In questo secondo caso, occorre inserire il modello 730/1 nell'apposita busta predisposta dall'Agenzia delle entrate.

I titolari di *modello CUD*, cioè tutti i contribuenti che non sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi, hanno la possibilità di esprimere la propria scelta firmando l'apposita scheda allegata al proprio modello CUD nella casella "Chiesa cattolica" (facendo attenzione a non invadere le altre caselle per non invalidare la scelta) e poi firmando anche in basso nell'apposito spazio "Firma" posto in calce al

modello. Per la trasmissione all'Agenzia delle entrate, il modello va consegnato in un qualsiasi ufficio postale, chiuso in una busta bianca che riporti sul fronte il nome, cognome e il codice fiscale del contribuente e la dicitura "Scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef".

Le date di consegna dei diversi modelli fiscali variano di anno in anno. Ulteriori informazioni circa il rendiconto nazionale dei fondi assegnati alla Chiesa cattolica e le modalità di compilazione e consegna dei modelli fiscali sono reperibili sul sito internet [www.8xmille.it](http://www.8xmille.it).

Le *offerte deducibili per il sostentamento del clero*, introdotte per la prima volta nel 1989, servono per sostenere i sacerdoti che operano al servizio delle diocesi italiane. In base alla legge n. 222/1985, possono essere destinate esclusivamente a tale scopo e, per tale ragione, hanno come intestatario l'Istituto Centrale per il sostentamento del clero.

Tocca in primo luogo alla comunità in cui opera provvedere al mantenimento del proprio sacerdote, per permettergli di dedicarsi a tempo pieno all'annuncio del Vangelo e alle opere a favore dei fratelli. Tuttavia, chi fa un'offerta per il clero si prende a cuore non solo le necessità quotidiane del proprio parroco, ma anche quelle di tanti altri sacerdoti, a servizio di comunità più piccole e meno fortunate del nostro paese.

Il sistema di sostentamento del clero intende infatti assicurare a tutti i sacerdoti diocesani una sostanziale uguaglianza di trattamento economico, che va da una remunerazione mensile minima di 853 euro netti fino ai 1.309 euro netti assicurati a un vescovo alle soglie della pensione.

Questa remunerazione si compone attraverso diversi interventi. La prima e più antica forma di partecipazione dei fedeli al sostegno del proprio pastore è nell'ambito della comunità parrocchiale di appartenenza, che si realizza oggi attraverso il meccanismo della "quota capitaria": ogni parroco può trattenere per le proprie esigenze, dalle offerte raccolte in parrocchia, una quota pari a 0,0723 euro al mese per abitante.

Delle circa ventiseimila parrocchie italiane, la metà conta in media mille abitanti: ciò significa che i loro parroci ricevono dalla parrocchia non più di 72,30 euro al mese. A loro vengono in aiuto le offerte per il sostentamento del clero, raccolte a livello nazionale e poi distribuite ai sacerdoti che ne hanno più bisogno, affinché tutti possano contare almeno su 853 euro al mese.

Le offerte per il sostentamento del clero possono essere effettuate in ogni momento, anche più volte all'anno, e con qualsiasi importo. Si possono versare tramite bollettino di conto corrente postale (n. 57803009) o bonifico bancario su uno dei conti aperti a tale scopo dall'Istituto Centrale per il sostentamento del clero presso i maggiori istituti di credito. Possono essere effettuate anche direttamente presso le sedi degli Istituti Diocesani per il sostentamento del clero. È possibile anche versare le offerte tramite la carta di credito CartaSì, chiamando il numero verde 800.825.000 o collegandosi al sito internet [www.cartasi.it](http://www.cartasi.it).

Le offerte per il sostentamento del clero sono deducibili dal proprio reddito imponibile complessivo, ai fini del calcolo dell'Irpef e delle relative addizionali, fino a un massimo di 1.032,91 euro l'anno. L'offerta versata entro il 31 dicembre di ciascun anno può essere indicata tra gli oneri deducibili nella dichiarazione dei redditi dell'anno seguente. Occorre conservare la ricevuta del versamento per i successivi cinque anni solari. Ulteriori informazioni circa il rendiconto della raccolta delle offerte per il clero e le modalità di partecipazione sono reperibili sul sito internet [www.offertesacerdoti.it](http://www.offertesacerdoti.it).





Roma, 26 gennaio 2009

Prot. 8003

OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Esenzioni. Quesiti.

Pervengono alla scrivente numerosi quesiti in ordine all'applicazione dell'esenzione in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.L.gs. 30 dicembre 1992, n. 504, sulla quale si forniscono le seguenti precisazioni.

## 1. IL QUADRO NORMATIVO

L'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992, riconosce l'esenzione dall'ICI a *"gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della l. 20 maggio 1985, n. 222"*.

Occorre, inoltre, precisare che, a norma del comma 2 dell'art. 7 in questione l'esenzione *"spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte"*.

Il quadro normativo di riferimento deve essere completato con il comma 2-bis dell'art. 7 del d.l. n. 203 del 2005 - come riformulato dall'art. 39 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 - in base al quale *"l'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale"*.

Si rende, pertanto, necessario precisare in modo puntuale quando le attività indicate dalla norma di esenzione siano svolte in maniera non esclusivamente commerciale e, conseguentemente, le ipotesi nelle quali gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali possano considerarsi esenti da ICI.

## 2. I REQUISITI RICHIESTI PER IL RICONOSCIMENTO DELL'ESENZIONE

La suddetta esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente:

- *un requisito di carattere soggettivo*, rappresentato dal fatto che l'immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all'art. 73 (ex art. 87), com-

ma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR);

- *un requisito di carattere oggettivo*, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.

### 3. IL REQUISITO SOGGETTIVO

Per quanto riguarda il requisito soggettivo, occorre precisare che l'art. 73, comma 1, lettera c), del TUIR, fornisce la nozione di enti non commerciali, individuandoli negli *“enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali”*.

La norma in esame prevede, dunque, che nell'ambito degli enti non commerciali possono essere compresi:

- *gli enti pubblici*, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);
- *gli enti privati*, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266); le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5); le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289); le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134); le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207); gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

Occorre precisare che nell'ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell'Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre 1988, n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno; legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8 marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116, per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 52 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELLI).

### 4. L'UTILIZZAZIONE DELL'IMMOBILE

L'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, come già illustrato,

riconosce l'esenzione agli immobili "utilizzati" dagli enti non commerciali.

È necessario rammentare che l'art. 59, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, riconosce ai comuni la possibilità di stabilire con regolamento che l'esenzione in questione "si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore".

Al riguardo la Corte Costituzionale con le ordinanze n. 429 del 19 dicembre 2006 e n. 19 del 26 gennaio 2007, nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 446 del 1997 per violazione degli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 della Costituzione, ha affermato che detta norma non innova la disciplina dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, in quanto l'esenzione deve essere riconosciuta solo all'ente non commerciale che, oltre a possedere l'immobile, lo utilizza direttamente per lo svolgimento delle attività ivi elencate.

L'art. 59, comma 1, lettera c), pertanto, ha il solo scopo di attribuire ai comuni, in deroga a quanto previsto all'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504 del 1992, la facoltà di stabilire unicamente che l'esenzione in questione si applichi soltanto ai fabbricati, escludendo dall'agevolazione le aree fabbricabili ed i terreni agricoli.

## 5. IL REQUISITO OGGETTIVO

Affinché venga rispettato il requisito oggettivo richiesto dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D. Lgs. n. 504 del 1992, occorre che gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali devono essere in concreto destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività:

- assistenziali;
- previdenziali;
- sanitarie;
- didattiche;
- ricettive;
- culturali;
- ricreative;
- sportive;
- indicate dall'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, vale a dire le attività di religione e di culto, che sono "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana".

Bisogna innanzitutto sottolineare che ai fini del riconoscimento dell'esenzione la Corte di Cassazione in varie sentenze (Cfr.: sentenze n. 10092 del 13 maggio 2005, n. 10646 del 20 maggio 2005) ha affermato che non rileva l'attività indicata nello statuto dell'ente, anche se rientrante tra quelle agevolate, ma l'attività effettivamente svolta negli immobili. Infatti, la lettera della norma implica che l'esenzione può essere riconosciuta solo se correlata all'esercizio, effettivo e concreto, nell'immobile di una delle attività indicate nella norma agevolativa.

Peraltro, è opportuno aggiungere che la Corte di Cassazione nella sentenza n. 5485 del 29 febbraio 2008, ribadendo quanto già affermato nelle sentenze n. 20776 del 26 ottobre 2005 e n. 23703 del 15 novembre 2007, ha sostenuto che "la

*sussistenza del requisito oggettivo - che in base ai principi generali è onere del contribuente dimostrare - non può essere desunta esclusivamente sulla base di documenti che attestino a priori il tipo di attività cui l'immobile è destinato, occorrendo invece verificare che tale attività, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta, in concreto, con le modalità di un'attività commerciale".*

Occorre, inoltre, verificare che ogni immobile sia utilizzato totalmente per lo svolgimento delle particolari attività richiamate dalla norma di esenzione. Ciò comporta che l'esenzione non può essere riconosciuta nei casi in cui l'immobile sia destinato, oltre che ad una delle attività agevolate, anche ad altri usi (Cfr. fra tutte: Corte di Cassazione sentenze n. 5747 del 16 marzo 2005 e n. 10092 del 13 maggio 2005).

La norma di esenzione, infatti, è di stretta interpretazione, per cui, secondo la Suprema Corte, non può essere applicata al di fuori delle ipotesi tipiche e tassative in essa indicate. Pertanto, laddove *"sia risultato accertato in fatto che, benché la destinazione sociale dell'ente soggettivamente esente, rientri nel paradigma della norma agevolativa, ma in concreto si associ ad essa attività diversa, non contemplata, l'esenzione non può essere riconosciuta, stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile"* (Corte di Cassazione sentenza n. 10646 del 2005).

In tal senso si era già espresso il Consiglio di Stato il quale, nel parere n. 266 del 18 giugno 1996, aveva sostenuto che *"ove si tratti ... di un intero immobile destinato solo in parte, seppure prevalente, alle finalità favorite dalla legge, il carattere restrittivo della ripetuta norma che richiede l'"esclusività" della destinazione, impedisce comunque l'attribuzione della agevolazione fiscale"*.

Occorre a questo punto soffermarsi sulla disposizione del comma 2-bis dell'art. 7 del d.l. n. 203 del 2005, in base alla quale l'esenzione *"si intende applicabile alle attività... che non abbiano esclusivamente natura commerciale"*.

È necessario innanzitutto sottolineare che un'attività o è commerciale, o non lo è, non essendo possibile individuare una terza categoria di attività.

Pertanto, se non è possibile individuare attività qualificabili come *"non esclusivamente di natura commerciale"*, si può sostenere che quest'ultimo inciso debba essere riferito solamente alle specifiche modalità di esercizio delle attività in argomento, che consentano di escludere la commercialità allorquando siano assenti gli elementi tipici dell'economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la libera concorrenza), ma siano presenti le finalità di solidarietà sociale sottese alla norma di esenzione.

Infatti, la combinazione del requisito soggettivo e di quello oggettivo comporta che le attività svolte negli immobili ai quali deve essere riconosciuta l'esenzione dall'ICI non siano di fatto disponibili sul mercato o che siano svolte per rispondere a bisogni socialmente rilevanti che non sempre sono soddisfatti dalle strutture pubbliche e che sono estranee alla sfera di azione degli operatori privati commerciali.

Ciò è particolarmente evidente per le attività svolte in regime concessorio o in convenzionamento e/o accreditamento con l'ente pubblico, in quanto si tratta di attività inserite in maniera completa ed esclusiva nel servizio pubblico gestito direttamente da un'istituzione pubblica.

L'esenzione in esame, infatti, trae la sua giustificazione, da un lato nella *"meritevolezza"* dei soggetti e delle finalità perseguite, e, dall'altro, nella rilevanza sociale delle attività svolte.

## 6. LE ATTIVITÀ PREVISTE DALLA NORMA DI ESENZIONE

Sulla base di questo inquadramento giuridico, appare opportuno, anche al fine di orientare l'attività dei comuni e dei contribuenti, effettuare una mera ricognizione dell'ambito di riferimento normativo vigente che consenta di individuare le attività meritevoli di usufruire del regime di favore in materia di ICI.

### A) LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI

Le attività assistenziali sono quelle riconducibili alle attività previste dall'art. 128 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, secondo il quale per *“servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia”*.

Bisogna, inoltre, tener conto della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e cioè la legge 8 novembre 2000, n. 328, che all'art. 1, comma 4, dispone che gli enti locali, le regioni e lo Stato *“riconoscono e agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*. Il successivo comma 5 prevede che alla gestione ed all'offerta dei servizi provvedono:

- soggetti pubblici;
- organismi non lucrativi di utilità sociale;
- organismi della cooperazione;
- organizzazioni di volontariato;
- associazioni ed enti di promozione sociale;
- fondazioni;
- enti di patronato;
- altri soggetti privati.

Si intendono svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività *convenzionate o contrattualizzate* per le quali sono previste “rette” nella misura fissata in convenzione. Siffatta circostanza, infatti, garantisce uno *standard* di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano orientate alla realizzazione di profitti.

Relativamente alle attività per le quali l'ente pubblico ad oggi non ha sviluppato un organico sistema di convenzionamento, la modalità di esercizio deve prevedere:

- a) prestazioni gratuite o con compenso simbolico (es.: mensa per poveri);
- b) prestazioni con rette, ma a condizione che l'attività non chiuda con un risultato superiore al pareggio economico.

## **B) LE ATTIVITÀ PREVIDENZIALI**

Le attività previdenziali sono quelle dirette all'esercizio di previdenza obbligatoria. Al riguardo la risoluzione del 25 giugno 1994, prot. n. 1242, ha precisato che *"non possono farsi rientrare nell'ambito di applicazione della norma esonerativa in discorso gli uffici, siano essi amministrativi che tecnici, atteso che per essi non sussiste il delineato rapporto di stretta immanenza con lo svolgimento delle ... attività"* tassativamente indicate nell'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 504 del 1992.

## **C) LE ATTIVITÀ SANITARIE**

Le attività sanitarie sono quelle riconducibili nell'ambito disciplinato dal D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, dirette ad assicurare i livelli essenziali di assistenza definiti dal DPCM 29 novembre 2001.

Devono considerarsi svolte con modalità non esclusivamente commerciali le attività accreditate o contrattualizzate o convenzionate dalla regione e che, pertanto, si svolgono, in ciascun ambito territoriale e secondo la normativa ivi vigente, in maniera complementare o integrativa rispetto al servizio pubblico; tale circostanza garantisce uno standard di qualità e pone un limite alla remunerazione delle prestazioni rese, assicurando che tali prestazioni non siano orientate alla realizzazione di profitti.

Ciò comporta che l'esenzione dall'ICI, non può essere riconosciuta alle strutture sanitarie non accreditate.

## **D) LE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

Le attività didattiche sono quelle disciplinate dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, tra le quali rientrano, in generale, le attività che conferiscono titoli riconosciuti.

Ai fini dell'applicazione della norma di esenzione è necessario che:

- l'attività sia paritaria rispetto a quella statale; detta circostanza implica una serie di obblighi (ad esempio, l'accoglienza di alunni portatori di handicap, l'applicazione della contrattazione collettiva al personale docente e non docente, l'obbligo di pubblicità del bilancio, le caratteristiche delle strutture e l'adeguamento a *standards* previsti) ed offre la garanzia del rispetto delle caratteristiche che la legge ritiene imprescindibili nell'insegnamento;
- la scuola adotti un regolamento che garantisca la non discriminazione in fase di accettazione degli alunni. Il regolamento potrà prevedere criteri di selezione nel caso in cui le domande di iscrizione siano superiori alle disponibilità di posti, ma non potrà stabilire limiti all'accesso (ad esempio: l'esclusione degli alunni che non hanno conseguito una certa media);
- l'attività non debba chiudere con un risultato superiore al pareggio economico o che eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti totalmente nell'attività didattica.

Da quanto esposto consegue che sono escluse dall'esenzione le scuole non paritarie, in quanto non offrono un servizio assimilabile a quello pubblico sotto il

profilo dei programmi di studio e della significatività sociale, quelle non aperte a tutti alle medesime condizioni e quelle che non reinvestono totalmente gli eventuali avanzi di gestione nell'attività didattica.

#### **E) LE ATTIVITÀ RICETTIVE**

Nelle attività ricettive devono essere comprese la ricettività turistica non alberghiera e la ricettività sociale.

Dall'esame delle disposizioni che disciplinano la materia – in particolare la legge 21 marzo 1958, n. 326, che regola i complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale, attuata con il D.P.R. 20 giugno 1961, n. 869; le disposizioni regionali sulla ricettività complementare o secondaria, che fissano le caratteristiche delle strutture, la tipologia dei gestori e la tipologia degli utenti – risulta che, per ottenere l'esenzione dall'ICI, devono sussistere le seguenti modalità di esercizio delle attività ricettive.

Per la RICETTIVITÀ TURISTICA sono richieste:

- *l'accessibilità limitata*, come regolata dalle prescrizioni delle leggi regionali; ciò avviene, in particolare, quando l'accessibilità non è rivolta ad un pubblico indifferenziato ma ai soli destinatari propri delle attività istituzionali (ad esempio: alunni e famiglie di istituti scolastici, iscritti a catechismo, appartenenti alla parrocchia, membri di associazioni);
- *la discontinuità nell'apertura*; proprio per la sua natura, l'attività ricettiva non deve, infatti, essere svolta per l'intero anno solare.

Per la RICETTIVITÀ SOCIALE (il cosiddetto *housing* sociale), è necessario che:

- *le iniziative mirino a garantire soluzioni abitative per bisogni speciali* (ad esempio: centri di accoglienza, pensionati per parenti di malati ricoverati in ospedali distanti dalle proprie residenze, comunità alloggio); si tratta di attività attraverso le quali gli enti rispondono al bisogno di sistemazioni abitative temporanee;
- *le attività ricettive siano dirette a sostenere i bisogni abitativi di categorie sociali meritevoli* (ad esempio: pensionati per studenti, per lavoratori precari, per stranieri e strutture simili) anche per periodi protratti nel tempo; si tratta, in sostanza, di attività caratterizzate dall'attenzione a situazioni critiche.

È indispensabile sottolineare che per entrambe le fattispecie è determinante anche l'entità delle cosiddette "rette", che devono essere di importo significativamente ridotto rispetto ai "prezzi di mercato".

In definitiva sono escluse dall'esenzione dall'ICI:

- le strutture alberghiere da chiunque gestite;
- le strutture, in possesso di autorizzazioni per "ricettività complementare", che si comportano da albergo.

#### **F) LE ATTIVITÀ CULTURALI**

Nelle attività culturali a cui fa riferimento la norma di esenzione sono comprese quelle che rientrano nelle competenze del Ministero per i beni e le attività cultu-

rali, e cioè musei, pinacoteche e simili e, con riguardo all'ambito dello spettacolo, i cinema ed i teatri.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio di dette attività occorre precisare che, al fine del riconoscimento dell'esenzione dall'ICI, negli immobili destinati ad attività museali, anche se a pagamento, non devono essere, però, svolte attività non museali di natura commerciale (come ad esempio: vendita di libri o di oggettistica nei book-shop, somministrazione di cibo e bevande nelle caffetterie).

Per l'attività dei cinema, l'esenzione deve essere riconosciuta ai locali con qualifica di *"sala della comunità ecclesiale o religiosa"* che l'art. 2, comma 10, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, definisce come *"la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalità precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale"*.

L'esenzione dall'ICI deve essere, inoltre, riconosciuta alle sale cinematografiche in cui si proiettano esclusivamente film di interesse culturale; film d'essai; film riconosciuti di interesse culturale; film d'archivio; film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualità; film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale; film per ragazzi, come definiti dall'art. 2, commi 5, 6 e 7 del citato D. Lgs. n. 28 del 2004.

Agli stessi fini esonerativi occorre valutare la circostanza che si tratti di attività cinematografiche favorite dal legislatore anche in altri ambiti, ad esempio con la concessione di contributi.

Per quanto riguarda i teatri, l'esenzione è limitata a quelli che si avvalgono solo di compagnie non professionali.

#### **G) LE ATTIVITÀ RICREATIVE**

Le attività ricreative si collocano in un'area residuale rispetto alle attività assistenziali e culturali (un esempio sono le realtà aggregative come i "circoli ricreativi").

Deve, naturalmente, trattarsi di attività svolte con modalità non commerciali e l'immobile non deve ospitare attività ricreative (commerciali o meno) effettuate da terzi.

#### **H) LE ATTIVITÀ SPORTIVE**

L'esenzione deve essere riconosciuta agli immobili dove vengono esercitate le attività sportive rientranti nelle discipline riconosciute dal CONI, a condizione che siano svolte dalle associazioni sportive e dalle relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi dell'art. 90 della legge n. 289 del 2002.

Per quanto attiene alle modalità di esercizio, è necessario che l'ente svolga nell'immobile esclusivamente attività sportiva agonistica "organizzata" direttamente (ad esempio: partite di campionato, organizzazione di corsi, tornei) e non si limiti a mettere a disposizione l'immobile per l'esercizio individuale dello sport (ad esempio: affitto di campi da tennis, gestione di piscine con ingressi a pagamento, affitto



di campi da calcio a singoli o gruppi).

Da quanto esposto consegue che l'esenzione non deve essere riconosciuta ai palazzetti dello sport, ai campi ed agli impianti sportivi nei quali l'attività svolta dall'ente non è direttamente quella "sportiva", ma di affitto degli spazi.

#### **i) LE ATTIVITÀ DI RELIGIONE E CULTO**

La norma di esenzione richiama tra le attività di religione e di culto solamente quelle di cui all'art. 16, lett. a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, che, come innanzi precisato, sono "*quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi a scopi missionari alla catechesi, all'educazione cristiana*".

Pertanto, l'esenzione dall'ICI può essere riconosciuta solo agli immobili adibiti alle attività appena indicate.

### **7. L'ONERE DELLA PROVA**

La prova delle condizioni che giustificano il riconoscimento dell'esenzione, come sostiene ormai la consolidata giurisprudenza (Cfr. fra tutte: Corte di Cassazione sentenze n. 555 del 1994; n. 14992 del 2000; n. 12749 del 2 settembre 2002; n. 21728 del 17 novembre 2004; n. 7905 del 15 aprile 2005, n. 20776 del 26 ottobre 2005), spetta a chi sostiene di averne diritto.

Detto assunto trova fondamento sui principi che regolano l'incidenza dell'onere probatorio stabiliti dall'art. 2697 del codice civile, per cui "*spetta al soggetto che fa valere il diritto ad un'agevolazione tributaria, che costituisce deroga al normale regime di imposizione... di fornire la prova che ricorrono in concreto le condizioni previste dalla legge per poter godere della ...esenzione*" (Corte di Cassazione sentenza n. 14146 del 24 settembre 2003).

Il Direttore Generale delle Finanze  
Fabrizia Lapecorella

## PRIVACY

### NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Il sottoscritto ... in qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia di ... con sede in ... via ... titolare del trattamento dei dati

#### NOMINA

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e considerato che sussistono i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità di cui all'articolo 29, comma 2, del citato Decreto Legislativo, il Sig. ... nato a ... il ... e residente in ... Via ... **responsabile del trattamento** per i trattamenti di dati personali realizzati nella Parrocchia .... relativamente a .... (personale dipendente, attività svolta dal centro di ascolto parrocchiale, attività di scuola parrocchiale .....

In tale qualità il responsabile è tenuto al rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela dei dati personali.

In particolare dovrà:

- osservare il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e le altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone osservando i principi di liceità e correttezza;
- osservare le disposizioni che verranno impartite dal titolare;
- catalogare analiticamente, con aggiornamento periodico, i trattamenti di dati personali e le banche dati gestite;
- individuare gli incaricati del trattamento e successivamente diramare le istruzioni necessarie per un corretto, lecito, sicuro trattamento;
- attuare gli obblighi di informativa e di acquisizione del consenso nei confronti degli interessati;
- garantire all'interessato l'effettivo esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- collaborare per l'attuazione delle prescrizioni del Garante;
- predisporre ed aggiornare un sistema di sicurezza idoneo a rispettare le prescrizioni di cui agli articoli 31-36 e Allegato B del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e relative ad ogni altra disposizione in materia nonché adeguare il sistema alle future norme regolamentari in materia di sicurezza.

Luogo e data

Firma

.....

.....

## **ATTO DI NOMINA DI COLLABORATORE**

*Il sottoscritto ..., in qualità di responsabile dei registri di ..., con sede in ... via ... n. ...*

*nomina*

*collaboratore il Sig. ... nato a ..., residente in ... via ... n. ...*

Il collaboratore si impegna a osservare la normativa contenuta nel decreto generale CEI "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" (in seguito, decreto generale CEI) e nelle altre norme canoniche che regolano la materia, impegnandosi altresì al rispetto delle seguenti istruzioni:

- a) i dati acquisiti dall'ente relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti devono essere utilizzati nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza garantito dall'ordinamento ecclesiale ed esclusivamente per i fini istituzionali della Chiesa cattolica;
- b) i dati personali devono essere trattati lealmente e lecitamente e debbono essere adeguati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti e trattati;
- c) devono essere rispettate le cautele previste dal decreto generale CEI e le misure per la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati predisposte dal responsabile dei registri, che sono state già portate a conoscenza dell'incaricato;
- d) il collaboratore può avere in consegna le chiavi di accesso al luogo della custodia dei registri e degli archivi informatici per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico; non possono accedere ai luoghi persone non autorizzate dal responsabile dei registri e dovranno essere debitamente annotati gli accessi autorizzati;
- e) il collaboratore avente diritto di accesso all'archivio informatico deve disporre di una chiave informatica di accesso, composta di un elemento identificativo personale da associare a un distinto codice di accesso; l'identificazione personale e il codice di accesso possono essere generati ricorrendo a strumenti ritenuti adeguati secondo gli standard vigenti sul territorio nazionale; quando il codice di accesso consiste in una parola chiave, si deve avere cura di verificare che la stessa sia di lunghezza adeguata (se possibile almeno otto caratteri, altrimenti la massima lunghezza consentita dal programma) e non contenga diretti riferi-

menti al suo titolare; la chiave di accesso deve essere aggiornata con cadenza non inferiore ai sei mesi;

- f) il collaboratore autorizzato ad accedere all'archivio informatico è responsabile della tenuta della propria chiave di accesso, nonché dell'utilizzo sicuro dell'archivio informatico cui ha diritto di accedere, sia con riguardo ai possibili danni agli strumenti informatici, ai programmi e ai dati, sia in relazione all'accesso da parte di persone non autorizzate durante la sessione di lavoro;
- g) il collaboratore deve comunicare senza indugio al responsabile dei registri l'eventuale accesso ai registri e agli archivi di persone non autorizzate, la sparizione, sottrazione o danneggiamento di qualsivoglia documento contenente dati personali, nonché ogni altro evento tale da compromettere la sicura custodia dei registri e degli archivi;
- h) il collaboratore deve svolgere il proprio incarico nel rispetto delle indicazioni organizzative rese dal responsabile dei registri e dovrà partecipare ai momenti di formazione e aggiornamento curati dal responsabile stesso.

Al collaboratore sono assegnate le seguenti mansioni:

<b>Incarico</b>	<b>Accesso a</b>	<b>Compiti assegnati</b>	<b>Giorni e ore in cui è consentito l'accesso</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>o Segretario</li> <li>o Archivist</li> <li>o .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o registri</li> <li>o archivi informatici</li> <li>o elenchi</li> <li>o schedari</li> <li>o .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o consultazione</li> <li>o inserire dati e/o effettuare annotazioni e correzioni</li> <li>o rilasciare certificati, estratti, attestati e fotocopie.</li> <li>o .....</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>o Lunedì dalle ... alle ...</li> <li>o Martedì dalle ... alle ...</li> <li>o Mercoledì dalle ... alle ...</li> <li>o Giovedì dalle ... alle ...</li> <li>o Venerdì dalle ... alle ...</li> <li>o Sabato dalle ... alle ...</li> <li>o Domenica dalle ... alle ...</li> </ul>

La cessazione dell'incarico è disposta con lettera del responsabile dei registri.

Luogo e data

Il responsabile dei registri

.....

.....

Per accettazione di quanto sopra, con l'impegno di rispettare le norme del decreto

generale CEI e con promessa di mantenere il segreto circa i dati trattati, assumendo l'obbligo del rispetto del segreto anche dopo la cessazione dall'incarico.

Luogo e data

Il collaboratore

.....

.....

## NOTA DI INFORMAZIONE

La riservatezza dei dati personali del collaboratore è assicurata in conformità alle garanzie previste dall'ordinamento canonico (cf. decreto generale CEI). I dati, trattati da ... [nome dell'ente ecclesiastico] per le finalità connesse all'incarico conferito, saranno inseriti nel *data base* dell'ente e, con il consenso del collaboratore, negli annuari e bollettini redatti dall'ente stesso e dagli altri enti della Chiesa cattolica. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'espletamento dell'incarico conferito. Titolare del trattamento è ... [nome dell'ente ecclesiastico], con sede in ..., il quale effettua il trattamento anche con modalità informatiche. Il collaboratore può esercitare i diritti di accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione dei dati scrivendo alla sede dell'ente.

Con il consenso del collaboratore, i dati possono essere comunicati per le medesime finalità della raccolta ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica.

Acconsento/non acconsento<sup>(1)</sup> a che i miei dati siano inseriti nel *data base* dell'ente ecclesiastico.

Acconsento/non acconsento<sup>(1)</sup> a che i miei dati siano inseriti negli annuari e bollettini redatti dall'ente ecclesiastico e dagli altri enti della Chiesa cattolica.

Acconsento/non acconsento<sup>(1)</sup> a che i miei dati siano comunicati ad altri soggetti ed enti della Chiesa cattolica.

Acconsento/non acconsento<sup>(1)</sup> a che i miei dati siano diffusi all'esterno della Chiesa cattolica, anche tramite internet.

Luogo e data

Il collaboratore

.....

.....

<sup>(1)</sup> Barrare una delle due opzioni.

**PRIVACY**

**REGISTRO DELL'ARCHIVIO<sup>i</sup>**

**Responsabile dei registri<sup>ii</sup>**

<b>Ente Ecclesiastico</b> <i>(inserire il nome dell'Ente)</i>	
<b>Sede</b> <i>(inserire la sede dell'Ente)</i>	<b>Comune</b> .....
	<b>Via</b> .....
	<b>CAP</b> .....
<b>Responsabile dei Registri</b> domiciliato per la carica presso la sede legale dell'ente	<b>Nome</b> .....
	<b>Cognome</b> .....
	<b>Data di nascita</b> .....
	<b>Luogo di nascita</b> .....
	<b>Qualifica</b> .....

I collaboratori del responsabile che hanno accesso ai registri e agli archivi<sup>iii</sup> sono:

Titolo	Nome	Cognome	Luogo di nascita	Data di nascita	RESIDENZA

Il responsabile dei registri ha consegnato a ciascuno dei collaboratori una copia del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" e ne ha illustrato in specifiche riunioni i relativi contenuti, ponendo particolare attenzione ai rischi che incombono sui dati, alle misure adottate per prevenire i rischi, oltre che alle responsabilità derivanti dall'applicazione delle norme canoniche. Il responsabile ha altresì programmato la formazione in occasione del conferimento dell'incarico e ogniqualvolta vi siano cambiamenti di mansioni o aggiornamenti delle procedure operative.

Il responsabile ha coordinato le attività dei collaboratori, impartendo per iscritto le seguenti istruzioni:

Collaboratore	Funzioni assegnate	Accesso a	Compiti Assegnati	Giorni e ore in cui è consentito l'accesso
.....	o Segretario o Archivista o Notaio o Economo .....	o registri o archivi o informatici o elenchi o schedari .....	o consultazione o inserire dati e/o effettuare annotazioni e correzioni o rilasciare certificati, estratti, attestati e fotocopie. .....	o lunedì dalle .....alle.... o martedì dalle .....alle.... o mercoledì dalle ...alle.... o giovedì dalle .....alle.... o venerdì dalle .....alle.... o sabato dalle ... alle ... o domenica dalle ...alle....
.....	o Segretario o Archivista o Notaio o Economo .....	o registri o archivi o informatici o elenchi o schedari .....	o consultazione o inserire dati e/o effettuare annotazioni e correzioni o rilasciare certificati, estratti, attestati e fotocopie. .....	o lunedì dalle .....alle.... o martedì dalle .....alle.... o mercoledì dalle ...alle.... o giovedì dalle .....alle.... o venerdì dalle .....alle.... o sabato dalle ... alle ... o domenica dalle ...alle....
.....	o Segretario o Archivista o Notaio o Economo .....	o registri o archivi o informatici o elenchi o schedari .....	o consultazione o inserire dati e/o effettuare annotazioni e correzioni o rilasciare certificati, estratti, attestati e fotocopie. .....	o lunedì dalle .....alle.... o martedì dalle .....alle.... o mercoledì dalle ...alle.... o giovedì dalle .....alle.... o venerdì dalle .....alle.... o sabato dalle ... alle ... o domenica dalle ...alle....

## UTILIZZAZIONE DEI DATI<sup>iv</sup>

Il responsabile dei registri ha dato precise disposizioni scritte ai collaboratori affinché i dati acquisiti dall'ente relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti siano utilizzati nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza garantito dall'ordinamento ecclesiale ed esclusivamente per i fini istituzionali della Chiesa cattolica, in misura non eccedente alle finalità per le quali sono raccolti, e non siano diffusi all'esterno della Chiesa stessa.

## CONSERVAZIONE DEI DATI<sup>v</sup>

I dati personali acquisiti e gestiti dall'ente sono qui di seguito elencati:

Trattamenti	Descrizione	Forma cartacea	Archivio magnetico
<i>registro dei battezzati<sup>vi</sup></i>	contiene i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini, dei testimoni, se vi sono, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo stesso il giorno e il luogo della nascita; nel libro dei battezzati sono annotati anche (can. 535 § 2) la confermazione e tutto ciò che riguarda lo stato canonico dei fedeli, in rapporto al matrimonio, all'adozione, all'ordine sacro, alla professione perpetua emessa in un istituto religioso e al cambiamento del rito (cf. cann. 895, 1054, 1122 § 1, 1123 e 1133);	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>registro delle cresime<sup>vii</sup></i>	contiene i nomi dei cresimati, del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>registro dei matrimoni<sup>viii</sup></i>	contiene i dati propri dell'atto di matrimonio: a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi; b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere in marito e moglie; c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio; d) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio; e) le generalità dei testimoni. Nel caso di matrimonio concordatario, l'atto contiene anche: a) il luogo e la data delle pubblicazioni civili; b) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile; c) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>registro delle ordinazioni<sup>ix</sup></i>	contiene i nomi degli ordinati e del ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'ordinazione;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO



<i>registro dei catecumeni</i> <sup>x</sup>	contiene i nomi di coloro che vengono ammessi al catecumenato e i dati concernenti tempo e luogo delle relative cerimonie liturgiche;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>registro dei defunti</i> <sup>xi</sup>	contiene le generalità dei defunti comprensive dello stato della persona (celibe o coniugato), il luogo e la data della morte, l'annotazione relativa all'eventuale ricezione di sacramenti prima della morte (viatico, unzione degli infermi), il luogo e la data della celebrazione delle esequie e il luogo della sepoltura;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>registro delle prime comunioni</i>	contiene i nomi di coloro che si sono accostati per la prima volta alla Comunione, fatta menzione del giorno e del luogo del conferimento del sacramento, annotando anche luogo e data del battesimo;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>registro della cronaca parrocchiale</i>	raccoglie in ordine cronologico gli eventi della vita della comunità parrocchiale, eventualmente correlandoli con documenti fotografici, secondo quanto precisato dalle tradizioni locali;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
<i>registro dello stato delle anime</i>	raccoglie il nominativo dei fedeli aventi domicilio canonico in parrocchia, indicando i sacramenti o sacramentali da essi ricevuti;	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
annuari ecclesiastici ufficiali <sup>xii</sup>	contengono i dati relativi all'individuazione di denominazione, sede, recapiti e attribuzioni fondamentali degli enti e delle circoscrizioni ecclesiastiche e degli organismi di governo o di coordinamento pastorale, oltre alla indicazione delle persone fisiche titolari di uffici canonicamente conferiti (cf can. 145 § 1);	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
bollettini <sup>xiii</sup>	fogli informativi relativi agli eventi più significativi della vita e dell'attività dell'ente, che contengono dati relativi alle persone implicate in celebrazioni e manifestazioni o che hanno elargito offerte ( <i>Decreto</i> , art. 8 § 2).	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
archivi <sup>xiv</sup>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
elenchi <sup>xv</sup>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
schedari <sup>xvi</sup>		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
.....		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'ente utilizza per il trattamento dei dati i seguenti strumenti elettronici:

Strumento	Identificativo Programma	Tipologia di accesso	Interconnessione
<input type="checkbox"/> Computer fisso <input type="checkbox"/> Computer portatile <input type="checkbox"/> Server	Programmi di automazione d'ufficio	<input type="checkbox"/> Username e password modificati ogni ... mesi <input type="checkbox"/> Crittografia dei dati <input type="checkbox"/> Separazione dei dati sensibili dagli altri dati personali	<input type="checkbox"/> Rete Locale <input type="checkbox"/> Intranet <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Altro .....
<input type="checkbox"/> Computer fisso <input type="checkbox"/> Computer portatile <input type="checkbox"/> Server	WinSIDI (Sistema informativo delle Diocesi Italiane)	<input type="checkbox"/> Username e password modificati ogni ... mesi <input type="checkbox"/> Crittografia dei dati <input type="checkbox"/> Separazione dei dati sensibili dagli altri dati personali	<input type="checkbox"/> Rete Locale <input type="checkbox"/> Intranet <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Altro .....
<input type="checkbox"/> Computer fisso <input type="checkbox"/> Computer portatile <input type="checkbox"/> Server	WinSIPA (Sistema Informativo delle parrocchie Italiane)	<input type="checkbox"/> Username e password modificati ogni ... mesi <input type="checkbox"/> Crittografia dei dati <input type="checkbox"/> Separazione dei dati sensibili dagli altri dati personali	<input type="checkbox"/> Rete Locale <input type="checkbox"/> Intranet <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Altro .....
<input type="checkbox"/> Computer fisso <input type="checkbox"/> Computer portatile <input type="checkbox"/> Server	.....	<input type="checkbox"/> Username e password modificati ogni ... mesi <input type="checkbox"/> Crittografia dei dati <input type="checkbox"/> Separazione dei dati sensibili dagli altri dati personali	<input type="checkbox"/> Rete Locale <input type="checkbox"/> Intranet <input type="checkbox"/> Internet <input type="checkbox"/> Altro .....

I registri, gli archivi, i documenti, gli elenchi e gli schedari dell'ente sono custoditi nei seguenti ambienti e sono dotati dei sottoindicati sistemi che garantiscono la sicurezza da tentativi di furto e di scasso e l'invulnerabilità:

Trattamenti	Ubicazione <sup>xvii</sup>	Misure di sicurezza fisica <sup>xviii</sup>
Registri		
Archivi		
Elenchi		
Schedari		
Computer		
Computer		

Gli ambienti di cui sopra sono nella esclusiva disponibilità dell'ente a titolo di .....

Le chiavi dell'archivio sono custodite personalmente e accuratamente dal responsabile dei registri, il quale le consegna ai collaboratori per il tempo necessario allo svolgimento dei rispettivi incarichi, assicurandosi che gli vengano riconsegnate al termine dei medesimi.

In relazione ai rischi derivanti dal trattamento dei dati personali sono state adottate le seguenti misure di sicurezza, i cui contenuti sono stati portati a conoscenza dei collaboratori:

Rischio	Livello di rischio	Contromisura adottata
perdita o deterioramento dei dati su supporti cartacei a seguito di incendio	<input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> alto	<input type="checkbox"/> Sistema Antincendio <input type="checkbox"/> Salvavita <input type="checkbox"/> Altre misure di sicurezza.....
perdita o deterioramento dei dati conseguente a cattivo funzionamento dei sistemi informatici	<input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> alto	<input type="checkbox"/> Copie di sicurezza effettuate periodicamente (ogni ... giorni <sup>xxx</sup> ) su supporto rimovibile e custoditi in locali diversi
sottrazione materiale dei dati o alterazione degli stessi a opera di estranei	<input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> alto	<input type="checkbox"/> Misure di sicurezza fisica descritte nella tabella precedente <input type="checkbox"/> Altre misure di sicurezza.....
intrusione nel sistema informatico per via telematica	<input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> alto	<input type="checkbox"/> Protezione della rete con Firewall <input type="checkbox"/> Sistema Antivirus <input type="checkbox"/> Linee Guida sull'utilizzo sicuro della postazione di lavoro <input type="checkbox"/> Altre misure di sicurezza.....
perdita o deterioramento dei dati conseguente a errori compiuti dagli operatori	<input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> alto	<input type="checkbox"/> Linee guida sull'utilizzo sicuro della postazione di lavoro <input type="checkbox"/> Incontri periodici di formazione e sensibilizzazione <input type="checkbox"/> Altre misure di sicurezza.....
.....	<input type="checkbox"/> basso <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> alto	<input type="checkbox"/> .....

Nel caso di distruzione o danneggiamento dei dati, il ripristino avverrà mediante la installazione dei dati salvati sull'unità di memoria amovibile. Verrà altresì dato incarico del recupero dei dati a un tecnico qualificato, dopo averlo edotto sul dovere di rispettare le prescrizioni del Decreto generale CEI.

## GESTIONE ARCHIVI INFORMATICI<sup>xxi</sup>

Il responsabile dei registri provvede ogni .... giorni al salvataggio dei dati su .....<sup>xxii</sup>, che custodisce in luogo inaccessibile a estranei e segnatamente .....<sup>xxiii</sup>

Gli archivi informatici sono accessibili solo a seguito della identificazione del responsabile dei registri e dei collaboratori (*user-id*) e dell'inserimento di una chiave informatica di accesso personale e segreta (*password*).

Le chiavi informatiche di accesso, composte di ..... caratteri<sup>xxiv</sup> e non contenenti alcun riferimento al soggetto titolare, sono mutate ogni ... mesi<sup>xxv</sup>.

Le chiavi di accesso sono custodite in busta sigillata nell'archivio dell'ente proprietario dell'archivio informatico.

È stata impartita disposizione scritta ai collaboratori di non lasciare incustoditi gli archivi informatici neanche per brevi periodi, con l'obbligo di chiudere la sessione di lavoro ogniqualevolta si allontanano dal locale in cui detti archivi sono allocati.

## SEGRETO D'UFFICIO<sup>xxvi</sup>

Il responsabile dei registri ha letto ai propri collaboratori la disposizione dell'art. 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza" e ha ricevuto la promessa formale da ciascuno di essi di impegnarsi al mantenimento del segreto.

## AFFIDAMENTO DELL'ELABORAZIONE A SOGGETTI NON APPARTENENTI ALL'ORDINAMENTO CANONICO<sup>xxvii</sup>

Nel caso in cui l'elaborazione dei dati venga affidata a soggetto non appartenente all'ordinamento canonico, il responsabile dei registri esigerà che lo stesso si impegni a rispettare le prescrizioni del Decreto generale CEI.

Si allegano gli atti di nomina degli incaricati.

Luogo e data

.....

Il responsabile dei registri

.....

\*\*\*

## GUIDA ALLA COMPILAZIONE

<sup>i</sup> Predisposto ai sensi del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana “Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza”, 22 ottobre 1999 [= Decreto generale CEI].

<sup>ii</sup> Decreto generale CEI, articolo 2, § 3: «*La responsabilità della tenuta dei registri spetta di norma al soggetto cui è conferito il governo dell'ente al quale i medesimi appartengono (di seguito denominato “responsabile dei registri”), salvo quanto disposto dal codice di diritto canonico o dagli statuti; allo stesso spetta vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni canoniche e coordinare l'attività degli eventuali collaboratori*».

Decreto generale CEI, articolo 3, § 1: «*Per gli atti e i documenti di qualunque provenienza custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici e contenenti dati personali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo precedente*».

<sup>iii</sup> La nomina di collaboratori è facoltativa.

<sup>iv</sup> Decreto generale CEI: Considerata: «*La Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali*».

Decreto generale CEI, articolo 1: «*La presente normativa è diretta a garantire che l'acquisizione, conservazione e utilizzazione dei dati (di seguito denominati “dati personali”) relativi ai fedeli, agli enti ecclesiastici, alle aggregazioni ecclesiali, nonché alle persone che entrano in contatto con i medesimi soggetti, si svolgano nel pieno rispetto del diritto della persona alla buona fama e alla riservatezza riconosciuto dal can. 220 del codice di diritto canonico*».

<sup>v</sup> Decreto generale CEI, articolo 6, § 1: «*Il responsabile è tenuto all'osservanza delle norme canoniche riguardanti la diligente custodia, l'uso legittimo e la corretta gestione dei dati personali*».

Decreto generale CEI, articolo 6, § 2: «*Salvo diverse disposizioni del Vescovo diocesano, i registri, gli atti, i documenti, gli elenchi e gli schedari devono essere custoditi in un ambiente di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, destinato a questo scopo e sicuro; in mancanza di un ambiente con tali caratteristiche, essi devono essere custoditi in un armadio collocato in locali di proprietà o di esclusiva disponibilità dell'ente, con sufficienti garanzie di sicurezza e di inviolabilità*».

Decreto generale CEI, articolo 6, § 3: «*Una particolare attenzione deve essere prestata per assicurare l'inviolabilità degli archivi e l'ordinata gestione degli stessi.*

*L'archivio deve essere dotato di un sistema di chiusura che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio devono essere custodite personalmente e accuratamente dal responsabile dei registri; spetta allo stesso autorizzare agli estranei l'accesso ai dati*».

<sup>vi</sup> Codice di diritto canonico - can. 877 «§ 1. *Il parroco del luogo dove si celebra il battesimo, deve diligentemente e senza alcun indugio registrare nel libro dei battesimi i nomi dei battezzati, facendo menzione del ministro, dei genitori, dei padrini e, se vi sono, dei testimoni, del luogo e del giorno del battesimo conferito, indicando al tempo stesso il giorno e il luogo della nascita.*

§ 2. *Trattandosi di un bambino nato da madre non sposata, si deve annotare il nome della madre, se consta pubblicamente della sua maternità o lei stessa spontaneamente lo richiede, per iscritto o davanti a due testimoni; ugualmente si deve scrivere il nome del padre, se la sua paternità è provata con documento pubblico, o per sua dichiarazione fatta davanti al parroco e due testimoni; negli altri casi si iscriva il battezzato senza porre alcuna indicazio-*

ne circa il nome del padre o dei genitori.

§ 3. Se si tratta di un figlio adottivo, si scrivano i nomi degli adottanti, e, almeno se così viene fatto nell'atto civile della regione, dei genitori naturali a norma dei §§ 1 e 2, attese le disposizioni della Conferenza Episcopale».

<sup>vii</sup> Codice di diritto canonico - Can. 895 «I nomi dei cresimati, fatta menzione del ministro, dei genitori e dei padrini, del luogo e del giorno del conferimento della confermazione, siano trascritti nel libro dei cresimati della curia diocesana, o, se lo avrà stabilito la Conferenza Episcopale o il Vescovo diocesano, nel libro da conservarsi nell'archivio parrocchiale; il parroco deve informare dell'avvenuta confermazione il parroco del luogo del battesimo, affinché l'annotazione sia fatta nel libro dei battezzati, a norma del can. 535, § 2».

<sup>viii</sup> Codice di diritto canonico - Can. 1121 «§ 1. Celebrato il matrimonio, il parroco del luogo della celebrazione o chi ne fa le veci, anche se nessuno dei due fu presente, annoti quanto prima nel registro dei matrimoni i nomi dei coniugi, dell'assistente e dei testimoni, il luogo e il giorno della celebrazione, secondo le modalità determinate dalla Conferenza Episcopale o dal Vescovo diocesano.

§ 2. Ogni volta che il matrimonio viene contratto a norma del can. 1116, il sacerdote o il diacono, se fu presente alla celebrazione, altrimenti i testimoni sono tenuti, in solido con i contraenti, a comunicare quanto prima al parroco o all'Ordinario del luogo l'avvenuta celebrazione del matrimonio.

§ 3. Quanto al matrimonio contratto con dispensa dalla forma canonica, l'Ordinario del luogo che la concesse provveda che dispensa e celebrazione siano registrate nel libro dei matrimoni sia della curia sia della parrocchia propria della parte cattolica, il cui parroco esegui le indagini sullo stato libero; il coniuge cattolico è tenuto a comunicare quanto prima all'Ordinario e al parroco di cui sopra l'avvenuta celebrazione del matrimonio, indicandone anche il luogo nonché la forma pubblica usata».

Can. 1123 «Ogni volta che un matrimonio o è convalidato per il foro esterno, o è dichiarato nullo, o viene sciolto legittimamente fuori del caso di morte, deve essere comunicato al parroco del luogo della celebrazione del matrimonio, perché se ne faccia la dovuta annotazione nel registro dei matrimoni e dei battezzati».

CEI, Decreto generale sul matrimonio canonico, n. 26: «- L'atto di matrimonio deve contenere:

- a) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la professione o condizione e la residenza degli sposi;
- b) la dichiarazione degli sposi di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie;
- c) il luogo e la data delle pubblicazioni canoniche e civili, gli estremi delle eventuali dispense e il luogo e la data della celebrazione del matrimonio;
- d) l'attestazione dell'avvenuta lettura agli sposi degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile;
- e) le eventuali dichiarazioni rese dagli sposi e consentite secondo la legge civile;
- f) il nome e il cognome dell'Ordinario del luogo, o del parroco o del ministro di culto delegato che ha assistito alla celebrazione del matrimonio;
- g) le generalità dei testimoni».

<sup>ix</sup> Codice di diritto canonico - Can. 1053 «§ 1. Compiuta l'ordinazione, i nomi dei singoli ordinati e del ministro ordinante, il luogo e il giorno dell'ordinazione, siano annotati nell'apposito libro da custodirsi diligentemente nella curia del luogo dell'ordinazione, e tutti i documenti delle singole ordinazioni vengano conservati accuratamente.

§ 2. Il Vescovo ordinante consegna a ciascun ordinato un certificato autentico dell'ordinazione ricevuta; essi, se sono stati promossi da un Vescovo estraneo con lettere dimissorie, lo presentino al proprio Ordinario per l'annotazione dell'ordinazione nel libro speciale da conservarsi in archivio».

<sup>x</sup> Codice di diritto canonico - Can. 788 «§ 1. *Quelli che avranno manifestato la volontà di abbracciare la fede in Cristo, compiuto il tempo del precatecumenato, siano ammessi con le cerimonie liturgiche al catecumenato, e i loro nomi siano scritti nell'apposito libro.*

§ 2. *I catecumeni, per mezzo dell'istruzione e del tirocinio della vita cristiana, siano adeguatamente iniziati al mistero della salvezza e vengano introdotti a vivere la fede, la liturgia, la carità del popolo di Dio e l'apostolato.*

§ 3. *Spetta alla Conferenza Episcopale emanare statuti con cui ordinare il catecumenato, determinando quali siano gli obblighi dei catecumeni, e quali prerogative si debbano loro riconoscere».*

<sup>xi</sup> Codice di diritto canonico - Can. 1182 «*Compiuta la tumulazione, si faccia la registrazione nel libro dei defunti a norma del diritto particolare».*

<sup>xii</sup> Decreto generale CEI, articolo 8 Annuari e bollettini «§1. *Gli annuari, in quanto strumenti utili per l'esercizio dei compiti istituzionali della Conferenza Episcopale Italiana e delle diocesi, sono redatti ed editi a cura delle medesime e contengono i dati necessari a individuare gli enti, gli uffici, le strutture, le circoscrizioni, i titolari delle funzioni di legale rappresentanza e il personale addetto».*

<sup>xiii</sup> Decreto generale CEI: articolo 8 Annuari e bollettini «§ 2. *I fogli informativi a uso interno registrano ordinariamente gli eventi più significativi della vita e dell'attività degli enti che li pubblicano, e possono contenere dati relativi alle persone implicate in celebrazioni e manifestazioni o che hanno elargito offerte; a meno che nei singoli casi gli interessati chiedano di evitarne la divulgazione».*

<sup>xiv</sup> Decreto generale CEI: articolo 3 - Archivi «§ 1. *Per gli atti e i documenti di qualunque provenienza custoditi negli archivi degli enti ecclesiastici e contenenti dati personali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo precedente.*

§ 2. *Fatta salva la normativa canonica riguardante i registri, i dati contenuti in archivi informatici devono essere gestiti con programmi che consentano la loro immediata e agevole riproduzione in video e a stampa.*

*Il responsabile dei registri deve garantire la sicurezza dei dati attraverso registrazione e trasferimento dei medesimi effettuati periodicamente su supporti diversi, in ogni caso inaccessibili agli estranei.*

*L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo, da una chiave informatica di accesso conservata dal responsabile e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico».*

<sup>xv</sup> Decreto generale CEI, articolo 4 - Elenchi e schedari «§ 1. *Gli elenchi e gli schedari costituiscono gli strumenti ordinari di raccolta e di gestione di dati necessari per lo svolgimento delle attività istituzionali, strumentali e promozionali dei soggetti appartenenti all'ordinamento canonico.*

§ 2. *I predetti soggetti hanno il diritto di tenere elenchi e schedari concernenti i dati necessari alla preparazione, allo svolgimento e alla documentazione delle attività istituzionali, delle attività strumentali rispetto alle finalità istituzionali e delle attività promozionali.*

§ 3. *La redazione, la gestione e la custodia degli elenchi e degli schedari devono essere effettuate assicurando adeguata tutela alla riservatezza dei dati in essi contenuti.*

§ 4. *La cancellazione dei dati personali da elenchi e schedari, richiesta per iscritto dal soggetto interessato al responsabile dei registri, deve essere eseguita in ogni caso; essa comporta il trasferimento degli stessi dati nell'archivio dell'ente perché vi siano custoditi unicamente a titolo di documentazione.*

§ 5. *L'uso dei dati personali contenuti negli elenchi e negli schedari è soggetto, nel rispet-*

to della struttura e della finalità degli enti ecclesiastici, alle specifiche leggi dello Stato Italiano, ai sensi del comma 3 dell'art. 7 dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984».

<sup>xvi</sup> Cf. nota 15.

<sup>xvii</sup> Descrivere il luogo ove sono allocati gli archivi informatici, precisando se sia posto o meno all'interno di un edificio a sua volta dotato di sistemi di sicurezza (recinzione esterna, portone con chiusura a chiave, inferriate alle finestre, ecc.).

<sup>xviii</sup> Specificare se i locali nei quali sono custoditi gli archivi informatici sono chiusi a chiave e se vi sono sistemi di antintrusione elettronici e di sicurezza passiva (inferriate alle finestre, armadi con serrature di sicurezza, ecc.).

<sup>xix</sup> Chiarire se in base a rapporto di proprietà o in virtù di contratto di locazione, comodato, uso, ecc.

<sup>xx</sup> Il salvataggio dei dati è effettuato con frequenza almeno settimanale.

<sup>xxi</sup> Decreto generale CEI: articolo 3, § 2: «Fatta salva la normativa canonica riguardante i registri, i dati contenuti in archivi informatici devono essere gestiti con programmi che consentano la loro immediata e agevole riproduzione in video e a stampa.

*Il responsabile dei registri deve garantire la sicurezza dei dati attraverso registrazione e trasferimento dei medesimi effettuati periodicamente su supporti diversi, in ogni caso inaccessibili agli estranei.*

*L'accesso ai dati informatici deve essere tutelato, oltre che dalla sicurezza del luogo, da una chiave informatica di accesso conservata dal responsabile e periodicamente mutata; tale chiave di accesso deve essere custodita, in busta sigillata, nell'archivio del soggetto proprietario dell'archivio informatico».*

<sup>xxii</sup> CD, DVD, memorie mobili, ecc.

<sup>xxiii</sup> Descrivere il luogo ove sono custoditi i supporti mobili contenenti le copie dei dati.

<sup>xxiv</sup> Almeno otto caratteri o comunque di un numero pari al massimo consentito dall'apparecchio.

<sup>xxv</sup> Non più di tre.

<sup>xxvi</sup> Decreto generale CEI: articolo 7, § 1: «Il responsabile dei registri è tenuto al segreto d'ufficio su tutti i dati raccolti, conservati, elaborati e trasmessi».

articolo 7, § 2: «Ogni operatore che ha accesso stabile ai dati raccolti da soggetti dell'ordinamento canonico o da essi legittimamente posseduti, deve impegnarsi, prima di assumere l'incarico, a mantenere il segreto circa i medesimi dati con promessa formale davanti al responsabile. L'obbligo del segreto rimane integro anche dopo la cessazione dall'incarico».

<sup>xxvii</sup> Decreto generale CEI: articolo 5, secondo comma: «L'affidamento dell'elaborazione dei dati a un soggetto non appartenente all'ordinamento canonico deve essere fatto attraverso un contratto stipulato a norma del can. 1290, fermo restando anche per l'affidatario il dovere di osservare la normativa del presente decreto».



## PRIVACY

### INFORMATIVA E ACQUISIZIONE CONSENSO ex art. 13 D.LGS. 196/2003

Gentile Sig.re/Sig.ra, [**Cognome, nome e data di nascita**]

desideriamo informarLa che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

**I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: ... (attività diverse da religione e culto); le finalità dipendono dal contratto per l'esecuzione del quale vengono richiesti e trattati i dati. Si deve indicare il contratto in oggetto.**

#### Dati Personali

1. Il trattamento dei dati sarà effettuato sia mediante l'uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
2. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto (art. 24, co. 1, lettera b).
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non limitatamente ai necessari adempimenti contrattuali.

#### Dati Sensibili

1. Il trattamento potrà riguardare anche dati personali rientranti nel novero dei dati sensibili, ai sensi dell'art. 4 comma 1 lett. d) del D.Lgs. 196/2003, se lo richiede l'esatta esecuzione del contratto.
2. Detto trattamento sarà effettuato sia mediante l'uso di schede cartacee che di sistemi informatici; entrambe le modalità sono mantenute e protette secondo quanto richiesto dalla normativa vigente.
3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione, se non nei casi previsti dalla legge.
4. I dati potranno essere comunicati a terzi per esclusivi scopi storici, scientifici e statistici
5. Il conferimento di questi dati sensibili è facoltativo, tuttavia l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la mancata prosecuzione del rapporto (art. 24, co. 1, lettera b).

#### Soggetti del trattamento

1. Il Titolare e responsabile del trattamento è la Parrocchia ... con sede in ..., in persona del parroco pro tempore
2. Il Responsabile del trattamento è ... L'elenco completo dei Responsabili del trat-

tamento è reperibile presso la sede dell'Ente e contattando il Responsabile sopra indicato.

### Esercizio del diritto di accesso

In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo integralmente:

#### Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
  - a) *dell'origine dei dati personali;*
  - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
  - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
  - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
  - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
  - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
  - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
  - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
  - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta*
  - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*

---

### **Formula di acquisizione del consenso dell'interessato**

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo consenso al trattamento dei **dati personali** per i fini indicati nella suddetta informativa.

Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.

Do il consenso

Nego il consenso

---

Presta, inoltre, il tuo consenso per il trattamento dei **dati sensibili** per i fini indicati nella suddetta informativa.

Se il consenso viene negato non si potrà dar seguito al rapporto.

Do il consenso

Nego il consenso

---

La presente sottoscrizione attesta anche che è stata consegnata l'Informativa.

Luogo ..... Data.....

Nome ..... Cognome .....

Firma leggibile .....

# PRIVACY

## LETTERA DI INCARICO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il sottoscritto ... in qualità di Parroco pro tempore della Parrocchia di ... con sede in ... via ... titolare del trattamento dei dati

### INCARICA

il Sig. ... nato a ... e residente in ... Via ...  
al trattamento dei dati personali nell'ambito delle funzioni di dipendente/collaboratore/volontario che è chiamato a svolgere.  
A tal fine vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato.

### PREMESSA

1. Il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto.
2. I dati personali devono essere raccolti e registrati unicamente per finalità inerenti l'attività svolta.
3. E' necessaria la verifica costante della correttezza dei dati ed il loro aggiornamento.
4. E' necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati.
5. Devono essere rispettate le misure di sicurezza predisposte dal responsabile.
6. In ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza, in particolare:
  - Assoluto divieto di comunicazione e/o affissione dei dati senza la preventiva autorizzazione del responsabile.
  - L'accesso dei dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari concordati con il titolare/responsabile.
  - Nella fase di raccolta del consenso dovrà essere osservata la procedura per il rilascio dell'informativa e l'ottenimento del consenso scritto dagli interessati.
7. In caso di interruzione, anche temporanea, dell'incarico occorre verificare che i dati in trattamento non siano accessibili da terzi non autorizzati: in particolare assicurarsi che il contenuto delle cartelle cartacee non sia visibile o accessibile ad estranei.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica e/o cessazione dall'incarico.

### Specifiche istruzioni in funzione delle mansioni svolte

Nell'ambito della qualifica di incaricato al trattamento dei dati Le viene conferito l'incarico di compiere le operazioni di trattamento elencate con l'avvertimento che dovrà agire sotto diretta autorità del Titolare/Responsabile nel rispetto dei principi di cui in premessa:

- a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti nei supporti informatici avven-

do cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti abilitati;  
b) eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.

Pertanto potrà avere accesso esclusivamente ai seguenti dati:

..... *[indicare se personali, sensibili o giudiziari].*

Qualsiasi ulteriore informazione può esserle fornita dal Titolare che provvederà anche alla formazione.

Luogo e data

Firma

.....

.....

## PRIVACY

### **Autorizzazione n. 1/2008 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro - 19 giugno 2008**

*(G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175)*

Registro delle deliberazioni n. 32 del 19 giugno 2008

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto il comma 4, lett. d), del medesimo art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, quando il trattamento medesimo è necessario per adempiere a specifici obblighi o compiti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria per la gestione del rapporto di lavoro, anche in materia di igiene e sicurezza del lavoro e della popolazione e di previdenza e assistenza, nei limiti previsti dall'autorizzazione e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'art. 111 del Codice;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al mi-

nimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato nell'ambito dei rapporti di lavoro;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

## **Autorizza**

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, finalizzato alla gestione dei rapporti di lavoro, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

### **1) Ambito di applicazione**

La presente autorizzazione è rilasciata:

a) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e agli organismi che sono parte di un rapporto di lavoro o che utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee, o che comunque conferiscono un incarico professionale alle figure indicate al successivo punto 2, lettere b) e c);

b) ad organismi paritetici o che gestiscono osservatori in materia di lavoro, previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi anche aziendali;

l'autorizzazione riguarda anche l'attività svolta:

c) dal medico competente in materia di igiene e di sicurezza del lavoro, in qualità di libero professionista o di dipendente dei soggetti di cui alla lettera a) o di strutture convenzionate;

d) dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche territoriale e di sito;

e) da associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro, al solo fine di perseguire le finalità di cui al punto 3), lettera h).

## **2) Interessati ai quali i dati si riferiscono**

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

a) a lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero ad associati anche in compartecipazione e, se necessario in base ai punti 3) e 4), ai relativi familiari e conviventi;

b) a consulenti e a liberi professionisti, ad agenti, rappresentanti e mandatari;

c) a soggetti che effettuano prestazioni coordinate e continuative, anche nella modalità di lavoro a progetto, o ad altri lavoratori autonomi in rapporto di collaborazione, anche sotto forma di prestazioni di lavoro accessorio, con i soggetti di cui al punto 1);

d) a candidati all'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui alle lettere precedenti;

e) a persone fisiche che ricoprono cariche sociali o altri incarichi nelle persone giuridiche, negli enti, nelle associazioni e negli organismi di cui al punto 1);

f) a terzi danneggiati nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale dai soggetti di cui alle precedenti lettere.

## **3) Finalità del trattamento**

Il trattamento dei dati sensibili deve essere indispensabile:

a) per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi anche aziendali, in particolare ai fini dell'instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro, nonché dell'applicazione della normativa in materia di previdenza ed assistenza anche integrativa, o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nonché in materia fiscale, sindacale, di tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

b) anche fuori dei casi di cui alla lettera a), in conformità alla legge e per scopi determinati e legittimi, ai fini della tenuta della contabilità o della corresponsione di stipendi, assegni, premi, altri emolumenti, liberalità o benefici accessori;

c) per perseguire finalità di salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica dell'inte-



ressato o di un terzo;

d) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Qualora i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il diritto da far valere o difendere deve essere di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile;

e) per esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia;

f) per adempiere ad obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di igiene e di sicurezza del lavoro e di malattie professionali o per i danni cagionati a terzi nell'esercizio dell'attività lavorativa o professionale;

g) per garantire le pari opportunità;

h) per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dagli statuti di associazioni, organizzazioni, federazioni o confederazioni rappresentative di categorie di datori di lavoro o dai contratti collettivi, in materia di assistenza sindacale ai datori di lavoro.

#### **4) Categorie di dati**

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e in particolare:

a) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, ovvero l'adesione ad associazioni od organizzazioni a carattere religioso o filosofico, i dati concernenti la fruizione di permessi e festività religiose o di servizi di mensa, nonché la manifestazione, nei casi previsti dalla legge, dell'obiezione di coscienza;

b) nell'ambito dei dati idonei a rivelare le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere politico o sindacale, i dati concernenti l'esercizio di funzioni pubbliche e di incarichi politici, di attività o di incarichi sindacali (sempre che il trattamento sia effettuato ai fini della fruizione di permessi o di periodi di aspettativa riconosciuti dalla legge o, eventualmente, dai contratti collettivi anche aziendali), ovvero l'organizzazione di pubbliche iniziative, nonché i dati inerenti alle trattenute per il versamento delle quote di servizio sindacale o delle quote di iscrizione ad associazioni od organizzazioni politiche o sindacali;

c) nell'ambito dei dati idonei a rivelare lo stato di salute, i dati raccolti e ulteriormente trattati in riferimento a invalidità, infermità, gravidanza, puerperio o allattamento, ad infortuni, ad esposizioni a fattori di rischio, all'idoneità psico-fisica a svolgere determinate mansioni, all'appartenenza a determinate categorie protette, nonché i dati contenuti nella certificazione sanitaria attestante lo stato di malattia, anche pro-

fessionale dell'interessato, o comunque relativi anche all'indicazione della malattia come specifica causa di assenza del lavoratore.

## **5) Modalità di trattamento**

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Restano inoltre fermi gli obblighi di informare l'interessato e, ove necessario, di acquisirne il consenso scritto, in conformità a quanto previsto dagli articoli 13, 23 e 26 del Codice.

## **6) Conservazione dei dati**

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lettera e), del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti di cui al punto 3), ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

## **7) Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati sensibili possono essere comunicati e, ove necessario, diffusi nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità di cui al punto 3), a soggetti pubblici o privati, ivi compresi organismi sanitari, casse e fondi di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa anche aziendale, istituti di patronato e di assistenza sociale, centri di assistenza fiscale, agenzie per il lavoro, associazioni ed organiz-

zazioni sindacali di datori di lavoro e di prestatori di lavoro, liberi professionisti, società esterne titolari di un autonomo trattamento di dati e familiari dell'interessato.

Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

## **8) Richieste di autorizzazione**

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità dalle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

## **9) Norme finali**

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento, ovvero dalla normativa comunitaria, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute:

a) nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore;

b) nell'art. 6 della legge 5 giugno 1990, n. 135, che vieta ai datori di lavoro lo svolgimento di indagini volte ad accertare, nei dipendenti o in persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro, l'esistenza di uno stato di sieropositività;

c) nelle norme in materia di pari opportunità o volte a prevenire discriminazioni;

d) fermo restando quanto disposto dall'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nell'art. 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il loro consenso, in base alle convinzioni personali, alla affiliazione sindacale o politica, al credo religioso, al sesso, all'orientamento sessuale, allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, alla età, all'handicap, alla razza, all'origine etnica, al colore, alla ascendenza, all'origine nazionale, al gruppo linguistico, al-

lo stato di salute e ad eventuali controversie con i precedenti datori di lavoro, nonché di trattare dati personali dei lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al loro inserimento lavorativo.

#### **10) Efficacia temporale e disciplina transitoria**

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Roma, 19 giugno 2008*

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE  
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

## PRIVACY

### **Autorizzazione n. 2/2008 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale - 19 giugno 2008**

*(G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175)*

Registro delle deliberazioni n. 33 del 19 giugno 2008

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto l'art. 76 del Codice, secondo cui gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici, anche nell'ambito di un'attività di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 85 del medesimo Codice, possono trattare i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute anche senza il consenso dell'interessato, previa autorizzazione del Garante, se il trattamento riguarda dati e operazioni indispensabili per perseguire una finalità di tutela della salute o dell'incolumità fisica di un terzo o della collettività;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sin ora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia di dati sanitari dal Consiglio d'Europa ed in particolare dalla Raccomandazione N. R (97) 5, in base alla quale i dati sanitari devono essere trattati, di regola, solo nell'ambito dell'assistenza sanitaria o sulla base di regole di segretezza e di efficacia pari a quelle previste in tale ambito;

Considerato che un elevato numero di trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale è effettuato per finalità di prevenzione o di cura, per la gestione di servizi socio-sanitari, per ricerche scientifiche o per la fornitura all'interessato di prestazioni, beni o servizi;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al Codice in materia di protezione dei dati personali recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

## **Autorizza**

a) gli esercenti le professioni sanitarie a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora i dati e le operazioni siano indispensabili per tutelare l'incolumità fisica o la salute di un terzo o della collettività, e il consenso non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;

b) gli organismi e le case di cura private, nonché ogni altro soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

c) gli organismi sanitari pubblici, istituiti anche presso università, ivi compresi i soggetti pubblici allorché agiscano nella qualità di autorità sanitarie, a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute, qualora ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. il trattamento sia finalizzato alla tutela dell'incolumità fisica e della salute di un terzo o della collettività;
2. manchi il consenso (articolo 76, comma 1, lett. b), del Codice), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per effettiva irreperibilità;
3. non si tratti di attività amministrative correlate a quelle di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ai sensi dell'art. 85, commi 1 e 2, del Codice;

d) anche soggetti diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) a trattare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, qualora il trattamento sia neces-

sario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità d'intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato.

Per l'informativa e, ove previsto, il consenso si osservano anche le disposizioni di cui agli articoli 13, 23, 26 e da 75 a 82 del Codice.

## **1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento**

1.1. L'autorizzazione è rilasciata:

- a) ai medici-chirurghi, ai farmacisti, agli odontoiatri, agli psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in albi o in elenchi;
- b) al personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione che esercita l'attività in regime di libera professione;
- c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando non operino in rapporto con il servizio sanitario nazionale.

In tali casi, l'autorizzazione è rilasciata anche per consentire ai destinatari di adempiere o di esigere l'adempimento di specifici obblighi o di eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria o da regolamenti, in particolare in materia di igiene e di sanità pubblica, di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni, di diagnosi e cura, ivi compresi i trapianti di organi e tessuti, di riabilitazione degli stati di invalidità e di inabilità fisica e psichica, di profilassi delle malattie infettive e diffuse, di tutela della salute mentale, di assistenza farmaceutica, di medicina scolastica e di assistenza sanitaria alle attività sportive o di accertamento, in conformità alla legge, degli illeciti previsti dall'ordinamento sportivo. Il trattamento può riguardare anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri documenti di tipo sanitario, ovvero di altri documenti relativi alla gestione amministrativa la cui utilizzazione sia necessaria per i fini appena indicati.

Qualora il perseguimento di tali fini richieda l'espletamento di compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli incaricati del trattamento preposti a tali compiti osservino le stesse regole di segretezza alle quali sono sottoposti i medesimi destinatari della presente autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto anche dall'art. 83, comma 1, del Codice.

1.2. L'autorizzazione è rilasciata, altresì, ai seguenti soggetti:

- a) alle persone fisiche o giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi privati, per scopi di ricerca scientifica, anche statistica, finalizzata alla tutela della salute dell'interessato, di terzi o della collettività in campo medico, biomedico o epidemiologico, allorché si debba intraprendere uno studio delle relazioni tra i fattori di rischio e la salute umana anche con riguardo a studi condotti su persone nell'ambito della sperimentazione clinica di farmaci, o indagini su interventi sanitari di tipo diagnostico, terapeutico o preventivo, ovvero sull'utilizzazione di strutture socio-sanitarie, e la disponibilità di dati solo anonimi su campioni della popolazione non per-

metta alla ricerca di raggiungere i suoi scopi. In tali casi occorre acquisire il consenso (in conformità a quanto previsto dagli articoli 106, 107 e 110 del Codice), e il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere di identificare gli interessati anche indirettamente, salvo che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 98 del Codice;

b) alle organizzazioni di volontariato o assistenziali, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

c) alle comunità di recupero e di accoglienza, alle case di cura e di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi previsti, in particolare, nelle rispettive norme statutarie;

d) agli enti, alle associazioni e alle organizzazioni religiose riconosciute, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire scopi determinati e legittimi nei limiti di quanto stabilito dall'art. 26, comma 4, lett. a), del Codice, fermo restando quanto previsto per le confessioni religiose dagli articoli 26, comma 3, lett. a), e 181, comma 6, del Codice e dell'autorizzazione n. 3/2008;

e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, anche sociali, agli enti, alle associazioni e ad altri organismi, limitatamente ai dati, ove necessario attinenti anche alla vita sessuale, e alle operazioni indispensabili per adempiere agli obblighi, anche precontrattuali, derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi.

Se il rapporto intercorre con istituti di credito, imprese assicurative o riguarda valori mobiliari, devono considerarsi indispensabili i soli dati ed operazioni necessari per fornire specifici prodotti o servizi richiesti dall'interessato. Il rapporto può riguardare anche la fornitura di strumenti di ausilio per la vista, per l'udito o per la deambulazione;

f) alle persone fisiche e giuridiche, agli enti, alle associazioni e agli altri organismi che gestiscono impianti o strutture sportive, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per accertare l'idoneità fisica alla partecipazione ad attività sportive o agonistiche;

g) alle persone fisiche e giuridiche e ad altri organismi, limitatamente ai dati dei beneficiari e dei donatori e alle operazioni indispensabili per effettuare trapianti di organi e tessuti, nonché donazioni di sangue.

1.3. La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, quando il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale sia necessario per:

a) lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o comunque per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile, e i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario per il loro perseguimento;



b) adempiere o esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti dalla normativa comunitaria, da leggi, da regolamenti o da contratti collettivi per la gestione del rapporto di lavoro, nonché della normativa in materia di previdenza e assistenza o in materia di igiene e sicurezza del lavoro o della popolazione, nei limiti previsti dalla autorizzazione generale del Garante n. 1/2008 e ferme restando le disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 111 del Codice.

1.4. Il trattamento di dati genetici resta autorizzato nei limiti e alle condizioni individuati nell'autorizzazione del 22 febbraio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2007.

## **2) Categorie di dati oggetto di trattamento**

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

Il trattamento può avere per oggetto i dati strettamente pertinenti ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità che non possano essere adempiuti o realizzati, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa, e può comprendere le informazioni relative a stati di salute pregressi.

Devono essere considerate sottoposte all'ambito di applicazione della presente autorizzazione anche le informazioni relative ai nascituri, che devono essere trattate alla stregua dei dati personali in conformità a quanto previsto dalla citata raccomandazione N. R (97) 5 del Consiglio d'Europa.

## **3) Modalità di trattamento**

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto ai sopra indicati obblighi, compiti o finalità.

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

La comunicazione di dati all'interessato deve avvenire di regola direttamente a quest'ultimo o a un suo delegato (fermo restando quanto previsto dall'art. 84, comma 1, del Codice), in plico chiuso o con altro mezzo idoneo a prevenire la conoscenza da parte di soggetti non autorizzati, anche attraverso la previsione di distanze di cortesia.

Per le informazioni relative ai nascituri, il consenso è prestato dalla gestante. Dopo il raggiungimento della maggiore età l'informativa è fornita all'interessato anche ai fini della acquisizione di una nuova manifestazione del consenso quando questo è necessario (art. 82, comma 4, del Codice).

#### **4) Conservazione dei dati**

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati possono essere conservati per un periodo non superiore a quello necessario per adempiere agli obblighi o ai compiti sopra indicati, ovvero per perseguire le finalità ivi menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per l'indispensabilità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente le prestazioni e gli adempimenti.

#### **5) Comunicazione e diffusione dei dati**

Salvo quanto previsto per i dati genetici al punto 9 della citata autorizzazione del 22 febbraio 2007, i dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità di cui al punto 1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di assistenza sanitaria integrativa, le aziende che svolgono attività strettamente correlate all'esercizio di professioni sanitarie o alla fornitura all'interessato di beni, di prestazioni o di servizi, gli istituti di credito e le imprese assicurative, le associazioni od organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.

Ai sensi degli artt. 22, comma 8, e 26, comma 5, del Codice, i dati idonei a rivelare lo stato di salute non possono essere diffusi.

I dati idonei a rivelare la vita sessuale non possono essere diffusi, salvo il caso in cui la diffusione riguardi dati resi manifestamente pubblici dall'interessato e per i quali l'interessato stesso non abbia manifestato successivamente la sua opposizione per motivi legittimi.

#### **6) Richieste di autorizzazione**

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione, relative, ad esempio, al caso in cui la raccolta del consenso com-

porti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.

## **7) Norme finali**

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dall'art. 5, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, come modificato dall'art. 178 del Codice, secondo cui la rilevazione statistica della infezione da HIV deve essere effettuata con modalità che non consentano l'identificazione della persona;
- b) dall'art. 11 della legge 22 maggio 1978, n. 194, il quale dispone che l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali è effettuato un intervento di interruzione di gravidanza devono inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione che non faccia menzione dell'identità della donna;
- c) dall'art. 734-bis del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano altresì fermi gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonché gli obblighi deontologici previsti, in particolare, dal codice di deontologia medica adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati anonimi anche aggregati e di includerli, in particolare, nelle pubblicazioni a contenuto scientifico o finalizzate all'educazione, alla prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.

## **8) Efficacia temporale e disciplina transitoria**

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Roma, 19 giugno 2008*

IL PRESIDENTE  
Pizzetti

IL RELATORE  
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE  
Buttarelli

## PRIVACY

### **Autorizzazione n. 3/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni - 19 giugno 2008**

*(G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175)*

Registro delle deliberazioni . 34 del 19 giugno 2008

### **IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. d), del citato Codice, il quale individua i dati sensibili;

Considerato che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Codice, i soggetti privati e gli enti pubblici economici possono trattare i dati sensibili solo previa autorizzazione di questa Autorità e, ove necessario, con il consenso scritto degli interessati, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai regolamenti;

Visto altresì il comma 4, lett. a), del citato art. 26, il quale stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento anche senza consenso, previa autorizzazione del Garante, «quando il trattamento è effettuato da associazioni, enti ed organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo, sempre che i dati non siano comunicati all'esterno o diffusi e l'ente, associazione od organismo determini idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, prevedendo espressamente le modalità di utilizzo dei dati con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa ai sensi dell'articolo 13»;

Visto il comma 3, lettere a) e b), del predetto art. 26, il quale stabilisce che la disciplina di cui al relativo comma 1 non si applica al trattamento: a) dei dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose e ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, sempre che i dati non siano diffusi o comunicati fuori delle medesime confessioni; b) dei dati riguardanti l'adesione di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria;

Rilevato che le confessioni di cui alla lettera a) devono determinare, ai sensi del medesimo art. 26, comma 3, lett. a), idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati, nel rispetto dei principi indicati al riguardo con autorizzazione del Garante;

Visto l'art. 181, comma 6, del Codice secondo cui le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui al predetto art. 26, comma 3, lett. a), possono proseguire l'attività di trattamento nel rispetto delle medesime;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2008, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice e, in particolare, efficaci per il periodo di diciotto mesi;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Considerato che un elevato numero di trattamenti di dati sensibili è effettuato da enti ed organizzazioni di tipo associativo e da fondazioni, per la realizzazione di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice, recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

## **Autorizza**

il trattamento dei dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice da parte di associazioni, fondazioni, comitati ed altri organismi di tipo associativo, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

## 1) Ambito di applicazione

La presente autorizzazione è rilasciata:

- a) alle associazioni anche non riconosciute, ai partiti e ai movimenti politici, alle associazioni e alle organizzazioni sindacali, ai patronati e alle associazioni di categoria, alle casse di previdenza, alle organizzazioni assistenziali o di volontariato, nonché alle federazioni e confederazioni nelle quali tali soggetti sono riuniti in conformità, ove esistenti, allo statuto, all'atto costitutivo o ad un contratto collettivo;
- b) alle fondazioni, ai comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, ivi comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);
- c) alle cooperative sociali e alle società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818.

L'autorizzazione è rilasciata altresì agli istituti scolastici anche di tipo non associativo, limitatamente al trattamento dei dati idonei a rivelare le convinzioni religiose e per le operazioni strettamente necessarie per l'applicazione dell'articolo 310 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e degli artt. 3 e 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59.

Resta fermo l'obbligo per le confessioni religiose di determinare, ai sensi dell'art. 26, comma 3, lett. a) del Codice, idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati nel rispetto dei principi indicati con la presente autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 181, comma 6, del Codice, le confessioni religiose che, prima dell'adozione del medesimo Codice, abbiano determinato e adottato nell'ambito del rispettivo ordinamento le garanzie di cui all'art. 26, comma 3, lett. a), del Codice possono proseguire l'attività di trattamento effettuato dai relativi organi, ovvero da enti civilmente riconosciuti, nel rispetto delle medesime.

## 2) Finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo, ove esistenti, e in particolare per il perseguimento di finalità culturali, religiose, politiche, sindacali, sportive o agonistiche di tipo non professionistico, di istruzione anche con riguardo alla libertà di scelta dell'insegnamento religioso, di formazione, di ricerca scientifica, di patrocinio, di tutela dell'ambiente e delle cose d'interesse artistico e storico, di salvaguardia dei diritti civili, nonché di beneficenza, assistenza sociale o socio-sanitaria.

La presente autorizzazione è rilasciata, altresì, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nel-

le procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalla normativa comunitaria, dalle leggi, dai regolamenti o dai contratti collettivi.

La presente autorizzazione è rilasciata per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto stabilito dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Per i fini predetti, il trattamento dei dati sensibili può riguardare anche la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzi e di altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, o per l'adempimento di obblighi fiscali, ovvero per la diffusione di riviste, bollettini e simili.

Qualora i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) si avvalgano di persone giuridiche o di altri organismi con scopo di lucro o di liberi professionisti per perseguire le predette finalità, ovvero richiedano ad essi la fornitura di beni, prestazioni o servizi, la presente autorizzazione è rilasciata anche ai medesimi organismi, persone giuridiche o liberi professionisti.

I soggetti di cui alle lettere a), b) e c) possono comunicare alle persone giuridiche e agli organismi con scopo di lucro titolari di un autonomo trattamento, i soli dati sensibili strettamente indispensabili per le attività di effettivo ausilio alle predette finalità, con particolare riferimento alle generalità degli interessati e ad indirizzarli, sulla base di un atto scritto che individui con precisione le informazioni comunicate, le modalità del successivo utilizzo, le particolari misure di sicurezza, nonché, ove previsto, le idonee garanzie determinate. La dichiarazione scritta di consenso degli interessati deve porre tale circostanza in particolare evidenza e deve recare la precisa menzione dei titolari del trattamento e delle finalità da essi perseguite. Le persone giuridiche e gli organismi con scopo di lucro, oltre a quanto previsto nei punti 4) e 6) in tema di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati, possono trattare i dati così acquisiti solo per scopi di ausilio alle finalità predette, ovvero per scopi amministrativi e contabili.

### **3) Interessati ai quali i dati si riferiscono**

Il trattamento può riguardare i dati sensibili attinenti:

- a) agli associati, ai soci e, se strettamente indispensabile per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1), ai relativi familiari e conviventi;
- b) agli aderenti, ai sostenitori o sottoscrittori, nonché ai soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione o che hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione o il diverso organismo;
- c) ai soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
- d) ai beneficiari, agli assistiti e ai fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione o dal diverso organismo, limitatamente ai soggetti individuabili in base allo statuto o all'atto costitutivo, ove esistenti, o comunque a coloro nell'interesse dei quali i soggetti menzionati al punto 1) possono operare in base ad una previsione normativa;
- e) agli studenti iscritti o che hanno presentato domanda di iscrizione agli istituti di cui al punto 1) e, qualora si tratti di minori, ai loro genitori o a chi ne esercita la potestà;
- f) ai lavoratori dipendenti degli associati e dei soci, limitatamente ai dati idonei a ri-

velare l'adesione a sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere sindacale e alle operazioni necessarie per adempiere a specifici obblighi derivanti da contratti collettivi anche aziendali.

#### **4) Categorie di dati oggetto di trattamento**

L'autorizzazione non riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/2008.

Il trattamento può avere per oggetto gli altri dati sensibili di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d) del Codice, idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Il trattamento può riguardare i dati e le operazioni indispensabili per perseguire le finalità di cui al punto 1) o, comunque, per adempiere ad obblighi derivanti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, che non possano essere perseguiti o adempiuti, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, deve essere verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto ai predetti obblighi e finalità, in particolare per quanto riguarda i dati che rivelano le opinioni e le intime convinzioni, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

#### **5) Modalità di trattamento**

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, e dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2).

I dati sono raccolti, di regola, presso l'interessato.

Fermo restando quanto previsto ai punti 2) e 7) della presente autorizzazione, se è indispensabile, in conformità al medesimo punto 7), comunicare o diffondere dati all'esterno dell'associazione, della fondazione, del comitato o del diverso organismo, il consenso scritto è acquisito previa idonea informativa resa agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Codice, la quale deve precisare le specifiche modalità di utilizzo dei dati tenuto conto delle idonee garanzie adottate relativamente ai trattamenti effettuati.

#### **6) Conservazione dei dati**

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello



necessario per perseguire le finalità e gli scopi di cui al punto 2), ovvero per adempiere agli obblighi ivi menzionati.

Le verifiche di cui al punto 4) devono riguardare anche la pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto all'attività svolta dall'interessato o al rapporto che intercorre tra l'interessato e i soggetti di cui al punto 1), tenendo presente il genere di prestazione, di beneficio o di servizio offerto all'interessato e la posizione di quest'ultimo rispetto ai soggetti stessi.

## **7) Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati sensibili possono essere comunicati a soggetti pubblici o privati, e ove necessario diffusi, solo se strettamente pertinenti alle finalità, agli scopi e agli obblighi di cui al punto 2) e tenendo presenti le altre prescrizioni sopraindicate.

I dati sensibili possono essere comunicati alle autorità competenti se necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

## **8) Richieste di autorizzazione**

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

## **9) Norme finali**

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali.

Restano inoltre ferme le norme volte a prevenire discriminazioni, e in particolare le disposizioni contenute nel decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e di delitti di genocidio, nel decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 di attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica e nel

decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

#### **10) Efficacia temporale e disciplina transitoria**

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2008 fino al 31 dicembre 2009, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

*Roma, 19 giugno 2008*

IL PRESIDENTE

Pizzetti

IL RELATORE

Paissan

SEGRETARIO GENERALE

Buttarelli

